DELLA

VITA PUBBLICA DE' ROMANI

OPERA

DI

FERDINANDO SECONDO

PATRIZIO LUCERINO.

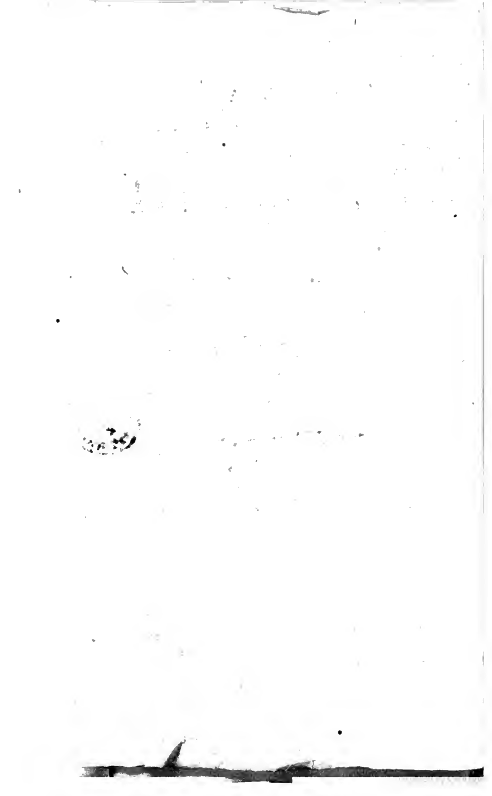
TOMO I.





IN NAPOLI MDCCLXIX.
PER VINCENZO FLAUTO
Con Licenza de' Superiori.

A spese di GIACOMO-ANTONIO VINACCIA,
E si vendono nel Corridojo del Consiglio.



ALL' ECCELLENTISSIMA SIGNORA

D. LUCREZIA BRANCIFORTE

DUCHESSA DELLE GROTTE.

L'Opera che io presento al Pubblico si restringe alla breve descrizione de' riti, e delle costumanze de' Romani. La mia idea è stata di scriverla non solamente per coloro, che non hanno il tempo da occuparsi nella lettura di varj Autori;

ma ben anche per quelle donne, che si dilettano delle materie erudite. Comparirebbe troppo misera, se non andasse fregiata col nome illustre di V. E. La giusta idea che ognuno ha della vostra intelligenza nelle materie letterarie, del vostro gusto per le Opere che si stampano; e della gentilezza colla quale siete solita accogliere coloro che si rifugiano sotto il manto della vostra valevolissima protezione; mi ha dato spirito di presentarvi

tarvi queſta mia qualunque ſiaſi fatica.

Sarebbe teſſere una pomposa adulazione ſe voleſſi prefiggermi di far gli elogj di V.E. con andar deſcrivendo le prerogative della voſtra nobiliſſima famiglia, e preſentare al Pubblico le immagini, e le azioni glorioſe de' voſtri Maggiori. Chi è colui che ſentendo il ſemplice voſtro cognome non ſi rammenti d'eſſer Voi della più nobil famiglia che vanti la Sicilia di là dal

Faro? Godendo la Primizia in quel Baronaggio, ed essendo intrecciata colle prime Case del Regno e dell'Italia, accoppiandovi i primi onori e le risplendenti dignità, ne mostra a sufficienza l'Antichità, e la rendono talmente ragguardevole, che non ha bisogno delle penne de'Scrittori per tesserne a gara gli elogj. Si vede ben oggi fiorire nella persona del Sig. Principe di Butera vostro degnissimo Fratello Cavaliere dell'insigne Ordi-

ne

ne di S. Gennaro, Gentiluomo di Camera, Grande di Spagna di prima Classe, e Colonello del Regimento chiamato di Siracusa. Non è però, Signora, la Nobiltà del Sangue, che fa soltanto meritare il rispetto e gli encomj di tutti: Le doti dell'animo, la benevolenza, e la pietà sono quelle virtù, che maggiormente risplendono in una Dama. Queste sono le maggiori qualità che rendono ammirabile V.E., e queste più d'ogni altro mi han-

hanno ſpinto a cercare la vo-
ſtra protezione. Non poſſo ſe
non ſtupire quando veggo uni-
ti nella voſtra perſona alcuni
caratteri, che ſi acquiſtano col-
la pratica continua delle azio-
ni di virtù, e ſono effetti del-
la più polita educazione. Quel-
la gravità che l'altezza del li-
gnaggio fa giuſtamente com-
parir ſuperbia in alcuni; in
V. E. è affabilità, e tenerez-
za. L'animo portato per se
ſteſſo alla pietà, alla benefi-
cenza, e ad un certo deſide-
rio

rio di beneficare chi ne ha il merito, non sa mettere in obblio veruna di queste virtù, quando è costretta a farne uso. In fine i vostri talenti nel dissimpegno de' proprj affari, e la facilità di agire in ogni cosa, vi rendono più che mai ammirabile. Tutte queste doti del nobile animo di V. E.; e la gentilezza colla quale siete solito accogliere tutti, mi danno sicura speranza di meritare il vostro gradimento a questo piccol tributo, che ho l'ono-

re di offerirvi, e mi fan lusingare, che tenendomi ascritto nel numero de' vostri più umili Servitori, abbia ad avere certe ripruove della vostra valevole protezione nel mentre che passo con ogni ossequio a dichiararmi

Di V. E.

Napoli a dì 29. Dicembre 1769.

Div. ed Obbl. Servo vero.
Ferdinando Secondo.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

Vincenzo Flauto pubblico Stampatore, supplicando espone a V. Em., come desidera stampare un' Opera intitolata *La Vita Pubblica de' Romani* dell'Avvocato D. Ferdinando Secondo. Supplica perciò V. Em. acciò si degni commettere la revisione, ut Deus &c.

Adm. Rev. Dominus D. Julius Laurentius Selvaggi S. Th. P., & Curiæ Archiep. Exam. revideat, & in scriptis referat. Datum die 29. Martii 1769.

F. X. Episcopus Venafranus Vic. Gen.

Joseph Sparanus Can. Dep.

EMI-

EMINENTISSIMO SIGNORE.

PEr adempiere gli onorevoli comandi dell'Em. Vostra ho letto attentamente un'Opera intitolata: *La Vita Pubblica de' Romani &c.* In essa non mi sono rincontrato in nulla, d'onde la Fede, o le Regole del costume Cristiano possano essere comechè in minima parte offese: che anzi vi risplende l'erudizione del dotto Autore; quale compiuta coll'eleganza dello stile, rendono l'Opera sopra modo preggevole, e degna della publica luce: tale è per appunto il mio giudizio, seppur non sembri altrimenti all'Em. Vostra, di cui mi dò l'onore di baciare le sacre mani. Napoli 11. Aprile 1769.

Di V. Em.

Umiliss., Devotiss. Serv.
Giulio Lorenzo Selvaggi.

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur. Datum die 3. Aug. 1769.

F. X. Episcopus Venafranus Vic. Gen.
Joseph Sparanus Can. Dep.

S.R.M.

S. R. M.

Signore

LO Stampatore Vincenzo Flauto supplicando umilmente rappresenta a V. M. come desidera di dare alle stampe un' Opera intitolata *La Vita Pubblica de' Romani* dell' Avvocato D. Ferdinando Secondo; E siccome è necessario il vostro Real permesso; così supplica la M. V. ordinarne la Revisione a chi meglio v' aggradirà, E lo riceverà a grazia ut Deus.

Magnificus U. J. D. D. Dominicus Antonius Mangieri in hac Regia Studiorum Universitate Professor Primarius, revideat, & in scriptis referat, Datum Neapoli die 10. Septembris 1769.
Nicolaus de Rosa Episc. Put. C. M.

S. R. M.

Signore

HO letto con diligenza l' Opera intitolata, *La Vita Pubblica de' Romani* dell'Avvocato D. Ferdinando Secondo. In quella non solamente non vi ho incontrato cosa, che in minima parte offenda i Supremi Diritti di V. M. ma anzi ho avuto occasione di ammirare l' industria del dotto e giovine Autore, che ha ben saputo accozzare con facile stilo e metodo diverse parti dell' Istoria, che illustrano la Vita Pubblica, o sia lo Stato Pubblico de'Romani, e ne dimostrano

no le vicende. Una tal' Opera non men utile, che piacevole, la stimo degna delle stampe. Napoli 19. Marzo 1769.

Domenico Ant. Mangieri.

Die 5. Mensis Maii 1769. Neapoli.

Viso rescripto Suæ Regalis Majestatis sub die 20. proximi elapsi mensis Aprilis currentis anni, ac relatione U. J. D. D. Dominici Antonii Mangieri, de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majestatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma præsentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Reverendi Revisoris; Verum in publicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

GAETA SALOMONE

Vidit Fiscus Regius C.

Ill. Marchio Citus Præf. S. R. C. & cæteri Ill. Aularum Præfecti temp. subscript. imped.

Athanasius.

Registrata fol. 7. a t.

Carulli.



PREFAZIONE
O SIA
DISCORSO SULLA STORIA.

PRima di dare un idea della grandezza, e decadenza di Roma, conviene che io manifesti al Pubblico qual sia stato il motivo, per cui abbia scritto questa mia Operetta. Essendomi capitata nelle mani la Vita Privata de' Romani scritta con molta erudizione da Monsieur d'Arnay, e tradotta pulitamente, ed accresciuta di varie note da Domenico Amato, ho stimato di accoppiarvi la Vita Pubblica per farne un' intero Corpo. Questo però non è stato mio solo pensiero, perche non mi passava per la mente di comparire nella Repubblica delle lettere, conoscendo la mia insufficienza, ed il mio corto intendimento. I comandi del Marchese Berardo Galiani Letterato ben noto per le sue famose e laboriose Opere, mi hanno spinto a scriverla ed a darla alla luce. Il Pubblico in leggere questa mia picco-

la Operetta non vi troverà certamente delle cose nuove; ma vedrà raccolto con ordine quanto altri si han presa la briga di scrivere. I Dotti potran ricordarsi di quanto han letto nelle Fonti. I Principianti impareranno quelle cose, che col tempo anderanno ad attignere nelle Fonti medesime. E le Donne avranno spianata questa materia senz'essere obbligate a quella Lettura, che non sempre permette il loro sesso. Queste tre mie riflessioni m'immagino, che saranno sufficienti a farmi meritar da' Lettori un benigno compatimento, dovendosi persuadere che questa mia Opera è stata scritta in mezzo alle applicazioni Forensi, le quali mi tengono continuamente occupato.

La Fondazione di Roma cominciò da piccoli principj; e fu questa famosa Città eretta quasi colla forza e colla violenza. I primi di lei abitatori erano vagabondi e fuggitivi raccolti a caso, i quali stabilirono la loro futura grandezza in mezzo alle guerre continue, ed alle grandi rivoluzioni. La prima vittima che essi immolarono, fu il Fratello del loro Fondatore. I Re essendo stati i primi a governarla, mantennero il loro Dominio per lo spazio di 244. anni, e furono costretti sempre a combattere co' Popoli vicini. Queste continue guerre non impedirono ad essi di pensare a quanto conveniva per la felicità de'loro popoli. Erano vigilanti nell'amministrazione della giustizia, esatti e scrupulosi nelle cerimonie della Religione, ed attenti ad abbellire la Città con sontuosi edificj. Se le crudeltà di Tarquinio, e le violenze de'suoi figliuoli non avesse fatto in Roma odiare il nome di Re, avrebbero forse essi potuto mantenersi nel loro sta-

to per moltissimo tempo. Ma dopo il loro scacciamento essendosi abborrito il nome reale, divenne Roma Repubblica, e cominciò a gettare le fondamenta d'una possanza enorme, dopo avere resistito a' Tarquinj, ed a suoi seguaci, e ad un'infinità di nemici col di lei sommo valore.

Fu l'amore della libertà, e della gloria che diede il primo moto al di lei ingrandimento. I premj e le ricompenze a tempo distribuite, le pene e la vergogna, che seguivano le azioni di viltà, accesero anche il cuore de'primi Romani a rendersi superiori alle altre nazioni. Le prime guerre che essi intrapresero non oltrepassavano la distanza di venti leghe dalle sue mura: ed è da stupire come una Repubblica tanto bellicosa si sia ristretta in sì piccolo termine per lo spazio di più di trecento anni. Queste guerre la mantennero talmente agitata, che se l'autorità di accurati Scrittori non ci obbligasse a prestar loro fede sopra quanto essi ne dicono di maraviglioso; noi tutto dovressimo credere per favoloso quel che scrivono sulle guerre de'Sabini, degli Equi, de' Volsci, de'Vejenti, de' Tarquiniani, de' Falisci ed altri Popoli, che combatterono co'Romani. Queste piccole nazioni tennero Roma più volte agitata, e sebbene i Romani più volte ne avessero sperimentato il loro valore con essere stati battuti e depredati; pure essi sempre resisterono, e rimanendo sconfitti in una campagna, comparivano nella seguente tanto potenti, e tanto risoluti, come se niente avessero perduto.

Domati questi bellicosi Popoli, stesero le loro conquiste sull'Italia, la Sicilia, l'Isosa di Sardegna e la Corsica, e ridussero la famosa Cartagine emu-

la della grandezza di Roma a domandarle la pace, dopo aver sovente provate le di lei forze. Tantosto passarono nell'Illirio e nella Grecia, e da pertutto erano seguitati dalla vittoria. S'impadronirono delle Spagne, dell'Africa, e d'una parte delle Gallie. Mandarono in rovina la Macedonia dopo aver vinto Perseo: abbatterono la potenza d'Antioco il Grande, e presero il Regno della Siria; e finalmente avendo impiegate tutte le di loro forze nel domare Mitridate e Tigrane, che a vicenda tennero in esercizio i maggiori e più valorosi Generali di Roma, si rese la Repubblica talmente invincibile, che era da per tutto temuta. Non avendo più nemici al di fuori, che potessero farle ombra, rivolse contro se stessa le proprie armi, e cominciando a dimembrarsi, bisognò cedere al proprio peso, e nel tempo medesimo scomporsi, e cadere sopra se stessa. Era la Repubblica arrivata al colmo della grandezza, e della possanza. Rinchiudeva al di dentro i più grandi uomini, i più valorosi guerrieri, i più savj Magistrati, i più abili Politici, ed i Cittadini più zelanti della loro libertà. Chi mai non avrebbe creduto che Roma dovesse essere eterna, e goder continuamente una inalterabile libertà? E pure la medesima sua grandezza, l'abbondanza degli uomini grandi è stata la cagione di sua ruina. Si vidde in un tratto soccumbere al suo peso, e precipitarsi per le guerre di Mario e di Silla, per la gelosia di Cesare e di Pompeo. Sperimentò allora le maggiori crudeltà, le stragi, le proscrizioni, gli effetti delle sregolate passioni, il dominio assoluto de'Triumviri, e finalmente non potendo più mantenere la propria libertà, bisognò sottomettersi al dominio di Cesare,

e di

e di Augusto, e cambiare il suo stato in Monarchia, passando il Governo Repubblicano mescolato dell' Aristocratico, e del Popolaresco, in governo dispotico ed assoluto. I Romani gelosi di lor libertà, dopo aver mostrata più volte la loro alterigia, e fierezza insupportabile a' Popoli stranieri, divennero i più sottomessi, i più vili, i più abbietti adulatori che vi fossero. L'adulazione la spinsero tanto innanzi, che prestarono a' loro Imperatori gli onori divini, e l'ergerono dopo morte de'Tempj e degli Altari, e così venivano ad adorare nel tempo stesso la virtù ed il vizio. Si conobbe allora la differenza di un governo temperato d'una autorità legitima, e regolata da una potenza illimitata, ed assoluta.

Ciocche contribuì molto allo ingrandimento di Roma fu lo spirito de' primi di lei Concittadini, essendo essi esenti dalle passioni, e dagli altri vizj. Menando al di dentro una vita laboriosa, erano al di fuori vigilanti a mostrare un savio e regolato governo (1). Nel Campo come nella Città, si spiega Sallustio i buoni costumi, e le buone massime dominavano, e 'l supremo imperio che aveano sopra i Romani la giustizia, e la virtù, era non tanto l'effetto delle leggi, che del loro buon na-

(1) *Nolite existimare majores nostros armis Remp. ex parva magnam fecisse .... Alia fuere, quæ illos magnos fecere, quæ nobis nulla sunt: domi industria, foris justum imperium, animus in consulendo liber, neque delicto, neque libibini obnoxius Sallust. in Bel. Cat.*

turale. Finalmente eglino sostenevano la Repubblica con due mezzi: in guerra coll'ardire, e col coraggio: in pace colla giustizia, e colla moderazione (2).

La Guerra era da' Romani intrapresa coll'equità, e quella lentezza necessaria, acciocchè le imprese riuscissero più felici. Esaminavano prima tutte le cagioni necessarie per farla, e dopo aver esposto agli inimici per mezzo degli Araldi la causa de' loro torti, davasi di piglio alle armi. Allora si vedeva la fermezza e la costanza de' Romani nelle loro risoluzioni (3). Non era più il tempo di cedere. Questo avvenne all'assedio di Capua. Si attacca quella Città, e dura un'anno l'assedio. Malgrado gli sforzi d'Annibale per salvarla, fu presa e punita severamente; per far conoscere all'Universo con qual perseveranza si gastigassero gli Alleati infedeli (4). Questa stessa perseveranza e fermezza usata nella guerra, avea luogo ancora ne'trattati di pace. Tosto che si era stabilita la condizione, niuno avvenimento poteva rimuoverli, e si conobbe una tale fermezza ne' trattati fatti co' Cartaginesi, e nella

(2) *Domi militiæque boni mores colebantur... Jus bonumque apud eos non legibus magis, quam natura valebant... Duabus his artibus audacia in bello, ubi pax evenerat æquitate, seque Remp. curabant. id. ib.*

(3) *Quo lenius agunt, segnius incipiunt: eo cum cæperint, vereor ne perseverantiùs sæviant. Liv. lib. XXI. 10.*

(4) *Liv. lib. XVI. n. 13.*

la disfatta cogli altri tre Principi, che seguirono in appresso.

Il valore de' Soldati Romani nasceva dall'essere accostumati dapprincipio alle penose fatiche, ed agli esercizj militari. Si faceva questo dalla più tenera età (5), ed erano avvezzati a portar pesi strabbocchevoli nelle loro marcie, e ad esser pronti a tutti gli ordini. S'imprimeva nella loro mente l'idea d'ignominia per coloro che avessero cedute le armi, ed un tal delitto era imperdonabile. All'incontro colui che mostrava del valore e della intrepidezza nella guerra, veniva ricompensato con premj ed altri contrasegni d'onore. Questo era sufficiente a rendere le armate Romane invincibili.

I Romani erano portati per la bontà e clemenza verso i Popoli che si sottomettevano ad essi, ed eran severi contro coloro che facevano resistenza (6). Lo sdegno concepito contro i Cartaginesi, si moderò al comparire de' loro Deputati in qualità di Supplicanti, e su loro subito conceduta la pace (7). Si ammira la loro moderazione nelle vittorie. La guerra si faceva con dissinteresse, e solamente per rendere i Popoli liberi, e per riparare i grandi inconvenienti: la gloria avea in essi il primo luogo. Essi niente ritennero delle conquiste fatte sopra Filippo di Macedonia. Il loro piacere fù di arricchire gli Alleati, e rendere alla Gre-

(5) *Robustus acri militia puer condiscat. Horat.*
(6) *Parcere subjectis, & debellare superbos. Virgil. Æneid. VIII.* 855.
(7) *Liv. lib. XXX.* 42.

cia la libertà (8): Vinto Antioco liberarono tutti i Popoli dell' Asia dal giogo di questo Principe. Conquistata la Macedonia, tolsero la metà de' Tributi, ed accordarono a tutte le di lei Città il dritto di governarsi secondo le proprie leggi (9): Colla stessa umanità e moderazione fu trattato il Regno dell' Illirio (10).

Siccome i Romani erano fermi e coraggiosi nella guerra, moderati ed umani nelle vittorie, e verso i popoli conquistati, giusti, e severi nelle pene e ne' premj de' loro Soldati; così nel Governo aveano le stesse massime, ed erano vigilanti nell' amministrazione della giustizia, e nella distribuzione delle cariche, e degli onori. V' era una scambievole dipendenza tra' Consoli, il Senato, ed il Popolo. I Consoli aveano l'amministrazione di tutti i pubblici affari, e toltone i Tribuni del Popolo, tutti gli altri Magistrati erano in obbligo di prestar loro ogni obbedienza. Il Senato disponeva del pubblico Tesoro, e di tutte le rendite dello Stato, e deliberava sopra tutti gli affari della Repubblica. Il Popolo aveva anche un potere considerabile, ed era a parte di tutte le deliberazioni, che si facevano da' Consoli, e dal Senato; essendogli riserbata la facoltà di distribuire le cariche, delle quali disponeva a suo piacere. Questa scambievole dipendenza formava la sicurezza, la forza, e la bellezza della Repubblica. L' amministrazione del-

(8) *Liv. lib. XXXIII. n. 30.*
(9) *Id. XLV. n. 18.*
(10) *Id. ib. n. 26.*

della giustizia si faceva con dissinteresse, e non aveva luogo in essi nè la parzialità, nè altro sinistro fine. La pena si dava senza compassione a colui che la meritava, e le leggi si eseguivano con ogni esattezza.

La loro Religione, sebbene fosse una mescolanza di redicole superstizioni, pure da essi veniva praticata con gran rispetto, e con una esatta fedeltà. Essi la facevano entrare in tutte le loro azioni, e quest'abito rese il popolo talmente divoto per la Divinità; che nella creazione de' Magistrati, nelle dichiarazioni di guerra, nel darsi le battaglie, ne' matrimonj, ne funerali; ed in ogni pubblica, e privata azione, si dava principio con qualche atto di Religione.

Il maggior lustro della grandezza di Roma avea il suo principio dall'amore della semplicità, della frugalità, della fatica, e della gloria. I primi concittadini di quella Città erano solamente applicati alla guerra, ed all'Agricoltura. Il Popolo Romano dall'aratro prendeva i suoi Generali, ed i primi Magistrati, e non isdegnava di far loro lasciare la cura de' Campi, per farle prendere quella dell'Impero. Si sa che Scipione Africano vinto che ebbe Annibale piantava e coltivava le sue terre (11). Catone il Censore era talmente applicato all'Agricoltura, che ce ne ha lasciato de' precetti.

Que-

(11) *In hoc angulo ille Chartaginis horror Scipio, abluebat corpus laboribus rusticis fessum: exercebat enim opere se terramque (ut mos fuit priscis) ipse subigebat.* Senec. Epist. 86.

Questa frugalità riduceva talmente in miseria i primi Cittadini, che talvolta morivano, senza rimaner niente per sepellirsi. In fatti si vidde morire un Consolo che bisognò andar limosinando per sepellirlo; sebbene avesse esercitato le prime cariche della Repubblica (12) La Storia fa menzione d'un Manio Curio che dopo aver vinto varie nazioni, cacciato Pirro dall' Italia, ottenuto tre volte l'onore del Trionfo, amava talmente il dissinteresse, e la semplicità, che viveva in un piccolo Tugurio. Colà ricevette gli Ambasciadori de'Sanniti, i quali lo ritrovarono vicino al Focolajo, dove cuoceva alcune rape per il suo pasto (13). Questa loro fatica, questa vita campestre, questo loro dissinteresse contribuiva alla conquista ed alla grandezza di Roma. Ciò faceva loro conservare i sentimenti di generosità, di onore, di gloria, che hanno illustrato il nome Romana. E' questa vita innocente della campagna, per servirmi dell' espressione d'un eccellente Autore (14), che ha un legame molto stretto colla saviezza, che è la di lei Sorella; o come vuol Cicerone si può riguardarla giustamente come un' eccellente scuola di semplicità, di frugalità, di giustizia, e di tutte le virtù morali (15).

Quan-

(12) Fu questo il Consolo Valerio Publicola.

(13) *Plutar. Vit. Cat. Cens.*

(14) *Res rustica, sine dubitatione, proxima, & quasi consanguinea sapientiæ est. Columel. de Re rust. lib.* I.

(15) *Vita rustica parsimoniæ, diligentiæ, justitiæ magistra est. Orat. pro Rosc. Stoner. n.* 75.

Quando in Roma regnavano questi sentimenti, si vedeva questa Città crescere ed avvanzare nella sua grandezza, ed i di lei Concittadini con sentimenti si generosi contribuivano sempreppiù al loro accrescimento. Erano stimati per savj, senza interesse, sobrj, giusti, e prudenti in tutte le loro deliberazioni. Ammirati da tutte le nazioni, e temuti nel tempo medesimo; ognuno procurando d' imitarli, e prenderne l' esempio. Oltre le lodi di tanti Scrittori, che han fatto a gara a chi meglio avesse potuto descrivere le gloriose azioni, e virtù de' Romani, anche nelle divine Scritture ne ritroviamo raccolti gli elogj. Si loda il loro consiglio, la loro saviezza, il disinteresse, l' obbedienza alle leggi, ed all' autorità legitima, la fedeltà ne' trattati, la pazienza nella fatica, la fermezza nelle risoluzioni, il coraggio, il valore; e finalmente l' amor dell' egualità e l' esser esente dall' ambizione (16).

Tal' erano i principj della grandezza di Roma: ma tutte le cose di questa Terra debbano avere il loro accrescimento, ed il loro fine. La ruina de' Stati viene dalle cause interne de' Stati medesimi, e l'uomo col solo lume della sua prudenza non può prevedere le cagioni di mille contrarj avvenimenti che sogliono avvenire per un effetto del caso. Roma governata si bene al di dentro, abitata da Cittadini sì savj, sì prudenti, sì giusti, sì amanti della Patria, e della loro libertà, resa invincibile e formidabile alle altre nazioni; chi mai non avrebbe

(16) *Maccab. lib. 1. cap. 8.*

be potuto immaginarsi, che avesse dovuta essere eterna? E pure cotesto enorme Colosso oppresso dal proprio peso si scompose, e si fracassò! La cagione di questo scombussolamento, e di questa decadenza ebbe origine dall'ambizione, e dall'avarizia, che sono le fonti di tutti i mali. Sallustio facendo una descrizione de'Romani del suo tempo, dice (17) che tosto che le ricchezze cominciarono ad essere in onore dentro Roma, e furono ricompensate cogl'impieghi, cogli onori, e colla possanza, la virtù cominciò ad esser trascurata, la povertà vilipesa, la innocenza derelitta. La Gioventù abbandonossi al lusso, alla dilicatezza, alla lascivia, all'avarizia, alla superbia. Ognuno cercò di rapire, di prendere, di spendere, di trascurare i proprj interessi, e di arricchirsi all'altrui spese: abbandonosi la cura del proprio onore, e della propria riputazione: furono calpestate le leggi divine, ed umane, e si giunse a non curarsi delle regole della decenza, e della modestia.

L'ingrandimento dell'Imperio Romano diede prin-

---

(17) *Postquam divitiæ honori esse cæpere, & eas gloria, imperium, potentia sequebantur, hebescere virtus, paupertas probro haberi, innocentia pro malevolentia duci cæpit. Igitur ex divitiis juventutem luxuria, atque avaritia cum superbia invasere, rapere, consumere, suas parvi pendere, aliena cupere, pudorem, pudicitiam, divina atque humana promiscua, nil pensi, neque moderati habere. Conjur. Cat.*

principio ad un tale cambiamento. Il primo Scipione cominciò a gettare le prime fondamenta della grandezza di Roma, ed il secondo colle sue conquiste aprì l'adito al lusso (18). Distrutta Cartagine cominciarono i Romani a rilasciarsi ne' costumi, ed a menare una vita voluttuosa, e dedita a' piaceri. Quelle ricchezze che un tempo erano disprezzate furono poscia impiegate nelle fabbriche de' Tempj (19) ed in sontuosi Edificj. Tosto che il marmo fu impiegato ne' pubblici Edificj, il lusso e la magnificenza crebbe all'eccesso. Il piacere d' innalzar delle fabbriche immense fu sì grande, che non può affatto immaginarsi; e le persone private spianavano i monti, ed empivano i spazj di mare per prendersi giuoco delle loro ricchezze (20).

Il lusso era uguale in tutte le altre cose, e s'in-

---

(18) *Vell. Paterc. lib.* II. *n.* I. Giovenale dice che il lusso è il flagello più funesto e più crudele della guerra.

Sævior armis
Luxuria incubuit, victumq. ulciscitur orbem.

(19) Un Istorico diceva, che gli Antichi Romani onoravano i Dei più colla pietà, che colla magnificenza. *Colebantur Religiones piè magis, quam magnificè. Liv. lib. III. n.* 57.

(20) *Nam, quod ea memorem, quæ nisi iis, qui videre, nemini credibilia sunt, a privatis compluribus subversos montes, maria constrata esse, quibus mihi videntur ludibrio fuisse divitiæ. Sallust. Conjr. Cat.*

s'introdusse con maggior furore in Roma, quando l'Armata ritornò vittoriosa dall'Asia. Allora si vide piena quella Città di Musici, di Suonatori, di buffoni, e d'altra specie di gente consimile. Le spese della Tavola erano immense. Si scorreva la terra ed il mare per contentare la propria sensualità. Son note le famose Tavole di Lucullo, e le spese immense, che faceva per mantenere questo lusso sì eccedente (21).

Il gusto delle Statue e de'quadri fu anche causa che i costumi si ammollissero. Succedè questo dopo la presa di Siracusa (22). Questa Città n'era sì piena, che sul principio Marcello ne tolse una parte per l'adornamento d'un Tempio in Roma. Crebbe talmente un tal gusto in appresso, che si spogliavano le Provincie de' più preziosi vasi, delle Statue, e delle Pitture per portarsi nella Capitale dell'Universo, e Verre Pretore della Sicilia occecato da questa passione commise degli orribili eccessi, che diedero motivo a Cicerone di parlarne con maggior isdegno nelle sue Orazioni.

La maggior ruina della Repubblica Romana nacque dall'avarizia insaziabile, alla quale i di lei Concittadini si diedero per un'eccessivo amore delle ricchezze e del lusso. Quando in Roma si prezzava la povertà, rinchiudeva nel di lei seno un piccolo numero d'illustri uomini. Costoro erano sufficienti a mantenere delle lunghe guerre, e con piccole

---

(21) *Plutar. Vit. Lucul.*
(22) *Liv. lib. XXVII. n. 16.*

cole armate, disfacevano eserciti innumerabili (23). Ma tosto che il lusso e l'oziosità vi s'introdusse, Roma cessò subito di produrre de' grand'uomini, e secondo la savia riflessione di Sallustio (24), se ella ebbe ancor sussistenza per qualche tempo, non fu che per una consequenza, e per un effetto della sua antica grandezza, che continuava a sostener la Repubblica malgrado la debolezza ed i vizj de' suoi magistrati. Nella povertà, e nel disprezzo delle medesime ricchezze, nella vita campestre, ed in mezzo alle occupazioni più vili si viddero comparire i più grand'uomini della Repubblica, coloro che aveano sentimenti generosi, ed una grandezza d'animo inimitabile. Tal'erano i due Scipioni, un Fabio, un Paolo Emilio. Costoro nulla stimavano le ricchezze, sebbene avessero potuto averne in abbondanza; e questo sentimento di disprezzar le ricchezze, essendo impresso nel cuor de' Romani fece che i disegni di Pirro non avessero verun effetto, avendo egli creduto di corrompere il Senato con doni; il che a nulla gli giovò (25). Al tempo però di Gin-

(23) *Sciebam sæpenumero P. Rom. parva manu, cum magnis legionibus hostium contendisse, cognoveram parvis copiis bella gesta cum opulentis Regibus. Sall. Conjur. Cat.*

(24) *Sed postquam luxu atque desidia Civitas corrupta est, rursus Resp. magnitudine sua Imperatorum atque Magistratuum vitia sustentabat. id. ib.*

(25) *Liv. lib. XXXIV. n. 4.*

Giugurta avea mutato aſpetto ogni coſa, ed egli per mezzo del danaro comperò i voti de'Senatori; e toſto che fu forzato ad uſcire da Roma, non potè fare a meno di rivoltarſi indietro, e dire con isdegno che Roma ſi ſarebbe venduta ſe aveſſe potuto ritrovar Compratore (26). Si vede da queſto la diverſità de' tempi e qual era la Repubblica Romana ſul principio, e ſul fine; il che dimoſtra quali ſiano gli effetti delle ricchezze e del luſſo, quando non sa farſene un'uſo moderato.

Ciò fu baſtante a farla cadere, e rinchiudendo dentro di se una smiſurata ambizione, un deſiderio di dominare, ſi vidde piena di tante fazzioni, di tante ſedizioni, d'omicidj, di proſcrizioni, di violenze, e d'altri mali più gravi. Allora quando la potenza reale fù abolita, e fu ſuſtituita quella de' Magiſtrati annuali, il Senato era conſiderato per il Conſiglio dello Stato, e per l'anima della Repubblica. Era il difenſore delle leggi, il protettore del Popolo, ed ognuno vi avea l'ingreſſo, quando vi concorreva il merito, e la virtù. Tutti i Magiſtrati, e tutti gli ordini dello Stato lo riſpettavano. Queſta unione manteneva la buona intelligenza nella Repubblica, e la reſe formidabile nelle ſue conquiſte. Diſtrutta Cartágine cominciarono le diſpute tra Cittadini per il dominio, e la potenza. Ebbe qualche freno queſt'ambizione per il timore delle for-

(26) *Sed poſtquam Roma egreſſus eſt (Jugurtha), fertur eo ſæpe tacitus reſpiciens, poſtremo dixiſſe, Urbem venalem, & maturi perituram, ſi emptorem invenerit. Sall. Bel. Jugurt.*

forze stranieri. Fino a quel tempo i Romani non si erano avvanzati a spargere il sangue umano (27). Le loro diffenzioni andavano a terminare in certe separazioni che fra di loro facevano, portandosi in qualche monte vicino, dove domandavano ciocche a loro bisognava. Tolto ogni timore da Roma, cominciarono gli eccessi più grandi. La Nobiltà si divise dal Popolo, ed ogni Corpo volendo difendere i suoi dritti, pensava a distruggere il compagno per rendersi superiore all'altro. I Capi de partiti fingendo d'esserne i difensori, procuravano di saziare la propria ambizione (28). Così la giustizia non ebbe più luogo, ognuno usurpava la robba altrui; e chi era il più forte rimaneva il vincitore. Il desiderio di dominare avea talmente occupato gli animi degli uomini, che ad altro non si pensava che a rendersi Padrone degli altri. Quando questo s'insinua nel cuore umano fa obbliare la giustizia, e le leggi; ed e' secondo Cicerone (29) una passione sì pe-

(27) *Nondum erant tam fortes ad sanguinem civilem, nec præter externa noverant bella; ultimaque rabies secessio ab suis habebatur. Liv. lib. VII. n. 40.*

(28) *Sallust. in Bel. Cat.*

(29) *Maximè adducuntur plerique, ut eos justitiæ capiat oblivio, cum in imperiorum, honorum, gloriæ cupiditatem inciderint . . . . Est autem in eo genere molestum, quod in maximis animis, splendidissimisque ingeniis plerumque existunt honoris, imperii, potentiæ, gloriæ cupiditates. Offic. lib. 1. n. 8.*

pericolosa, perchè è coverta da una apparenza di virtù, e di gloria, e però vi trascina coloro che hanno più intelligenza, e grandezza di spirito.

Ridotta in tale stato Roma non poteva avere più sussistenza. I di lei Concittadini s' armarono l' uno contro dell'altro, ed ognuno procurava difendere i proprj dritti, e rendersi nella Repubblica il Capo ed il Superiore. Si vidde allora in qual eccesso di furore, e di crudeltà può esser spinto l'uomo dalla smisurata ambizione, quando non è limitata con sentimenti di onestà e d'onore. Sono a tutti note le crudeltà di Mario, e di Silla. Il primo era un'uomo avido, ed insaziabile di gloria, violento ne' suoi desiderj, e divorato da una inquieta ambizione [30]. Il secondo lo superò nella crudeltà, e sotto questi due Romani si vidde sparso il sangue di tant' illustri Cittadini colle crudeli proscrizioni, che essi posero in uso. Le gelosie di Cesare, e di Pompeo cagionarono ancora la ruina di Roma. Nati ambedue con eccellenti qualità, aveano reso formidabile il loro nome con tante eroiche azioni, ma la loro grande ambizione li trascinò a quelle rotture, che scoppiarono in guerre civili: poichè l'uno non si fidava di soffrir superiore, nè l'altro uguale. Pompeo vivendo in una Città libera non poteva uniformarsi all' egualità, e voleva avvanzare i suoi Cittadini in dignità ed in potenza. Cesare appassionato dal desiderio di dominare avea

(30) Patercolo lo descrive maravigliosamente in poche parole. *Immodicus gloriæ, insatiabilis, impotens, semperque inquietus. Lib. II. n.* 11.

avea sempre nella bocca i versi di Euripide, che dinotano che coloro che vogliono dominare non debbono far caso di ogni sorte di delitti (31). Si sa qual fu l'effetto del loro Triumvirato, nel quale fecero entrare ancora Crasso, formato soltanto per i loro interessi particolari, e che cagionò tanti danni alla Repubblica, e finalmente scoppiò in guerre civili, le quali andarono a terminare colla disfatta di Pompeo, e dopo essersi sparso molto sangue Cesare rimase il Padrone, ed il Sovrano nella Repubblica. Ma gli stessi suoi Cittadini, i medesimi suoi amici, coloro a' quali egli avea fatto de' gran beneficj non potendo tolerare il suo dominio assoluto lo ammazzarono nel mentre si portava nel Senato.

Dopo la morte di Cesare le cose si ritrovarono in maggior confusione, e disordine, E sebbene la Repubblica avesse fatto un nuovo sforzo per rialzarsi, e ricuperare la perduta libertà, non potè altro fare che cambiar Padrone nella persona del Giovane Ottavio. Egli fu più avventurato di Cesare, e ebbe più politica di lui. Gli riuscì di abbattere i suoi Avversarj, e di vendicare la morte di Cesare. Formatosi il secondo Triumvirato nella persona di Augusto, di Lepido, e di Marc'Antonio che fu egualmente funesto a Roma come il primo, per l'orribili proscrizioni di più di duecento de'maggiori Cittadini di quella Città fra i quali vi fù Cice-

 ro-

(31) *Nam si violandum est jus regnandi gratia Violandum est; aliis rebus pietatem colas. Cic. de Offic. lib. III. n. 21.*

rone, riufcì ad Augufto di abbattere Bruto e Caffio, di disfar Marc' Antonio, di coftringere Lepido a renderfi; e così ritrovandofi fenza competitore fi refe Padrone dello Stato, ed il Capo dell' Impero Romano. Il fuo governo fu temperato, proprio, pacifico, e condotto con una foprafina politica, che meritò le lodi di tutti. I Romani avvezzi ad effere i Padroni del Mondo, diventarono gli Schiavi e gli adulatori de' loro padroni. Roma fperimentò la poffanza degl' Imperatori, le loro crudeltà, e le loro brutali paffioni, delle quali fa menzione la Storia.

VITA PUBBLICA DE' ROMANI

LIB. I.

ECONOMIA DI ROMA.

1. *Fondazione di Roma*. 2. *Governo Monarchico*. 3. *Distinzione di Patrizj, e Plebei.* 4. *Stabilimento del Senato, ed altri Magistrati.* 5. *Istituzione della Religione.* 6. *Regolamento di Tullo Ostilio*. 7. *Anco Marzio*. 8. *Tarquinio Prisco*. 9. *Servio Tullio*. 10. *Tarquinio Superbo*. 11. *Stabilimento della Repubblica*. 12. *Cariche estraordinarie*. 13. *Savio Governo di Roma*.

LO Stato di Roma cambiò varie volte aspetto, sotto le diverse forme di Governo, alle quali questa famosa Città fu soggetta. I Re la governarono prima [1] con un autorità però ristretta in alcuni limiti, e sotto certe condizioni, che l' obbligavano a doverle

[1] *Urbem Romam a principio Reges habuere. Tacit. Annal. l. 1. 1.*

verle assolutamente osservare. Il Senato ed il Popolo aveano ancor essi parte in alcuni affari, ove entrava il pubblico interesse; il che rendea l'autorità reale soggetta all'esecuzione di tali affari. Durò il governo de'Re per lo spazio di 244. anni, e spirò in Tarquinio il Superbo, che essendosi fatto odiare da' Romani per le sue crudeltà e dissolutezze ne fu vergognosamente scacciato (2).

Coll'abolimento del Governo Monarchico divenne Roma Repubblica, e due Consoli ebbero sempre nello stato la principale autorità (3); sebbene l'introduzione d'altri Magistrati avesse talvolta fatto cessare il loro potere. Lo Stato Repubblicano durò fino a Giulio Cesare, vale a dire 242. anni. Allora rinacque la Monarchia, benche non sotto nome di Re, ma d'Imperatori.

Così Roma perdendo la sua autorità, cominciò sotto questo terzo Stato a sperimentare la schiavitù, e que'mali, che suole la medesima cagionare. Gl'Imperatori divennero Principi assoluti, e dispotici del governo. Si appropriarono tutte le antiche cariche, onori, ed attributi, che l'adulazione seppe loro additare. Quindi furono Pontefici Massimi

[2] *Panvin. de Civ. Rom. cap.* 54. *Imper. Rom. Cap.* 2. *Fest.* 1. *p.* 54.

[3] *Pollet. For. Rom. III.* 5. *Cic. de Leg. III.* 3.

ſimi (4), ebbero la Tribûnizia Poteſtà (5), e furono nominati Padri della Patria (6). Eſſi conferivano le cariche: ed aveano il dritto della guerra e della pace. Sotto queſto terzo Stato ſi vidde Roma crescere a ſegno tale nel luſſo, e nella mollizie, che adottando ne' commodi della vita tutti i vizj del genere umano, andò a degenerare finalmente in una abominevole tirannide. Si perdè preſto l'idea di ſavizezza e di onore che ſembrava impreſſa ne' cuori degli antichi Cittadini, e ſi fece pompa d'inudite ſcelleragini. Si viddero trionfare le ingiuſtizie, e le crudeltà in una maniera, che danno orrore a chi l'aſcolta, o voglia prenderſi la libertà di leggerle.

Queſti ſono i tre diſtinti Stati di Roma. Mi farei diſteſo a deſcriverli tutti, ma ho voluto reſtringermi a' due primi, cioè al Governo Monarchico, ed al Repubblicano, con dare un idea della Economia di queſti due Stati, con quella chiarezza e brevità poſſibile da non tediare; riſerbando ad altri la terza parte, come la più intricata e funeſta della Storia.

[4] *Suet. Aug. cap.* 31. *n.* 1.
[5] *Id. ib. cap.* 27.
[6] *Dion. lib.* 43. Cicerone fu il primo ad eſſer chiamato *Padre della Patria* con un decreto del Senato. *Plin. VII.* 30.

I. Fondazione di Roma.

Le prime fondamenta della Città di Roma furono gettate dal famoso Romolo (7) sulle rive del Tevere; sebbene si pretende che egli ne sia stato soltanto il ristauratore, e che questa Città fosse stata fabbricata alcuni secoli prima di Enea. Comunque sia, la sua origine consisteva in un semplice adunamento di Casucce coperte di Stoppie, o di Capanne formate con fretta, che sembrava piuttosto un campo di Soldati, che una vera Città. Il Palazzo medesimo del suo Fondatore, composto della stessa maniera non avea nè ordine, nè polizia (8). La Città sul principio era il ricettacolo de' vagabondi, o di coloro che la impunità, o il desiderio di far bottino vi conduceva. Da questo Asilo

(7) Varrone situa la fondazione di Roma al quarto anno della seconda Olimpiade cioè l'anno del Mondo 2352. e 428. anni dopo la presa di Troja: 121. dopo la fondazione di Cartagine: 244. prima dell'Impero de' Persiani; e 252. anni per consequenza avanti la nascita di G. C. *De Re Rust. lib. 1. cap. 1.* Gli Storici però non si accordano su questo punto, e tutti sono di contraria opinione.

[8] I Romani lo conservarono religiosamente nel primiero suo stato, e ne rimasero le reliquie fino al tempo di Augusto, che fu poi consumato dal fuoco. *Plutarc. Vit. Rom.*

lo aperto in favore di tali Avventurieri, cominciò Roma ad avere qualche forma di Governo.

2. Governo Monarchico.

Romolo per una fina politica avea lasciato a suoi sudditi la facoltà di attaccarsi a quel governo, che avrebbero stimato il migliore; e siccome essi preferirono ad ogni altro il Monarchico, così ne venne per conseguenza che egli come il loro liberatore avesse dovuto esser prescelto fra gli altri. In fatti acclamato Re, e stabilito assoluto Padrone del Governo di Roma cominciò le sue prime curè con dividere la sua novella Colonia composta allora di tremila e trecento uomini in tre diverse classi, che si denominarono Tribù (9), suddividendo ciascuna di queste in Curie, e ad ogni Curia assignò il suo Tempio particolare: stabilì i sacrificj, che vi si doveano fare, e vi pose un Sacerdote denominato a tale effetto *Curione*. Vi era fra questi il Curione Massimo, che aveva autorità sopra tutti gli altri. Le Curie le suddivise in Decurie, e divise il Terreno secondo il numero delle Curie, le quali ascendevano al numero di trenta. Sequestrò due parti delle rendite, l'una per le pubbliche spese, e l'altra per lo servizio de' Dei.

3. Distinzione di Patrizj e Plebei.

Ma in appresso essendosi accorto, che nella divisione del Popolo in classi, non avea niente riserbato per la nascita, e per lo merito

[9] *Dion. Halic. lib.* 11. *cap.* 7.

rito, fece una seconda separazione, dividendo i suoi Sudditi in Patrizj, e Plebei (10). I primi gli scelse per lo splendor della loro nascita, e gli distinse cogl' impieghi, e coll' autorità che diede loro. I secondi erano dipendenti da Patrizj, che davano loro il soccorso necessario ne' bisogni, e prendevano la loro difesa nelle occasioni, affinchè non fossero affatto oppressi. Da quì nacque la distinzione di Avvocato, *Patronus* (11), e Cliente, *Cliens*. Il Patrono doveva consigliare, assistere, e proteggere come un Padre di famiglia i suoi Clienti, i quali erano nell'obbligo di soccorrerli, rispettarli, ed ajutarli nelle occasioni. Un tale legame posto fra questi due ceti, produsse fra di loro una singolare strettezza; ed i Patroni a tale effetto solevano talvolta divenire eredi de'Clienti, o erano i tutori de'loro figliuoli (12).

4. Stabilimento del Senato ed altri Magistrati.

L'accorto Re per sollevarsi dal peso del Governo, dopo aver fissate le prerogative de diversi ordini del Popolo, stabilì un Tribunale composto di cento migliori Cittadini, che chiamò *Senato* (13); ed elesse que' Ma-

Ma-

---

[10] *Id. ib.*

[11] La voce *Patronus* dinotava quasi *Pater*, e perciò i termini di Patrono e Cliente erano correlativi al Padre ed al Figlio. *Serv. Æneid. VI. v. 609.*

[12] §. 1. *Instit. de leg. Pat. Tul.*

[13] *Plut. Vit. Rom.*

gistrati, che stimò necessarj per formare, ed ingrandire il suo Regno. Di questi alcuni ebbero il carico degli affari civili, e gli altri invigilavano sulla militar disciplina. Il Popolo avea la facoltà di approvare l'elezione di tutti i Magistrati dopo essere stati scelti dal Re.

5. Istituzione della Religione.

Il Successore di Romolo fu Numa Pompilio, che in tempo del suo Governo avendo fatta gustare a' suoi sudditi una continua pace, si applicò totalmente a stabilire in Roma la *Religione*, come la più necessaria per mantenere nel freno e nel timore un Popolo allora troppo rozzo, e troppo barbaro (14). Eresse de' Tempj: istituì de' Sacerdoti: stabilì le Vestali, e procurò con questi mezzi d'ispirare a' suoi Sudditi la Religione, ed il timore de' Dei, persuaso che uno spirito penetrato da queste massime con difficoltà avrebbe potuto tracollare, ed indebolirsi.

6. Regolamento di Tullo Ostilio.

Il terzo Re Tullo Ostilio ebbe cura di ammaestrare la gioventù nelle armi, affinchè avesse potuto difendere i limiti del Regno con un coraggio marziale. Era questi un Principe ardito ed intraprendente, amante della guerra in maniera, che non pensò che ad ingrandire il suo Stato con nuove conquiste. In fatti tutto il tempo di sua vita stie-

[14] *Manut. de Leg. Rom. cap.* 2.

stiede in continue mosse per le guerre che ebbe a sostenere [15].

7. Anco Marzio. Dopo la di lui morte cadde la corona ad Anco Marzio, che si rese Padrone del Mare. Questo Principe applicato ad imitare le risplendenti virtù del suo Avolo Numa, istituì cerimonie Sacre, che preceder doveano le dichiarazioni di guerra. Invigilò alla sicurezza dell'altra riva del Tevere. Fortificò il Monte Gianicolo, ed aggiunse al Territorio Romano diversi luoghi, che tolse a' Vajentini [16].

8. Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco che fu il Quinto Re di Roma ebbe in pensiero di abbellire la Città con edificj sontuosi, ed aggiunse alla dignità reale quegli ornamenti che servono a renderla rispettosa [17]. La sua destrezza nella guerra, lo rese vincitor de' Latini, e de' Sabini, e di molte altre Città della Toscana, e la di lui abilità, fece che insegnasse a' Romani, secondo Tertulliano, la maniera di far le Statue de' Dei.

9. Servio Tullo. Servio Tullo suo Successore fece una nuova divisione del Popolo, ed un diverso stabilimento di Curie, e di Centurie [18], e venne a tassare con proporzione ciascuno

per

[15] *Dion. Halic. III.*
[16] *Manut. de Civ. Rom. Glandorp. Reg. Rom. Famil. Panvin. de Civ. Rom. Ab.*
[17] *Dion. Halic. III.*
[18] *Id. Lib. IV.*

per le pubbliche spese. Egli accrebbe anche Roma con rinchiudere nel suo recinto il Monte Quirinale, l'Esquilino e 'l Viminale. Finalmente il suo Regno di 44. anni terminò con molta disgrazia, essendo stato ammazzato dal suo Successore ad istigazione della propria figliuola Tullia, la quale affrettandosi poi di andar a riconoscere il marito per Re, passò col carro sul corpo di suo Padre (19).

10. Tarquinio superbo.

In tal guisa cominciò il Regno dell'ultimo Tarquinio, che per la sua condotta altiera, e tirannica verso i proprj Sudditi, fu contradistinto col sopranome di *Superbo* [20]. Attribuendosi egli un potere dispotico, giudicava arbitrariamente tutte le cause, che erano portate avanti a lui, e non aveva altra guida, che la propria passione e capriccio. Quindi sotto il suo regno, le stragi, le crudeltà, gl'omicidj, e le altre scelleraggini presero molto piede, e si accrebbero al maggior segno. Questi atti d'inumanità accompagnati dall'odio de' Romani verso i di lui figliuoli per la violazione della celebre Lucre-

[19] Si vuole che fu tanto l'orrore di questa scelleraggine, che i cavalli del suo carro non volevano passare sul corpo del Defonto. *Flor. lib. 1. cap. 6.*

[20] *Quid nunc Tarquinii fractas juvat esse secures,*
Nomine quem simili vita superba notat?
Propert. III. 11. 47.

crezia [21], fece loro risolvere di scuotere il gioco della tirannia. In fatti formatosi una congiura fù egli scacciato da Roma 244. anni dopo la di lei fondazione, e si stabilì la Repubblica.

II. Stabilimento della Repubblica

Coloro che n'ebbero la principale autorità furono due personaggi scelti annualmente, e distinti col nome di *Consoli*. Si confer-

[21] Il fatto di Lucrezia è molto noto. Questa pudica Dama, moglie di Collatino essendo stata sorpresa nella sua Camera da Sesto Tarquinio figliuolo del Superbo, che la minacciava di morte, se non acconsentiva a' di lui sfrenati desiderj, e poi gli avrebbe fatto trovare ammazzato uno Schiavo al fianco per far credere al marito che essi stavano uniti: ella per evitar questa infamia si lasciò violare. Ma non si fidò sopravivere ad una tale disgrazia, e dopo aver raccontato a suo marito e parenti ciocchè avea sofferto, si diede da se medesima la morte. Quest'azione è lodata da tutti gli Storici, ma biasimata da S. Agostino, il quale riflette, che questo fatto ha rapporto più all' infermità della vergogna, che all'amore della virtù della castità. *Poiche*, dice egli, *se ella era adultera, perche tanto lodarla? e se pudica perche ammazzarsi? lib.* 1. *cap.* 19. *Livius lib.* 1. *Valer. Mas. VI, cap.* 1.

ſervò ad eſſi l'autorità reale con tutte le prerogative, ed i contraſegni, che l'accompagnavano [22]. Quindi furono non ſolamente i motori, ma ancora gli amminiſtratori di tutti gli affari dello Stato, è governarono ſempre con un'alternativa autorità. Pubblicola uno de' primi Conſoli confirmò con una legge il dritto del richiamo al Popolo, e ſtabilì che niuno eſercitaſſe Miniſtero in Roma prima d'aver ricevuta la ſua autorità dal Popolo [23]. Il loro governo avrebbe avuto una continua ſuſſiſtenza, ſe non aveſſero troppo voluto eſtendere la loro autorità ad un eccesſo inſupportabile. Eſſendo eſſi divenuti gli oppreſſori della Patria induſſero i Plebei a quella celebre ritirata ſul Monte Sacro, donde non fù poſſibile richiamarli, ſenza prima accordare alcune pretenſioni favorevoli al pubblico bene. Si ſtabilirono a tale effetto i Tribuni del Popolo [24] che ſul principio moſtrarono una ragionevol condotta, ed avrebbero fatto a Roma godere una continua pace, ſe non aveſſero col tempo intorbidata la pubblica quiete col ridicolo zelo di volere ſtabilire i diritti del Popolo, diſtruggendo quelli de' Conſoli e del Senato. Queſt'auguſto Corpo compoſto de' più potenti di Roma, voleva che le ſue prerogative foſſero ſuperiori a quelle del Po-

po-

[22] *Cic. de leg. III. 7.*
[23] *Dion. Hal. V.*
[24] *Id. lib. VI.*

polaccio, e si viddero allora quelle tante scissioni ed infiniti mali, che portarono la totale rovina della Repubblica.

12. Cariche estraordinarie. Ebbe le sue interruzioni l'autorità consolare colla creazione de' Decemviri, Tribuni Militari, Triumviri, Dittatori ed altri Magistrati: cariche tutte estraordinarie, che furono d'un gran detrimento alla Repubblica fino allo stabilimento dell' Impero, che passò di nuovo tutta l'autorità ad un solo, sebbene vi fossero rimasti i Consoli.

13. Savio Governo di Roma. Fra queste peripezie, ed in questo stato di cose ebbe continuamente Roma Cittadini d'una prudenza, e d'una savìezza ammirabile, che la governarono al di dentro con somma esattezza. Si videro esempj riguardevoli di costanza nelle avversità, di coraggio, di generosità e d'amore verso la Patria. Si è per lo più ammirata una grandezza d'animo lontana dall' orgoglio, un economia senz'avarizia, ed un amor per la gloria senza menoma ambizione. Giunta al colmo della grandezza, fu la dominatrice di quasi tutta la Terra conosciuta. Nella polizia delle leggi, e nell' arte della guerra fu inimitabile, e si rese lo stupore e 'l modello di tutte le altre nazioni. Si sarebbe certamente mantenuta nel florido suo stato se non si fosse data in preda all'avarizia, all'ambizione, alla licenza, ed alla tirannia che dovè cedere finalmente al gran peso di se medesima, e perdere in un tempo la potenza e la gloria.

CAP.

CAP. I.

DE RE.

1. Autorità Reale. 2. Distintivi de' Re. 3. Loro elezione.

PEr lo spazio di 244. anni, che durò in Roma il governo de' Re, la loro autorità consisteva a mantenere in vigore tutte le leggi, e le costumanze: a giudicare le cause più grandi: unire il Senato, e riferire al popolo i di lui decreti [1], con far dare a' medesimi subito l'esecuzione. Essi convocavano ben anche le assemblee popolari, e nelle guerre aveano la maggior autorità, essendo al popolo soltanto riserbata la facoltà di dichiararle e di far la pace, quando lo giudicava a proposito (2). 1. Autorità Reale.

La dignità reale era contradistinta con que' fregi proprj a trarre il rispetto e la venerazione di tutti gli ordini di persone. Quindi i Re si servirono della Corona d'oro, dello Scettro, della Sedia Curule, della Veste guernita di porpora, e de' Littori co' fasci e colla scure. Non si è bastantemente diluecidato come era la Corona che portavano in testa: ma sappiamo che lo *Scettro* era d'avo- 2. Distintivi de' Re.

 rio

[1] *Dion. Hal. VII.* 38.
[2] *Id. ib.*

rio formato a guisa d' un *Asta*, nella sommità del quale vi era un' *Aquila*. Quest' antica insegna reale fu presa da' Toscani, e si denominava *corim*, o *quirim*, dal che Romolo fù detto *Quirino* (3). La Sedia Curule, *Sella Curulis*, fù presa anche da Toscani da Tarquinio Prisco (4), ed era parimente d' avorio (5). Si denominava *Curule* per esser situata nel Carro (6), dal quale si toglieva per portarsi in casa, o nel luogo ove si rendeva giustizia (7), Non si sa positivamente com' ella era formata. Alcuni vogliono che i piedi della medesima fossero stati curvi (8). Dalle medaglie però si vede che la Sedia veniva sostenuta da quattro piedi di leone (9), o altro animale, ed avea solo le sponde a spalliere laterali per appoggiarsi le braccia, ma

[3] *Proxima lux vacua est: ac tertia dicta Quirino.*
Qui tenet hoc nomen, Romulus ante fuit.
Ovid. Fast. II. 477.

[4] *Flor.* 1. 5. 6.

[5] *Quilibet hic fasces dabit, crepietque curule*
Cui volet, importunus ebur.
Horat. Epist. 1. 6. 53.

[6] *Gell. III.* 18.

[7] *Isidor. XI.* 20.

[8] *Plutar. in Mar. Fabric. ad Tit.* 11. *De Orig. Jur.*

[9] *Ursin. in Numis.*

ma non da dietro per le ſpalle ; tanto che nel Tribunale ſi ſituava vicino al muro per potervi ſtar comodo. La Veſte di porpora, o ſia la *Trabea* era una ſpecie di Toga (10) più ſtretta delle altre, aperta innanzi ſino alla cintura, e ſi ligava ſulla ſpalla ſiniſtra laſciando il braccio e la ſpalla deſtra da fuora. Il numero de' Littori era di dodeci (11) e precedevan loro co' faſci e colle ſcure. Queſto coſtume fù preſo anche da Toſcani (12) che ne furono gl' inventori. I faſci eran compoſti d'un mazzo di verghe, che ſolevano eſſere di olmo, (13) o pure di betula (14), e ſi ligavano tali faſci colla ſcure in mezzo.

Dopo la morte d'un Re ſi procedeva alla nuova elezione con alcune formalità deſcrittoci da Dionigi d'Alicarnaſſo. Dice queſto Storico, che il Popolo toſto, che il Re era ſpirato deferiva al Senato quella poteſtà neceſſaria per eleggerſi il Succeſſore. Il Senato preſcieglieva dal ſuo corpo alcuni membri, che denominava *Interregi*, e perciò quel tempo che ſi frapponeva dalla morte d'un Re all'elezione dell'altro diceaſi *Interregno*. Que- **3. Loro elezione.**

C 2 ſti

[10] *Dion. Hal.* II.
[11] *Liv.* I. 8.
[12] *Dion. Hal. V.*
[13] *Plaut. Aſin.* III. 2. 28.
[14] *Betula arbor eſt Gallica, mirabili candore, atque tenuitate, terribilis Magiſtratuum virgis. Plin. XVI.* 18. *XXV.* 8.

sti prescelti Senatori eleggevano un uomo probo e stimato universalmente da tutti. Poscia doveva essere confirmato, ed approvato dallo stesso Popolo e Senato per poter assumere il comando. Se mai l'elezione non si trovava favorita dagli Auspicj si procedeva ad una nuova, senza aversi riguardo alla prima, e questo costume di prendersi prima gli auspicj fu introdotto da Romolo (15).

CAP.

[15] *Defuncto Rege populus Senatui deferabat potestatem constituendæ, ad quam placeret, formam, Reipublicæ. Senatus Interreges creabat. Illi virum eligebant optimum, quem, sive ex indigenis esset, sive ex civibus, sive ex peregrinis, Regem constituerunt. Si ergo electum ab eis Regem Senatus probasset, populusque approbasset, & auspicia confirmassent, assumebat is imperium. Quod si horum trium aliquid deesset, alter nominabatur: & post hunc tertius, nisi in secundum liquidè hominum pariter, & deorum suffragia consensissent. Dionys. IV.*

CAP. II.

DEL SENATO ROMANO.

1. *Ordine Senatorio*. 2. *Numero di Senatori*. 3. *Loro qualità*. 4. *Distintivi*. 5. *Loro elezione*. 6. *Luogo ove collocavasi il Senato*. 7. *Sua autorità*. 8. *Da chi il Senato era composto*. 9. *Come si formava il Decreto*. 10 *Orazione Parenetica*. 11. *Decreto del Senato*. 12. *Leggi Senatorie*.

IL Popolo Romano era secondo l' avvisata distinzione fatta da Romolo diviso in tre ordini, cioè *Senatorio*, *Equestre*, e *Plebeo*. Ognuno di questi ordini avea i suoi Magistrati, ed i suoi interessi particolari. 1. Ordine Senatorio.

L' ordine *Senatorio* composto di persone le più consumate nella prudenza, e nella esperienza degli affari, era per conseguenza il più distinto, ed il più nobile. I Senatori furono chiamati *Senes* (1), che dinotava Vecchio, per essere di un età un poco avvanzata, e *Patres* per rispetto; sì per la cura che avevano degli affari, come perche erano i Padri del Popolo (2). Quest' ultima denominazione

C 3 ha

[1] Alcuni fan derivare la voce a *Sinendo*, perche nulla era giudicato in Senato senza il consenso di tutti i Senatori.

[2] *Plutarc. Quæst. Romol.* 38.

ha fatto dare a' loro discendenti il titolo di di *Patrizj*. Si aggiunse in appresso la voce *Conscripti*, che dinotava i Senatori aggiunti al primo numero, che fissò Romolo (3). Divenne in appresso un usanza in Senato di denominarsi i Senatori, *Patres Conscripti*, come per un segno di venerazione.

2. Numero di Senatori. Dopo che Romolo ebbe risoluto di formare il Senato, creò sul principio cento Senatori, che scelse dalle prime famiglie Patrizie per farne i suoi Assessori (4), con dar loro un' autorità generale sopra tutti i pubblici affari. Sotto Tarquinio Prisco ne furono aggiunti altri cento (5) denominati *Senatores minorum gentium*, per distinguerli dagli altri detti *majorum gentium*, che erano di una condizione più illustre de' primi. Questo numero crebbe a poco a poco col tempo, e giunse a tale eccesso, che ai tempi di Ce-

[3] *Dion. Hal. II.* 8. o secondo Sallustio ascritti al Catalogo de' Senatori, e come vuol Tito Livio, ascritti nuovamente dall'ordine de'Cavalieri al numero de'Senatori. *Liv. cap. 6. Sall. Cat. 6.*

[4] *Plut. in Rom.*

[5] *Liv.* 1. 35. Giunio Bruto uno de' primi Consoli l'accrebbe fino a 300, che durarono fino al tempo di Livio Druso. Silla ne stabilì un numero smisurato. *id.* 11. 1.

Cesare se ne contarono più di mille (6). Augusto lo ridusse a quello di seicento (7) che era il consueto, sebbene gl' Imperatori susseguenti non facendo alcun uso di un tale stabilimento, crearono i Senatori a lor talento, ed in quel numero che stimarono a proposito.

3. Loro Qualità.

Le qualità necessarie per entrare in Senato doveano esser molte. Si richiedeva prima di ogni altro la *Nascita* (8), come la più essenziale per lo decoro di quell' illustre congresso. Sotto i primi Re di Roma le sole famiglie Patrizie aveano l' ingresso in Senato: ma cambiò aspetto questo sistema colla mutazione de' dominj, e si viddero disprezzati gli antichi savj stabilimenti. Sotto la libera Repubblica allorche dominarono i Decemviri (9) ascesero all' ordine Senatorio anche i Plebei. La qualità *Equestre* (10) era il secondo requisito per quest' ordine, ma ancora questa venne a mancare per le guerre civili, ed i partiti dominanti, e s' introdussero

[6] *Cic. ad Att. lib.* 1. *Epist.* 14.
[7] *Sueton. Aug.* 35.
[8] *Dion. Hal.* III. 67.
[9] Cioè l' anno di Roma 302. e 56. anni dopo lo stabilimento della Repubblica. *Sigon. de Jur. ant. P. R. lib.* II. *cap.* 2.
[10] Livio la chiama *Seminarium Senatus. lib.* 43. *cap.* 61.

fero in Senato fino a figliuoli de' Liberti (11). Era necessaria l'*Età* (12), la quale positivamente non si sa dalla Storia. Per quello che si può congetturare doveva un Senatore almeno arrivare all'età di trent'anni, tempo in cui si otteneva la Questura, che era la prima Magistratura, o il primo grado di onore, e bisognava fra tanto che il Pretensore avesse dato luminose pruove del suo valore nella guerra, e della sua capacità negli affari civili. La *Rendita* era parimente un requisito necessario per lo decoro della carica. Questa si faceva ascendere alla somma di 800. Sesterzj (13), che sotto Augusto si accrebbe fino a 1200. (14). Questa somma non era propriamente una rendita annuale, ma l'intera sostanza o fondo del Senatore. E' vero che sembra troppo bassa, e diffuguale alla dignità Senatoria; ma era certamente sufficiente nel tempo, in cui fu stabilita per lo mantenimento d'un Senatore senza degradare il suo carattere con ricorrere a' mestieri, o ad arti sordide. Sul principio non fu stabilita rendita veruna; e siccome il principal magistrato si prendeva dall'aratro, così si riguardava

[11] *Liv. id. ib. e* IX. 45.
[12] *Tacit. XV.* 28.
[13] Cioè quasi ventimila scudi.
[14] Cioè quasi trentamila scudi. Vedi *L. Voluf. Mæcian. Distrib., & Balb. Mensor. de Asse.*

dava alla sola prudenza, e saviezza nel creare il Senatore [15]. Perciò non è maraviglia che i membri di quell'augusto Corpo morissero talvolta senza lasciar il necessario per i loro funerali; come accadde in persona del celebre Valerio Pubblicola Consolo, e prima Senatore, di cui si sa, che bisognò andar limosinando per poterlo sepellire [16].

La dignità Senatoria era freggiata di varj distintivi. Vestiva il Senatore una Tunica chiamata *Laticlavio* (17). Era questa molto lunga e larga, orlata tutta, e seminata di pezzi di porpora a guisa di chiodi, o di teste di chiodi. Alcuni però vogliono che gli ornamenti di questa Tunica non fossero, che fasce di porpora, con una delle quali si cingevano la vita. Portava alcune *Scarpe*, nella parte di sopra delle quali vi era ricamato un C. (18), in segno de' primi *cento* Senatori; e si distingueva nel Teatro con situarsi nel luogo detto *Orchestra* (19). Nelle Provincie si serviva de' Littori (20), ed era esente dalla giurisdizione de' Magistrati, ovunque

4. Distintivi.

[15] *Plin. Hist. Nat. Præfat.*
[16] *Eutrop. lib. 1. cap. 10.*
[17] *Tunica clavata*, o talvolta *Tunica recta. Græv. Præf. Tom. 6. Ant. Rom.*
[18] *Juvenal. VII. 192.*
[19] *Svetoni. Aug. 35. n. 1. Juvenal. III. 178.*
[20] *Cic. Epist. Fam. XII. 21.*

que si fosse trovato. Era la di lui persona talmente stimata, e rispettata, che non si usava avvanzar parola ingiuriosa nella di lui presenza, senza mettersi l'autore nel rischio di esser punito con rigorose pene. In somma non si poteva accusar di furto il Senatore senza commettere un delitto capitale.

5. Loro elezione. L'elezione de' Senatori apparteneva sul principio a' Re medesimi. Questo dritto passò in appresso a' Consoli, e finalmente a' Censori. Alcuni vogliono che i Suffragj del Popolo avessero influito alla loro promozione. Gli Storici su questo punto si contradicono nelle medesime loro opere, e per essere di diverso sentimento fra loro, ci si accresce maggiormente la difficoltà quando vogliamo dilucidare questa materia. Per quanto si può congetturare, la più probabile opinione sembra esser quella, che i Senatori fossero stati soltanto eletti da' Re, e poi da Consoli senza il suffragio del Popolo; sebbene uno Scrittore moderno (21) par che aderisca al sentimento che vi voleva il consenso o l'approvazione del Popolo. Sia come si voglia in tempo di necessità si creava un Dittatore, il quale doveva riempiere i posti vacanti in Senato

[21] Vedi l'Abate Vertot nella risposta al Milord Stanhope sulla Costituzione del Senato Romano, ed ancora la dissertazione di Middletton sul Senato Romano.

nato, come ne abbiamo un esempio nella persona di M. Fabio Buteone (22), che nominò in Senatori 187. Cittadini per la sensibile mancanza, che era succeduta in Senato dopo la battaglia di Canne.

Il Senato nel principio del di lei stabilimento era solito di convocarsi ne' Tempj, o in que' luoghi consacrati dagli Auguri (23). Si radunava ancora nelle Curie, come la Curia *Calabra* fabbricata per quel che si crede da Romolo (24), la *Ostilia* da Tullo Ostilio (25); ed in appresso in quella di Cesare, di Pompeo (26), o altra secondo i diversi bisogni della Repubblica. In due estraordinarie occasioni era solito tenersi il Senato fuori le Porte di Roma, o nel Tempio di Bellona, o in quello di Apollo. Nel Tempio di Bellona si radunava allorche si doveano ricevere gli Ambasciatori Stranieri; o quando si mandavano da' nemici per non farli entrare in Città. Nel Tempio di Apollo per dare Udienza a proprj Generali per qualche interesse, non essendo permesso a' medesimi entrar dentro le mura in tempo di loro commissione (27). Si radunava il Senato a suon

6. Luogo ove collocavasi il Senato.

[22] *Liv.* XXIII. 33.
[23] *Gell.* XIV. 7.
(24) *Macrob. Sat. cap.* 15.
(25) *Liv.* V. 55.
(26) *Svet. Jul. Cæs.* 80.
(27) *Liv.* 34. 43.

ſuon di Trombetta, ed era dritto de'Conſoli, de'Dittatori, Pretori, Tribuni, ed altri Magiſtrati, che aveano la Conſolar Poteſtà di convocarlo. Il tempo preciſo che ſi dovea tenere il Senato erano le Calende, o ſia il primo giorno di ciaſcun meſe: gl'Idi, o li nove, o tredici del meſe: e le None che erano i cinque, o ſette, ſiccome erano i meſi ne' quali cadea queſto numero. Se la neceſſità richiedea di tenerſi il Senato in altro tempo, ſi uſciva da un tale ſtabilimento. (28) Erano eccettuati però ſempre i giorni Comiziali, quantunque vi ſiano eſempj nella Storia di eſſerſi tenuti in ſimili giorni. (29)

7. Sua autorità.

Giudicava il Senato le coſe divine, ed umane: diſponeva del pubblico Teſoro, delle rendite, e di tutte le ſpeſe dello ſtato, (30) non eſſendo permeſſo a' Queſtori, che erano i pubblici Teſorieri, liberar ſomma di danaro ſenza il di lui conſenſo, fuorche a' ſoli Conſoli: nominava i Commiſſarj per far prendere l' informo de' delitti, che ſi commettevano in Roma, e nell'Italia: (31) ſpediva dal ſuo corpo medeſimo gli Ambaſciatori alle

(28) *Cic. Epiſt. fam.* 11. 1.

(29) Vedi *Joh. Sario Zamoſc. de Senat. Rom.* che ſcrive ſotto queſto nome Carlo Sigonio. *lib.* 2. 7.

(30) *Polyb. VI.* 11.

(31) *Id. ib.*

le Corti Straniere (32), e riceveva i loro: (33) dichiarava la guerra: avea la potestà di dar la salvaguardia a' denuncianti e fuggitivi: (34) accordava il trionfo: (35) permetteva ne' perigli della Repubblica, che i Consoli avessero fatto leva di Truppe: avessero mossa guerra, e si fossero servito di Cittadini, e di Socj a lor talento senza permesso del popolo: ed era finalmente del suo carico l'elezione dell'Imperatore, o sia il Generalissimo delle Armate.

Ora composto il Senato di tutti i principali Magistrati della Città. Alla testa del medesimo sedeano i due Consoli con sedili distinti, e più eminenti degli altri, (36) come i capi di quel corpo. Gli altri Senatori e Magistrati sedeano secondo l'ordine della loro anzianità, e sopra banchi differenti. Tra questi diversi ordini, si prescieglieva un membro distinto da tutti col titolo di Principe del Senato, *Princeps Senatus*, per conservare un' ombra del primo stabilimento fatto da Romolo, che prescieglieva un Capo in Senato in sua assenza. Questo titolo si dava a colui che leggevasi il primo 8. Da chi il Senato con composto.

nel

(32) *Cic. in Vatin.* 15.
(33) *Pascal. legat. cap.* 40.
(34) *Cic. ad Attic.* I. 17.
(35) *Panvin. de Triumph. cap.* 1.
(36) *Cic. in Cat.* 4. 1.

nel ruolo del Senato, (37) ed apparteneva a' Censori il prescegliérlo, dovendo essere di dignità Consolare, serio, di molta sapienza, e probità. Era dell'ispezione del Consolo, o di quel Magistrato, che avea radunato il Senato di manifestare le ragioni per le quali si era mosso a convocarlo. Si prendevano prima gli auspicj, essendo costume de' Romani dar principio ad ogni cosa cogli atti di Religione. (38) Esaminata bene la materia che si dovea discutere, si procedeva alla sentenza, o per meglio dire si formava il decreto.

9. Come si formava il decreto.

Il costume era d' interrogarsi prima il Principe del Senato; (39) ma fu poi dismesso in favore di qualche vecchio Consolare, a cui si voleva usare quest'onore; e ne' tempi più bassi della Repubblica si usava questo rispetto a' congionti, ed agli amici. Era solito però di seguitarsi nel votare quel costume intrapreso nel primo di Gennajo, il che durava poi per tutto l'anno. Cesare a tempo suo ruppe questa regola per favorir Pompeo, col quale avea formata parentela; poichè avendo sul principio interrogato Crasso, dovea tutto il tempo del Consolato seguitare il costume intrapreso. (40) Così si mutò in

(37) *Liv. XII.* 11.
(38) *Varron. de Ling. lat.*
(39) *Gell. XIV.* 7.
(40) *Sueton in Cæs.* 21.

in quel tempo questa prima regola. Quest' onore di sentire il primo sentimento con particolarità si estendeva a quattro, o cinque soggetti in appresso di dignità Consolare, e gli altri poi davano il loro parere, secondo la loro anzianità: (41) Colui che parlava si doveva alzare all'impiedi; ma se acconsentiva all'altrui opinione non si alzava. (42) Coloro che volevano seguire un parere, si portavano dalla parte di qualche Senatore, che si volea seguitare; il che ha dato luogo all'espressione di *ire, o pedibus ire in sententiam alicujus*, (43) o secondo alcuni ha dato anche la denominazione di *Senatores Pedarj*, (44) a coloro che mai parlavano in Senato, ma spiegavano il loro parere col portarsi laddove era il loro partito. Gabio Basso nelle sue note ad Aulo Gellio vuole, che una tal denominazione derivi dalla distinzione che certi Senatori aveano nel portarsi in Senato sopra alcuni Cocchi, in vece de' *Pedarj*, che dovevano andarvi a' piedi.

Nel mentre che si cominciava a votare quel Magistrato, che avea riferito, allorchè comprendeva l' inclinazione de' votanti verso qual parte potea trabbocare, prima che si ter- 10. Orazione Parenetica.

(41) *Cic. ad Att. l.* 13.
(42) *Epist. Fam. S.* 2.
(43) *Plin. Epist. VIII.* 14.
(44) *Gell. III.* 18.

terminasse di votare interponeva un' Orazione chiamata *Parenetica*, come usò Cicerone colla sua famosa quarta Catalinaria, che pronunciò prima che Catone avesse dato il suo voto; o pure s'inventavano delle superstizioni da coloro a' quali non piaceva il decreto, o si frapponeva un Tribuno che sotto varj pretesti procurava di distogliere i Senatori dalle loro opinioni.

11. Decreto del Senato. Per formarsi un decreto del Senato, o Senato Consulto, *Senatus Cons.*, era necessario l'opportuno numero di Senatori. (45.) Finora non si è dilucidato a quanto questo dovesse ascendere. Si crede che sul principio fossero bastati solamente cento Senatori, e par che questo numero era sufficiente, quando i Senatori erano trecento, ma un secolo dopo crescendo il numero a 500. C. Cornelio Tribuno della Plebe stabilì con legge il numero di duecento a formare il decreto. Silla par che fece lo stesso, il che si praticò fino ad Augusto che l'avrebbe a 400. (46) Stabilito il Senato Consulto, e steso il decreto, tutti coloro che erano stati d'un sentimento si portavano nel luogo detto *Tabularium* (47), e si firmavano sotto il decreto. Finito l'affare di quel giorno il Consolo, o il Magistrato che avea convocato il Se-

(45) *Liv.* 39. 18.
(46) *Dion. Cas. lib.* 54.
(47) *Capit. in Anton. Phil.* 20.

Senato, lo licenziava con questa formola. *Padri non vi è chi vi trattenga* (48).

Termino adunque questo Capitolo con far presente che per legge positiva, era proibito ad un Senatore allontanarsi da' confini dell' Italia senza un particolar decreto del Senato. Si credea che un di lui membro non avesse potuto avere altri affari altrove. Era anche proibito ad un Senatore prendere appaldi delle pubbliche imposizioni, acciocche non divenisse odioso al Popolo. Non poteva aver navilio in mare, che avesse contenuto più di trecento misure, o anfore (49), nè improntar danaro, che avesse passato i due mila assi (50). E in fine fu decretata la pena di dieci anni d' Esilio a que' Senatori, che avessero usata liberalità, o minacce al Popolo per ottenere le cariche primarie, o di maggior lucro. Tale era l' augusto Corpo del Senato Romano, che un Ambasciatore di Pirro paragonò ad un Assemblea di Re (51). **12. Leggi Senatorie.**

D CAP.

---

[48] *Nihil vos moramur P. C. Capitol. de Marc. Aurel.*

[49] Per la legge Claudia fatta dal Tribubuno Claudio l' anno di Roma 535. *Liv. 21. 63.*

[50] Per la legge del Tribuno Sulpicio l' anno di Roma *665. Plut. in Sill.*

[51] Quest' Ambasciatore fu il celebre Cinea. *Plut. in vit. Pyrr.*

CAP. III.

DELL' ORDINE EQUESTRE.

1. *Denominazione de' Cavalieri*. 2. *Loro istituzione*. 3. *Requisiti*. 4. *Insegne*. 5. *Qualità*. 6. *Loro Officio*. 7. *Cerimonie*. 8. *Principe della Gioventù*.

1. Denominazione de'Cavalieri. SUccedeva all'ordine Senatorio quello de' Cavalieri. Quest'ordine traeva la sua denominazione dalla voce *Eques*, da cui è derivato *Equestre*, che in Italiano suona Cavaliere. Si denominavano in questa guisa per essere i Cavalieri obbligati di combattere nelle guerre che la Repubblica intraprendeva, e per esser prescelti da' più illustri, e ragguardevoli Cittadini.

2. Loro istituzione. Romolo dopo aver dato sistema al suo Governo prescelse alcuni Cittadini delle migliori famiglie per servir nelle armate, e tra questi ne prese i più ben formati per la custodia di suapersona; e li distinse col nome di *Celeri*, dal loro primo Tribuno Fabio Celere, (1) e diede loro molte prerogative fino

[1] *Jul. Caes. Scal. Poet.* 1. *cap.* 22. o piuttosto deriva la voce dal Greco κελης, o dalla celerità in eseguire i di lui ordini.

no a farli ascendere al grado di Senatori. Furono distribuiti in tre Centurie, col nome delle quali si denominarono in appresso, come le Centurie *Ramnese*, (2) *Taziense*, (3) e *Lucerina*. (4) Il numero di costoro si accrebbe sotto i Re, e furono sempre di una somma utilità nella Repubblica.

Per entrare nell' ordine Equestre si richiedeva sotto la Repubblica l' *Età*. Il Cavaliere bisognava che avesse almeno 18. anni in sù (5). Si badava alla *Nobiltà*, come un secondo requisito, o almeno vi bisognava la libera condizione; il che non ebbe luogo sotto gl' Imperatori; poichè la dignità equestre passò fino a' figliuoli de' Liberti. (6) In fine si richiedeva la *rendita*, che ascender dovea alla somma di 400. mila Sesterzj. (7) 3. Requisiti.

D 2 Gli

[2] Si chiamava così da Romolo, poiche in essa Centuria erano radunati tutti i Romani. *Horat. de Art. Poet.* 342.

[3] Da Tito Tazio Re de' Sabini. In essa erano radunati tutti i Sabini.

[4] Da Lucumone Toscano. In essa erano tutti i Forastieri. *Ascon. in Cic.*

[5] *Dion. lib. LII.*

[6] *Sveton. Galb.* 14.

[7] Cioè 8000. scudi Romani: *Marzial. V. 26. Plin. Epist. 19. lib. 1. Horat. lib. 1. Epist. 1. v. 57.*

4. Insegne. Gli ornamenti addetti al grado di Cavaliere consistevano in una veste ornata di certe fettucce di porpora molto stretta ne' lembi, detta *Angusticlavio*: (8) un anello d'oro, (9) ed un Cavallo, (10) che ricevea da' Censori, o dal Comandante dell'Esercito in tempo di guerra. Il Cavallo che dinotava una militar funzione fu tralasciato coll'accrescimento del numero de' Cavalieri, e fu in appresso un semplice contrasegno d'onore. Furono ne' spettacoli parimenti distinti con situarsi ne' quattordici primi scalini per il privilegio loro accordato da Sesto Ottone Tribuno della Plebe. (11)

5. Qualità. Erano in Roma due qualità di Cavalieri. Gli *Urbani* che dimoravano in Città, dal numero de' quali estraevansi i Senatori; ed i *Rusticani*, perche abitavano nelle Città municipali d'Italia, e ne' Villaggi. (12) Tutti i figliuoli de' Senatori aveano la qualità di Cavalieri, siccome attesta Cicerone in occasione di Pompeo, il quale trionfò in

---

[8] *Ovid. Trist. IV. X. 35.*

[9] *Horat. Sermon.* II. 7. 53.

[10] *Liv. V. 7. Grav. Tom. I. Antiq. Rom. Praef.*

[11] *Liv. Epist. 99.* Questa legge fu promulgata l'anno di Roma *686*. Domiziano la rivocò. *Marzial. V.* 8. *e XIV.* 36.

[12] *Cic. pro Sex. Rosc. Amer.* 15.

in età non capace di esser Senatore, e lo chiama semplice Cavaliere, sebbene di famiglia Senatoria. (13)

Erano essi obbligati a militar nelle guerre della Repubblica: (14) a prender sopra di loro i pubblici appalti, o il riscuotimento di Tributi, che pagavano le Provincie. Questo carico gli fece mancar talvolta al loro dovere, poiche pagando una certa somma a' Censori si appropriavano tutte le riscussioni. Così i Gabellieri, o i Trafficanti erano ristretti tra il fiore di tutta la Nobiltà Romana. (15) I giudizj del Senato passavano ben'anche a Cavalieri per la legge di Sempronio; (16) ma questa perdè in breve in suo vigore. 6. Loro Officio.

[13] *Pro Leg. Manil.* 21.
[14] *Liv. XLII.* 61.
[15] *Cic. pro leg. Manil.* 7.
[16] Erano i giudizj ne' primi tempi in potere de' Senatori, e ciò durò fino all' anno 630. Sempronio volle che passassero all' ordine Equestre, e durò fino al 647. che fu promulgata la legge Servilia che ordinò il framischiarsi i giudizj de' Senatori co' Cavalieri, e fu osservato fino al 667. La legge Livia stabilì egual numero di Senatori, e Cavalieri ne' giudizj, e durò fino alla legge Plauzia, che nel 665. ammise co' Senatori, e Ca-

7. Cerimonia. Nel tempo ſtabilito dalle Leggi tutti i Cavalieri eran nell' obbligo di preſentarſi innanzi a' Cenſori per darvi conto della loro condotta, ed eran chiamati da un pubblico banditore. Giunti nel campo Marzio faceano la moſtra delle inſegne, e del Cavallo, che la Repubblica ſomminiſtrava loro. Le mancanze da eſſi commeſſe ſi punivano col privarli dell' anello e del Cavallo, e ſcacciarli dall' ordine equeſtre con renderli ſemplici tributarj. La negligenza uſata ſul Cavallo era punita coll' eſenzione del ſoldo chiamato *Æs hordearium*, che era la pena meno infama dinotata colla voce d' *Impolitia*. (17) Un' inſolente riſpoſta d' un Cavaliere nella riviſta che ſi fece ſotto la Cenſura di Scipione Naſica, e M. Pompilio fatta ſulla magrezza del ſuo cavallo, baſtò a farlo ſcacciare dall' ordine equeſtre. In ottimo

---

e Cavalieri alcuni della Plebe. Nel 673. la legge Cornelia volle che ritornaſſero a' Senatori i giudizj de' Cavalieri. La legge Aurelia nel 683. ſtabilì che giudicaſſero ſolamente i Cavalieri, Senatori, e Tribuni Erarj; e Ceſare finalmente rivocò tutto, e volle che i giudizj foſſero de' ſoli Cavalieri, e Senatori. *Hotoman. de Senat. & Sen. Conſul. II. 2. Manut. de leg. 15. Auguſt. de leg. in Sempronia.*

[17] *Gell. IV.* 12.

timo e ſuperbo arneſe ſi preſentò nel campo l' ardito Cavaliere, e ſeco conduſſe un cavallo molto cattivo, e maciato. E ſiccome era marca di diſſonore la negligenza uſata col cavallo; gli fù toſto domandato perche tanta differenza fra lui e 'l cavallo vi foſſe, eſſendo egli ſi graſſo, e quello tanto afflitto, e magro: riſpoſe con isdegno, ma con molta acutezza, che la ſua conſervazione dipendea da ſe ſteſſo, e quella del ſuo polledro dalla cura del Servitore. (18)

8. Principe della Gioventù.

Dall'ordine de' Cavalieri ſi preſcieglieva anche il *Principe della gioventù*. Era queſti un Cavaliere, che i Cenſori eleggevano nella riviſta del luſtro per metterlo alla Teſta della Nobiltà per le Feſte e per i Giuochi. Si mutava ogni luſtro, e doveva eſſere giovane. Sotto gl' Imperatori ſi ſtabilì di darſi queſto titolo ai ſoli eredi preſuntivi dell' Impero. (19)

[18] *Vedi l'Hiſt. de l'Accad. Royal. des Inſcript. Tom. 1. p. 84. Ed. Amſt.*

[19] *Tacit. lib. 12.*

C A P. IV.

DELL' ORDINE PLEBEO.

1. *Ordine Plebeo*. 2. *Avvocati e Clienti*. 3. *Creazione di Tribuni*. 4. *Autorità del Popolo*. 5. *Luogo ove esso radunavasi*. 6. *Suffragi*.

1. Ordine Plebeo. LA Plebe veniva a comporre il terzo ordine di tutta la Città. Sotto questo nome si comprendevano non solamente tutti gli Artigiani; ma benanche le persone distinte e per lo merito, e per l' abilità. (1) Sul principio i Plebei non potevano aspirare alle pubbliche cariche per esser riserbate alla sola Nobiltà. Col tempo si ebbe qualche riguardo per essi, ma con molta riserba, fintanto che fu stabilito espressamente di dividersi le cariche.

2. Avvocati e Clienti. Romolo avendo considerato le difficoltà, che si sarebbero incontrate da un popolo fiero, e bastantemente geloso di sua libertà, se

[1] La voce *Plebe* differiva dal Popolo, poichè con quest' ultima denominazione si comprendevano tutti i Cittadini numerandovi i Patrizj, ed i Senatori. Ma la Plebe comprendea i soli Cittadini. *Justin. Instit. de Jur. Nat.* §. *lex. August. de leg. Cap. III. e VII.*

ſe non aveſſe avuto parte al governo; procurò di annodare l' amicizia de' potenti col ceto più baſſo formando fra di loro un legame ſtrettiſſimo. Poſe i Plebei ſotto la protezione de' Patrizj e diede loro la facoltà di ſceglierſene alcuni per la propria difeſa, obbligando coſtoro (2) a dare a' Plebei quell' aſſiſtenza, e que' conſigli neceſſarj per lo mantenimento della loro quiete, e a difenderli dall' oppreſſione. (3) Queſt' atto d' obbligazione inculcato a' Patrizj per la difeſa de' Plebei, rendea indiſpenſabili coſtoro ad ajutare con reciprochi beneficj i loro Protettori. Quindi fu legge ſtabilita con rigoroſe pene, che i Protetti aveſſero pagata la rata di que' figliuoli, che erano preſi prigionieri da guerra, e ſi foſſero ſoccorſi nelle ſpeſe delle cariche, e degli impieghi. Così queſta ſcambievole beneficenza venne ad eſſer ſoggetta ad una legge ſevera, la quale ordinava a ciaſcun de' due ceti, che l' uno non ſi aveſſe potuto giammai dolere dell' altro in maniera tale che ſe mai il Protettore, o il Protetto aveſſe mancato al proprio dovere, foſſe permeſſo alla parte offeſa di poterſi ſodisfare da ſe medeſima con togliere la vita a colui, il quale era ſtato il mancante. (4) In queſta guiſa ſi formò il legame

[2] *Dion. Hiſt.* II. 9.
[3] *Plut. in Romol.*
[4] *Dion. Hiſt. II. Gell. v.* 13. XXIX.

game degli Avvocati, e de' Clienti. Un tale stabilimento forse un poco troppo contrario all' umanità, durò per lo spazio non interrotto di seicento anni, fino a Cajo Gracco, che cominciò ad indebolirlo. Lo stesso Romolo gratificò i Plebei di molti privilegj, ed accordò loro specialmente l' autorità di dare il voto negli affari pubblici, e di scegliere i magistrati dall' ordine de' Patrizj.

3. Creazion de' Tribuni. Sotto la libera Repubblica tutto il corpo della Plebe avrebbe forse seguitato a caminare sulle stesse traccie de' suoi Antecessori, e sarebbe vissuto colle stesse regole, e colle stesse leggi d' un tempo, se non avesse cominciato a sperimentare l' asprezza, e la prepotenza de' Grandi. Perciò essendo stata costretta alla dura necessità di porre in obblio que' rispetti ad essa dovuti, e movendo una sedizione, si ritirò sul Monte Sacro per ivi aspettar la creazione d' un Magistrato del medesimo suo Corpo, per poterlo difendere dall' oppressione de' Nobili. In fatti fra poco tempo si crearono i Tribuni (5), e si diede loro un' autorità illimitata, che fu l' origine de' grandi eccessi, e delle crudeltà che afflissero Roma. Una tale creazione diminuì la potenza Consolare una volta ristretta da Pubblicola, e fece diventar la Repubblica una specie di Democrazia, o di governo misto.

Così

[5] Cioè l' anno di Roma 260.

Così la Plebe che formava quasi la maggior parte del Popolo Romano avea un potere ed un autorità considerabile. Era l' arbitra di tutte le ricompense, e di tutti i gastighi: condannava a morte i Cittadini Romani, ed anche a pene pecuniarie: stabiliva ed arrogava le Leggi: deliberava sulla pace e sulla guerra: e decideva di tutte le alleanze, e tutte le convenzioni de' Popoli Stranieri. I *Plebisciti* eran tenuti in conto di leggi, e si paragonavano a' decreti del Senato. 4. Autorità del Popolo.

La Plebe unitamente col rimanente de' Cittadini si radunava per far tutte le decisioni e stabilimenti, per lo più nel Campo Marzio (*6*) situato fuori della Città fra la Strada Flaminia, il Tevere, e Roma. Ivi si faceano quelle Assemblee chiamate *Comizj*, delle quali discorreremo in appresso, che comprendevano i tre ordini di tutta la Repubblica, e si trattavano gli affari i più rilevanti, come la pubblicazion delle leggi; ed il giudizio di quelle cause, che doveano passare per appellazione al Popolo. Si deliberava della pace, e della guerra, e si faceva l' elezione di tutti i magistrati. 5. Luogo ove esso collocavasi.

Il Popolo si convocava con tre pubblicazioni continue di nove in nove giorni per dar tempo agli assenti di potersi trovare nel giorno stabilito. Si affiggevano i cartelloni ne' 6. Suffragi.

[*6*] *Cic. Epist. Fam. lib. 7.*

ne' quali era scritto il contenuto degli affari, che si doveano trattar ne' Comizj, affinchè ognuno avesse potuto esaminare le cose col tempo. Indi radunato nelle Assemblee o per Curie, o per Centurie, o per Tribù dava il suo voto ad alta voce, come si praticò fino all'anno 614. Da quel tempo in poi s'introdusse l'uso degli Scrutinj, o Tavolette, (7) che ciascuno buttava in un urna preparata a tal uso con quel voto che stimava. Allora fu facile a corrompersi, e s'introdusse ne' voti la venalità.

C A P. V.

DE' CONSOLI.

1. *Istituzione del Consolato*. 2. *Numero di Consoli*. 3. *Insegne*. 4. *Loro autorità*. 5. *Fine del Consolato*.

1. Istituzione del Consolato. LA prima dignità dopo il discacciamento de' Re, era il Consolato. Quest' illustre e supremo Magistrato fu istituito l'anno 244. (1) della fondazione di Roma, e trae la sua denominazione dalla voce *consulere*, per essere il Consolo quello, che deliberava de' pubblici affari (2).

Per

[7] *Cic. pro Mil.* 15. *Senec. de Ira* 2.*Cap.*7.
[1] *Liv. I.* 60.
[2] *Pompon. l.* 2. §. 16. *ff. de orig. Jur. Cic. de Orat. II.* 19.

Per un fine politico si stimò crearne due, affinche se un Consolo avesse voluto appartarsi dalla giustizia, e dal suo dovere, l' autorità e la soggezione del compagno, avesse potuto impedirlo. Quindi se prima della nuova elezione fosse venuto a mancar di vita un Collega, si sostituiva subito l' altro, chiamato *Suffectus*. (3) Durò questo numero anche sotto gl' Imperatori, i quali erano i primi a rivestirsi della dignità Consolare. 2. Numero di Consoli.

Ebbero i Consoli per contrasegno di distinzione le medesime reali insegne; come a dire la toga di porpora, la toga bianca, e la Sedia Curule, e d' avorio, unitamento colla Corona e lo Scettro. Sotto gl' Imperatori essendo maggiormente cresciuto il Fasto, si servirono della Toga dipinta, e de' fasci pieni d' alloro (4). Questi fasci composti di verghe eran portati da dodeci Littori (5), che precedevan loro con una scure nel mezzo, come le immagini di una giustizia arbitraria. Valerio Pubblicola con una legge stabilì, che l' onore di portarsi i fasci, fusse loro accordato un mese per cadauno, e riserbò la scure colla Corona, e lo Scettro per il solo Trionfo, e per le Provincie (6). 3. Insegne.

L'au-

(3) *Liv.* I. 60.
(4) *Lamprid. Alex. Sever.* 40.
(5) *Horat. Od. II.* 16. *v.* 9.
(6) *Dion. Hal. X.* 59.

4. Loro autorità. L'autorità e l'officio consolare andavan del pari con quello de' Re. Lo stesso Pobblicola (7) considerando l'eccessivo potere di questo Magistrato, procurò limitarlo, ed introdusse l'uso di appellare al Popolo de' decreti Consolari. Ad ogni modo rimase loro un'autorità molto grande, e quasi illimitata. Erono i Consoli i Capi del Senato e del Popolo; e ricevevano obbedienza da tutti i Magistrati, fuorche da' Tribuni del Popolo: aveano l'amministrazione della giustizia generale; e quella de' pubblici fondi: era di loro ispezione convocare il Senato, ed il Popolo quando bisognava: le leggi pubblicavansi in loro nome (8): ammetteano gli Ambasciatori all'udienza (9), presedevano all'elezione de' Magistrati della Repubblica: facevano la leva delle Truppe, e la nomina degli Officiali (10), che loro piaceva: ed era anche del loro carico la facoltà di dare i tutori (11), manumettere i servi (12), e condannare senz' appellazione in Campagna.

5. Fine del Consolato. Questo impiego sì eminente durava per lo spazio d'un sol anno. Si faceva l'elezione nel mese di Gennajo, ma prendevano il pos-

(7) *Liv. I. 26.*
(8) *Polyb. lib. VI.*
(9) *Cæsar. hist. Civ. III. 16.*
(10) *Cic. de leg. III. Polyb. VI. 24.*
(11) *Capit. in Anton. Philos. 10.*
(12) *Amm. Marcel. 22. 4.*

possesso nel mese di Marzo per un rispetto alla memoria di Romolo, che avea fatto cominciar l'anno da questo mese; e per dare ancor qualche tempo agli eletti di istruirsi degli affari della Repubblica. Talvolta entravano in esercizio nel mese di Gennajo, e l'elezione si facea nel mese di Agosto. Se vi era contrasto nell'elezione si aspettava per eliggere i Consoli; ma prima di dar loro il possesso, si chiamavano Consoli designati, ed in questa qualità entravano in Senato. Il Popolo a cui spettava l'elezione de' Consoli era quello che doveva sceglierli tralle famiglie Patrizie, o tra' Senatori, e faceva d'uopo che fossero d'un età giusta, cioè che almeno avessero passati gli anni quaranta, ed avessero dato saggio d'una vita molto morigerata. Un tale savio stabilimento non ebbe l'intero suo effetto, poiche nella creazione de'decemviri, cambiando aspetto le cose, cominciò anche a tracollare l'antico costume, e si viddero intrusi i Plebei nella dignità Consolare ad istigazione della Plebe. Dall' anno 244. fino al 302. i Patrizj goderono un tal Privilegio (13); ma da quel tempo in poi non vi fu più regola fissa nel Consolato, ed il primo Plebeo, che godette un tale onore fu Sesto Laterano (14). Sotto Silla, Cesare, ed altri illustri Romani si crearono i Consoli

[13] *Liv. III.* 33.
[14] *Liv. VI.* 42.

li per giorni, e per ore (15; il che diede a molti luogo di deriderli, e specialmente a Cicerone che con molta lepidezza motteggiò l'elezione di Caninio Rebilo creato Consolo da Cesare per mezza giornata; e perciò non ebbe difficoltà di dire, che la vigilanza di costui era stata si esatta in tempo del suo governo, perche non avea nè mangiato, nè dormito (16). Fù varie volte questo Magistrato interrotto colla creazione di altre cariche che oppressero la Repubblica, e fu sempre ristabilito, fino a tanto che cominciò a poco a poco a perdere il suo vigore, in maniera tale che sotto gl' Imperatori fu limitata l'autorità consolare, e venne totalmente a mancare sotto Giustiniano, il quale procurò abolirne la memoria, non avendo fatto goder di quest'onore, che al solo Belisario.

CAP.

[15] *Macrob. Satur. II. 3. Sveton. Jul. 76.*

[16] Plutarc. Vita di Cesare. Disse ben anche a suoi amici. *Togliamoci dal Timore che costui non esca dalla sua carica prima di farle il nostro complimento.* E di più. *Noi abbiamo avuto un Consolo d'una si strana severità, e si gran Censore, che sotto il suo Consolato alcuno non ha nè pranzato, nè cenato, nè dormito.* E un altra volta. *Caninio è pervenuto a far domandare sotto qual Consolato egli è stato Consolo.*

CAP. VI.

DE' PRETORI.

1. *Elezione de' Pretori*. 2. *Loro numero*. 3. *Insegne*. 4. *Autorità*. 5. *Editto*.

IL nome di Pretore non fu totalmente ignoto in Roma; poiche i Consoli n'ebbero sul principio i contrasegni, e n'esercitarono ben anche le funzioni (1). Ma la moltitudine degli affari e della gente cominciando a crescere in una maniera eccessiva, e la necessità, che i Consoli aveano di portarsi a comandar le armate in Campagna fece che si creasse un Magistrato particolare per far le cause de' Cittadini. Perciò si elessero i Pretori (2) a'quali si accordò prima un'autorità molto grande. 1. Elezione de' Pretori.

Nella prima istituzione della Pretura si stimò espediente creare un solo Pretore col titolo di *Praetor Urbanus*, e fu questi Spu- 2. Loro Numero.

 rio

[1] *Ascon. ad Cic. in Ver.* 14.
[2] La denominazione di Pretore viene dalla voce *præire*, andar innanzi, perche presedeva sul popolo tanto in pace nella distribuzione della giustizia, quanto in guerra nella condotta delle armate. *Cic. ad Heren. Varron. lib.* 4. *de Ling. Lat.*

rio Camillo (3). La sua incombenza si era di presedere agli affari de'Cittadini, e perciò stimavasi il più onorevole per essere anche il Collega de'Consoli (4). Aumentandosi poscia il numero de' Forastieri in Città, bisognò creare un secondo Pretore, chiamato *Peregrinus* (5), l'ispezione del quale consisteva a giudicare le cause de' Provinciali, e degli Stranieri. Un numero sul principio si proporzionato, crebbe in appresso, e giunsero i Pretori fino a quattro (6), quando furono ridotte in Provincie la Sicilia e la Sardegna, per giudicare i loro affari. Se ne crearono due altri dopo la conquista delle Spagne (7). Nel 561. si stabilì colla legge Bebia di crearsi quattro Pretori solamente (8), rimanendone due in Città, e gli altri spedirsi nelle Provincie, ma questa legge non fu gran tempo in vigore. Sotto Silla giunsero i Pretori ad otto (9), fra quali si trovò anche Cicerone. Ce-

[3] La sua elezione fu fatta nell'anno 387. della fondazione di Roma. *Liv. VI.* 41. e *VII.* 1.

[4] *Plin. Paneg. in fin.*

[5] Fu nell'anno 510. *Liv. Epit.* 19.

[6] Nell'anno 526. *Liv. Epit.* 20.

[7] Nell'anno 556. *l.* 2. *ff. de orig. jur.* §. 32.

[8] *Liv. XL.* 44.

[9] Nell'anno 672. Alcuni vogliono che fossero arrivati a dieci. *Lib.* 2. §. 32. *ff. de Orig. jur.*

Cesare li moltiplicò fino a dodeci (10). Augusto volle che fossero sedici; e Claudio diciotto, che chiamò *Prætores Fideicommissarj*. Questo numero fu diminuito da Tito, e ristabilito da Nerva (11). Marco Aurelio ne istituì un Tutelare (12), e Valentiniano e Marciano ne crearono tre (13). Giustiniano finalmente gli abolì tutti.

Le insegne pretorie erano la Toga pretesta, la Sedia Curule e sei Littori co' Fasci (14). Nel Tribunale ove i Pretori reggevano giustizia aveano vicino la lancia, e la spada, che erano i segni di giuridizione e di punizione (15). Vestivano la Toga di porpora in tutte le cause, ma usavano la bruna in quelle di morte. Tenevano de' Segretarj per il registro degli Editti, Sostituti, Assessori, ed Accensi. Questi onori unitamente coll' estensione di loro giurisdizione, ha fatto chiamare i Pretori da Tito Livio, i Colleghi de' Consoli. 3. Insegne.

In fatti essi facevano le loro veci, quando 4. Autorità.

E 2

[10] Nell' anno 707. *Dion.* 42.
[11] *L.* 2. §. 32. *eod. ff.*
[12] *Capitol. Vit. ejus.*
[13] *Valer. Max. L.* 1.
[14] *Appian. Alex. Syriac.* 95. Alcuni vogliono, che ne abbiano avuti due soli, ma la più probabile opinione è quella d'averne avute sei.
[15] *Tacit. Ann.*

do i Confoli erano affenti . Il carico loro maggiore era la pubblicazione de' giuochi, che fi davano nel Circo, come i Megalefi, i Florali (16), ed altri; ed efercitavano certe funzioni eftraordinarie, come di ricevere le rendite in mancanza de' Cenfori (17). La loro giurisdizione era molto eftefa: davano il poffeffo de' beni: nominavano i Giudici, arbitri, e tutori: indicavano le Ferie: aggiudicavano i beni a colui che ne avea ricevuto ceffione, o pure li facevano vendere. La loro forma di giudicare era molto breve, e terminavano le differenze col *Do*, *Dico*, *ed Addico* (18). Col *Do* s' intendeva la poteftà di dare il giudizio: col *Dico* fi dava la fentenza: e coll' *Addico* s' intendeva l' efecuzione.

5. Editto. I Pretori prima di cominciare ad amminiftrare il loro impiego, bifognava che affiggeffero un Editto ful Tribunale, col quale doveano dichiarare la maniera come avrebbero voluto giudicare nel tempo del loro efercizio (19), e fi faceva efaminare da' Tribuni del Popolo. Queft' Editto non obbligava il Succeffore ad offervarlo, e pubblicava egli l' altro, ogni qual volta non iftimava fervirfi del primo. Il Giureconfulto Salvio Giuliano fece

[16] *Juven. XII. 193.*
[17] *Afcon. ad Ver. 3. 50.*
[18] *Varron. De ling. lat. v. 4.*
[19] *Lib. 2. §. 10. de Orig. Jur.*

fece per ordine dell'Imperatore Adriano una collezione de' principali Editti che servir doveano di regola a' Pretori, e fu nominato l' *Editto Perpetuo* (20, dal quale forse quella parte della Giurisprudenza (21), che i Giureconsulti Romani si affollarono ad illustrare, ed ha servito in appresso per base e fondamento di quella che è a noi rimasta ne' libri di Giustiniano (22). Sotto gl' Imperatori la Pretura cambiò aspetto, e si redusse tutta ad un fumo, non essendo stato altro riserbato ad essi che la sola cura de' giuochi (23), e perciò Boezio con sommo spirito chiamò la Pretura *inane nomen, & Senatorj census, gravem sarcinam* (24).

[20] *Id. ib.* §. 7. *Instit. I. N. C. & C.*
[21] *L. Si quis* 10. *Cod. de Cond. indeb.*
[22] *Jac. Got. in prolog. ad Cod. Theod. cap.* I.
[23] *Juven. Sat. XI.* 103.
[24] *De Consol. Phil.* 3.

CAP. VII.

DEGLI EDILI.

1. Loro denominazione. 2. Numero d' Edili. 3. Edili Curuli. 4. Loro Impiego. 5. Edili Cereali.

1. Loro denominazione. TRasse questo Magistrato la sua denominazione dalla voce *ædes*, o *ab ædibus curandis* (1) per esser del suo carico la riparazione de' pubblici edificj, e la cura di vegliare al mantenimento del Tempio di Cerere, dove si depositavano i Plebisciti, o il Corpo delle ordinanze del Popolo (2).

2. Loro numero. In varj distinti tempi si crearono più sorti di Edili, poiche vi furono i *Plebei*, i *Curuli*, ed i *Cereali*. I Plebei si elessero nel tempo medesimo, che furono stabiliti i Tribuni della Plebe, cioè l'anno 260., e perciò furono denominati i Colleghi de' Tribuni. Essi giudicavano quelle cause del Popolo della loro ispezione, che da' medesimi gli eran commesse (3).

3. Edili Curuli. I Curuli tratti soltanto dal seno della Nobiltà, erano così denominati dalla Sedia Cu-

---

[1] *Varron. de ling. lat. IV. 14.*
[2] *Leg. 2. §. 20. ff. de Orig. Jur.*
[3] *Dion. Hal. VI. 90.*

Curule (4), e dalla Toga pretesta che essi aveano. Col tempo furono confusi co' Plebei, e si elessero scambievolmente (5).

L'Impiego degli Edili Curuli consisteva ad aver cura de' pubblici edificj, e degli Acquedotti: a riparare le terme, i bagni, e le cloache (6): a mantener nette le strade: a denunciar le donne scandalose (7): impedire gli eccessi de' giuochi: punir coloro che proferivan bestemmie: regolare i pesi, e le misure (8): provveder di grano e d'oglio la Città: impedir le frodi de' pubblici mercati: aver cura de' giuochi sollenni (9), come i Florali, que' del Circo, della Gran Dea, e de' giuochi Romani. Aveano l'ispezione della Tragedia e della Comedia, dovendo esaminar prima le opere che si rappresentavano. Davano degli spettacoli a loro spese (10): doveano dar il giudizio sopra i scritti che 4. Loro impiego.

 usci-

[4] Alcuni vogliono, che la voce *Curule*, derivi da *Currus*, carro sul quale questo magistrato era portato, seduto sulla sua sedia, o da *Curvus* perche i piedi della sua sedia eran curvati al di dentro.

[5] *Liv. VIII.* 1.

[6] *Dion. Hal. III.* 57.

[7] *Senec. De Vit. Beat.* 7.

[8] *Juven. X.* 101.

[9] *Cic. de leg. III.* 3.

[10] *Cic. de Offic.* II. 16. *e seq.*

uscivano. E finalmente i Generali d'Armata nel ritorno delle loro campagne eran nell'obbligo di dar conto agli Edili de'grani, e delle munizioni prese a'nemici; come de' Prigionieri a' Pretori, e del danaro a' Questori. Quest' impiego durò fino a' Tempi di Costantino, sebbene sia stato più volte interrotto. Coloro che doveano ascendervi, secondo Paulo Manuzio, ed altri, bisognava che fossero arrivati all'età di trentasette anni, ed era il gradino per ascendere alla Pretura, ed al Consolato.

5. Edili Cereali. I Cereali poi chiamati con questo nome perchè aveano la cura dell'annona, furono creati nell'anno 709. da Giulio Cesare (11). Furono detti Cereali dalla Dea Cerere come la Protettrice de' Grani, e delle Spighe. Essi erano prescelti sempre dal Corpo de' Patrizj.

C A P. VIII.

DE' TRIBUNI DEL POPOLO.

1. *Origine de' Tribuni*. 2. *Loro creazione e numero*. 3. *Rispetto*. 4. *Autorità*. 5. *Formola*. 6. *Loro fine*.

1. Origine de' Tribuni. L'Origine de' Tribuni, è bastantemente celebre nella Storia. Si sa che il Popolo Ro-

[11] *L. 2. §. 32. ff. de Orig. Jur.*

Romano ritrovandosi oppresso da' debiti per le continue militari spedizioni, ed essendo dalla legge astretto a rendersi servo del Creditore per poterlo sodisfare 1), stimò questa legge un' oppressione ed un' ingiuria che s' irrogava alla libertà de' Cittadini, e volle scuotere assolutamente un giogo si duro, ed insupportabile. Più volte ne fece egli sentire le sue lagnanze al Senato, il quale non sapendo a che risolversi, andava investigando espedienti, che avessero potuto tenere il Popolo occupato, senza dargli campo di poter pensare a questo troppo interessante punto: quando all' improvviso uscì in campo un certo Sicinio Belluto che co' suoi consigli, e sotto la sua condotta trasportò la moltitudine de' malcontenti sul Monte Velia tre miglia distante dalla Città di Roma, che poscia denominossi il Monte Sacro (2) per ivi aspettare l'elezione d'un Magistrato, che avesse abbracciata la difesa del Popolo.

Dopo varie deliberazioni si pensò alla fine sodisfare alle domande d'un Popolo sollevato, e capace di commettere ogni spezie di eccesso in tempo di sedizioni. Quindi si elessero due Tribuni della Plebe in un Assemblea di Comizj Curiati, che erano propriamente le Assemblee dove il Popolo si univa per Curie; ed i primi ad essere ammessi

2. Loro creazione e numero.

[1] *Lib.* II. 23.
[2] *Id. ib.* 32.

messi al Tribunato furono Giunio Bruto, e lo stesso Sicinio autore della sedizione (3). Il primo affettava il cognome di Bruto quantunque di altra famiglia, per una ridicola vanità di paragonarsi a quell' illustre Patrizio, e di passare per il secondo liberatore di Roma. Sicinio era un ambizioso Plebeo; ma di grande abilità, seminator di discordie, che procurava di far la sua fortuna tra le turbolenze dello Stato. Questi furono i primi due Tribuni creati l'anno di Roma 260, e trassero la loro denominazione o dalla elezione per Tribù, come sostengono alcuni; o come affermano altri da' loro servigj precedenti fatti alla testa delle Legioni, i capi delle quali si denominavano *Tribuni* (4). Nell'anno 283. colla legge Pubblilia se ne crearono tre altri; sicche furono cinque (5), e nel 297. si accrebbero fino a dieci sciegliendosene due per classe (6). Per istituto doveano sempre eleggersi da Plebei, e talvolta fino dal minuto Popolaccio: ma quest' ultimo costume si abolì, e fu stabilito di prendersi da più eminenti tra' Plebei.

3. Rispetto. Colla creazione de' Tribuni diede Roma altro aspetto al governo; poiche frenandosi maggiormente la potenza consolare altra volta

[3] *Liv. id. ib. 33.*
[4] *Vos. Lex. Etimol.*
[5] *Liv. II. 33.*
[6] *Cic. pro Corn.*

ta ristretta da Pubblicola, divenne una Democrazia, o almeno un governo misto. Questi novelli magistrati per imprimere un alta venerazione; ed un rispetto religioso al Popolo, presero la qualità di *Sacrosanti* (7). Promulgarono essi una legge, colla quale si proibiva sotto rigorose pene usar termine ingiurioso, od offensivo nella loro presenza, obbligando il popolo a giurare di non mai abolire una tal legge. Perciò non ebbero contrasegni esteriori di dignità (8), se non un semplice Sargente, detto *Viator*, che precedeva loro. Quest'autorità senza esteriore contrasegno, ha dato motivo di credere ad alcuni, che i Tribuni non eran nell'ordine degli altri Magistrati Romani (9).

Consisteva il loro dovere a decidere le differenze de' particolari plebei: a cassare i decreti del Senato, o de' Consoli, quando non sembravano giusti; ed aveano perciò un ispezione generale sopra tutti i pubblici Magistrati, fuorche sul Dittatore (10). Le loro Porte bisognava che fossero aperte ad ogni specie di persone, tanto di giorno che di notte in segno di una esatta vigilanza (11). Era la loro Sede sopra una specie di banco fuo-

4. Autorità.

[7] *Liv.* II. 33.
[8] *Plut. Quæst. Rom.* 80. *op.* 283.
[9] *Id. Coriol. Vit.*
[10] *Liv.* II. 33.
[11] *Plut. loc. cit. Dion. Hal. lib.* 8.

fuori del Senato, e poscia si trasferirono dentro il Palazzo per gl' incomodi, che vi soffrivano.

5. Formola. La formola della quale facevano uso nell' opporsi a' decreti del Senato, era quella di *Veto* (12), che vuol dire, *Io mi oppongo*; la quale scrivevano sotto i medesimi decreti, quando sembravan loro contrarj alla libertà del Popolo; ed aveva una tal formola una forza sì grande, che non si osava contradire alla loro proibizione senza esporsi a pene pur troppo rigorose. Si sottoscrivevano colla lettera *T.* (13) semplicemente, che dinotava *Tribuni*. Quest' autorità illimitata era però ristretta dentro le mura di Roma, o al più un miglio distante dalla Città. Non era loro permesso allontanarsi da Roma un sol giorno se non in tempo delle Ferie Latine (14), affinchè si avessero potuto trovar sempre pronti alla difesa della Plebe.

6. Loro fine. Tali Magistrati non si eleggevano nel principio dell' anno, come si praticava nelle altre cariche; poichè essendo stati i primi Tribuni eletti a' 10. di Decembre, così seguitò in appresso. E siccome la loro elezione si faceva per Tribù, così essi aveano un privilegio particolare solamente alla loro carica, cioè il dritto di potere i Tribuni eletti nel gior-

[12] *Liv. VI.* 35.
[13] *Valer. Maf. II.* 2. *e* 7.
[14] *Dion. Hall. VIII.* 87.

giorno dell'elezione nominare i colleghi, che doveansi terminare di eleggere per formare il numero prescritto, quando il Popolo non si accordava all'elezione degli altri. Questo dritto si chiamava *Cooptazione*, ma durò fino all'anno 305. di Roma, essèndosi vietato colla legge Trebonia, la quale stabilì, che il Tribuno che presedeva all'elezione fosse obbligato d'assistere fino al numero prefisso (15). Sembrava che fossero stabiliti per impedire le oppressioni de'miserabili; ma durò troppo poco questa loro moderazione: poichè col tempo rivolgendo le loro mire a cose sublimi, e grandi, crebbe in loro un ambizione, che fu la rovina della Repubblica. Entrarono in concorrenza co'primi magistrati, e sotto il pretesto di assicurare la pubblica quiete e la libertà del Popolo, altro pensiero non ebbero che distruggere l'autorità del Senato. Quindi i Patrizj riguardando questa autorità illimitata s'impegnarono di ascendere al Tribunato, e si fecero adottare da'Plebei (16), e sotto una tale adozione, commisero una quantità innumerabile di estorsioni. Cominciò a mettersi freno alla loro dignità, quando si stabilì che un sol voto contrario nelle loro deliberazioni (17), facesse che non avessero il

[15] *Liv. III.* 1.
[16] *Sveton. Jul.* 20.
[17] *Liv. VI.* 34.

il loro vigore ; ed una tale unione di voti, necessaria ne' giudizj de' Tribuni, ritardò varie volte il corso del loro eccessivo potere, essendo una delle politiche de' Patrizj guadagnar qualche Tribuno per frenar i disegni cattivi degli altri. Silla avendo oppressa la Repubblica colle sue armi, diminuì l'autorità de' Tribuni (18), non ancor suppressa, ed interrotta. Cotta la rimise nel suo piede [19], e durò fino a Giulio Cesare; ma d'Augusto in appresso la potestà *Tribunizia*, rimase a' soli Imperatori (20), sebbene si elessero i Tribuni. Sotto Nerva e Trajano, questa dignità non fù altro che un vano nome, ed una sol ombra (21), e durò fino a Costantino, non facendone la Storia più menzione. Il loro impiego durava un sol'anno,

CAP.

[18] *Dion. Hal. V. & ult.*
[19] *Ascon. in Cic. Orat. pro Corn.*
[20] *Sveton. Aug. 27. Tac. An.* III. *56.*
[21] *Plurimum refert quid esse Tribunatum putes: inanem umbram & sine honore nomen. Plin. Epist. I. 23.*

CAP. IX.

DE' QUESTORI.

1. Origine della Questura. 2. Questori Urbani. 3. Provinciali. 4. Loro distinzione e numero,

SI crede che l'origine della Questura sia molto antica (1), attribuendosene a Romolo ed a Numa l'invenzione (2). Non v' ha dubbio però, che sotto il terzo Re di Roma erano di già introdotti i Questori, e che i Re medesimi ne faceano l'elezione. Traevano la loro denominazione dalla voce *quærendo* (3), perche riceveano ciocche era dovuto al Fisco. 1. Origine della Questura.

Quest' officio si poteva esercitar prima degli altri, non essendovi età determinata, ed i giovani vi erano ammessi dall'anno ventisettesimo in poi (4). Dopo il discacciamento de' Re colla promulgazione d'una legge, Valerio stabilì un' Erario o Tesoro pubblico, nel Tempio di Saturno, e fece che il Popolo creasse due Questori o Tesorieri (5), chia- 2. Questori Urbani.

[1] *Leg. unic. ff. de Off. Quæst.*
[2] *Jul. Gracchanus de Potest. lib. 7.*
[3] *Varron. de ling. lat. lib. IV.*
[4] *Rosin. Ant. Rom. lib. VII. 22.*
[5] *Plut. Vit. Puplicol.*

chiamati *Urbani*. Costoro oltre la custodia del pubblico tesoro (6), aveano ancora quella de' drappelli, ed insegne militari (7). Vendevano il bottino (8): davano l'alloggio agli Ambasciatori, e li conducevano fuori di Città (9): ricevevano il giuramento da' Generali d'Armata sul numero de' prigionieri per poter ottenere il Trionfo (10), ed aveano tanti altri privilegj, che riputavasi il loro impiego capace di giugnere agli onori più grandi della Repubblica.

3. Provinciali. Vi erano i Questori *Provinciali*, i quali dovevano accompagnare nelle Provincie i Consoli, o i Pretori: fargli fornire il necessario per il loro mantenimento (11): ricevere il pubblico fromento: vendere le prede fatte agli nemici (12): osservare se si dovea qualche cosa alla Repubblica; e tener in deposito il danajo per le paghe delle Truppe (13).

4. Loro distinzione e numero. Essi aveano i Littori allorche il Pretore era assente (14); il che non si accordava agli Urbani. Questa carica di sommo onore

(6) *Ascon. ad Ver.* III. 4.
(7) *Liv.* III. 69.
(8) *Gell.* XIII. 24.
(9) *Plut. Quæst. Rom.* 24.
(10) *Val. Mas.* II. 8. 1.
(11) *Lips. de Mag. Rom.* II. 2.
(12) *Plaut. Bacch. IV. IX.* 107.
(13) *Sveton. Jul.* 7.
(14) *Cic. pro Planc.* 41.

re, perche conduceva al Consolato sotto gl' Imperatori si suppresse, e si ristabilì varie volte (15). Il numero de' Questori, fu sul principio di due, indi di cinque, e finalmente giunse ad otto. Silla l'accrebbe fino a venti (16), concedendone uno per Governatore di Provincia, e sotto Cesare contavasene fino a quaranta (17), che servivano nelle armate. Nacque in appresso un altra specie di Questori detti *Candidati Principis*, *vel Augusti* (18) i quali leggevano in Senato le lettere del Principe; e furono istituiti dagli Imperatori.

CAP. X.

DE' GIUDICI CRIMINALI.

1. *Triumviri Capitales*, 2. *Triumviri Monetali*. 3. *Notturni*. 4. *Triumviri Valetudinis*, *Viales*, ed *altri*.

Vi erano in Roma alcuni Magistrati particolari, detti *minori*, i quali aveano la ispezione delle carceri, delle monete, ed altro. Tali erano i *Triumviri Capitales*, chiamati anche *Tres viri*, o *Treviri Capitales*, de' 1. Triumviri Capitales.

F

(15) *Tac. Ann.* 13. 29.
(16) *Tac. Ann.* 11. 21.
(17) *Dion.* 43. *p.* 156. *ed. reg. A.* 1548.
(18) *Leg. un. ff. de Off. Quæst.*

de' quali fa menzione il Giureconsulto Pomponio (1). Costoro aveano la custodia delle carceri, e de' luoghi, dove si condannavano i rei per iscavare le pietre, dette *Latomiæ*: facevano eseguire le pene sopra i colpevoli, e solevano assistere anche alle torture, che si davano loro. Furono istituiti secondo l' opinione d' Onofrio Panvinio, e Uberto Goltzio ne' loro Fogli l' anno CDLXV.

2. Triumviri Monetali. I *Triumviri Monetali* (2) soprintendevano alle monete, ed era di loro ispezione farne battere, quando ve n' era necessità.

3. Notturni. Vi furono ancora i *Notturni*, de' quali non si sa il tempo della loro creazione. Essi invigilavano agli incendj della Città (3), e giravano sempre la notte per vedere se succedesse qualche danno per il fuoco (4).

4. Triumviri Valetudinis &c. La Storia fa menzione de' *Triumviri Valetudinis*, *Quatuorviri Viales*, ed altri consimili. I primi si suppone che fossero eletti in tempo di peste per soccorrere la gente negli estremi bisogni. Gli altri facevano accomodare, e riparare le strade e le muraglie. Da' Triumviri *Monetali*, *Capitali*, *Quatuorviri Viales*, *e Decemviri*, si componeva quel Collegio de' *Vigintivirorum* de' quali fa menzione.

(1) *ff. de Orig. Jur.*
(2) *Cic. Epist. ad Treb.*
(3) *Val. Max.* 8. 1.
(4) *Plaut. Amph. A.* 1. *G.* 1. 3.

ne Tacito (5). E ſiccome quaſi veruna menzione di queſti ne fa la Storia; così da'loro nomi ſi va ad argomentare qual poteva eſſere il loro impiego.

CAP. XI.

DE' MAGISTRATI STRAORDINARJ DEL DITTATORE.

1. Denominazione del Dittatore. 2. Sua elezione. 3. Sua autorità, e fine. 4. Luogotenente, e ſua iſpezione.

LA denominazione di Dittatore derivava dalla voce *dictando* (1), per ragione, che queſto Magiſtrato avea un comando illimato, e non dava delle ſue azioni conto veruno ad altri. Si diſtingueva anche col pompoſo titolo di *Magiſter Populi* (2), o *Prætor Maximus* (3). 1. Denominazione del Dittatore.

Si creava queſto Supremo Magiſtrato ne' tempi più ſcabroſi della Repubblica, e propriamente allorche vi era qualche apparenza o di una naſcente ſedizione, o di una guerra ſtrepitoſa. Per riparare i moti e le ſedizioni ſi conferiva ad un ſolo l'autorità illi- 2. Sua elezione.

F 2 mi-

(5) *Ann. 3. c. 29.*
(1) *Dion. Halic. V. 73.*
(2) *Cic. de leg. 3.*
(3) *Sænec. Epiſt. 108.*

mitata; e le Magistrature perdevano fra questo tempo il loro potere, fintanto che il Dittatore avesse deposta la sua carica. Avea egli la facoltà assoluta di far la guerra o la pace (4), come lo stimava a proposito. Par che sul principio non era così frequente l'elezione d'un Dittatore, ed in casi estremi solevasi questi creare; ma in appresso fu più frequente il sistema di crearsi i Dittatori, e per ogni menomo accidente si ricorreva subito ad un tale espediente. In fatti nello stabilimento del Senato (5), nel tempo che si tenevano i Comizj (6), nella istituzione di nuovi giuochi (7), ne' timori di peste, di carestia, o di guerra, subito si eleggeva un Dittatore. Ed allorche i Romani faceano la ridicola cerimonia di ficcare nelle pareti del Tempio di Giove Capitolino, un chiodo in tempe di peste, anche creavasi questo Magistrato. Quest'atto di Religione, o questa superstiziosa cerimonia, nasceva da un' antic suppoſizione, o da una legge, che comandava di mettersi un Chiodo in quel Tempi negli Idi di Settembre (8). I Romani pose ro in vigore questa legge, e mettevano i Chiodo nella muraglia verso la destra de Tem-

(4) *Dion. Hal. V.* 74.
(5) *Liv. IX.* 26.
(6) *Id. IX.* 7,
(7) *Id. VII.* 28.
(8) *Liv. IX.* 3.

Tempio di Giove, nella parte, dov'era situato il Tempio di Minerva. Perciò si creava il Dittatore, ed erano i Consoli, chè lo nominavano col consenso del Senato (9). Largio Flavio del Corpo della Nobiltà fu il primo a goder quest'onore, e la sua elezione accadde nell'anno 252. (10). Tra Plebei fu Marcio Rutilo, il quale fu eletto molto tempo dopo, cioè nell'anno 397. (11).

La carica illustre del Dittatore sopprimeva come abbiamo detto, l'autorità di tutte le altre Magistrature, fuor chè quella de' Tribuni del Popolo (12). Potea egli a suo arbitrio far la pace e la guerra: licenziare e far leva di Truppe senza darne conto alla Repubblica: dovea sedare le rivoluzioni, e riparare a tutti gl'inconvenienti che poteano avvenire. Era al Dittatore stabilito il tempo dell'esercizio, e le leggi non gli permettevano di poter uscir dall'Italia col comando. La Storia riferisce con meraviglia che sotto la libera Repubblica siasi una sol volta accordato la grazia al Dittatore Atilio Calatino che per una urgente necessità, bisognò che fosse uscita dall'Italia (13). Neppure potea egli montare a Cavallo se non per an- 3. Sua autorità e fine.

(9) *Liv.* II. 18,
(10) *Id. ib.*
(11) *Id. ib.* 28.
(12) *Polyb.* I. 11. 87.
(13) *Liv. Epist.* 19.

dare alla guerra, e per un rispetto al celebre Fabio Massimo fu conceduto un tale onore (14). Bisognava un decreto del Senato per poter far uso del pubblico denaro. La dignità veniva poi contradistinta con quello splendore corrispondente alla suprema autorità. Il Dittatore compariva in pubblico con 24. Littori che lo precedevano co'loro fasci, ed avea tutte le insegne de' Consoli e Generali (15). Il tempo del Governo era limitato a' soli sei mesi, affinche non si avesse il Dittatore potuto abusare di sua autorità, e convertirla in Tirannia. Cominciò questa carica con una somma moderazione, e Largio che fu il primo ad esserne investito lasciò a' Successori un esempio ammirabile di prudenza e di umanità, perche in tempo del suo governo non s'intese verun Cittadino nè ucciso, nè mandato in esilio (16). E sebbene per lo spazio di 300. anni e più fino a Silla, la Repubblica fu esente da stragi, e crudeltà, non essendosi alcuno abusato di sua au-

(14) *Plut. Vit. Fab. Mas.*

(15) *Polib. lib. 3.*

(16) *Dictaturam deposuit (Largius) nemine civium à se occiso, nec pulso in exilium, nec aliis gravibus malis involuto. Id exemplum omnes postea Dictatores pari æmulatione secuti sunt usque ad ætatem ab hac nostra tertia. Dion. Hal. V. 77.*

autorità, pure da questo Romano in poi si convertì in vera Tirannide per le proscrizioni, e crudeltà che fece, essendosene investito per tutto il tempo di sua vita (17), seguitato da Giulio Cesare, che fu l'ultimo Dittatore.

DEL LUOGOTENENTE.

Tosto che era eletto il Dittatore si doveva scegliere un Luogotenente, il quale fosse stato o Consolo o Pretore. Si denominava *Magister Equitum* (18), perche aveva l'ispezione della Cavalleria, e comandava quel Corpo di milizia, che gli era assegnato. Il suo dovere era di far le veci del Dittatore in sua assensa, ed era soggetto al medesimo, allorche si trovava presente. Aveva le insegne del Pretore, cioè la Toga pretesta ed i sei Littori co' fasci. Fabio Buteone fu il solo che non iscelse Luogotenente nella sua dittatura. Antonio suppresse questa dignità, ed Augusto la disprezzò totalmente (19).

5. Luogotenente e sua ispezione.

(17) *Lucius Cornelius Sylla primus & solus acerbè crudeliterque ea usus est; ut tum primum sentirent Romani, quod superioribus temporibus ignoraverant, dictaturam esse Tyrannidem. id. ib.*

(18) *Dion. Hal. V. 75.*

(19) Vedi l'Abate Couture *Hist. Crit. Dict. Rosin. Ant. Rom. lib. 7. cap.* 18.

CAP. XII.

DE' CENSORI.

1. *Origine della Censura*. 2. *Elezione e numero de' Censori*. 3. *Loro durata*. 4. *Loro dovere*. 5. *Loro funzione*. 6. *Fine*.

1. Origine della Censura. La Censura era stimata una carica di somma considerazione, ed onore per l'autorità, che i Censori aveano di gastigare i perversi costumi di cadauno. Questa Magistratura sembra istituita sotto il Sesto Re di Roma Servio Tullio (1), il quale stabilì il Censo, o sia la numerazione de' Cittadini. I Consoli l'esercitarono per qualche tempo (2); ma crescendo in appresso gli affari nella Repubblica, e le continue guerre richiedendo spesso la loro presenza, si venne a trascurare una tal numerazione per lo spazio di 17. anni, in maniera tale che fu necessario crearsi un Magistrato particolare, che ne avesse l'incombenza.

2. Elezione, e numero de' Censori. Nell'anno adunque 310. di Roma essendo Consoli M. Geganio Macerino, e T. Quinzio Capitolino si scelsero due Patrizj per questa

[1] *Sigon. De Ant. Jur. P. R. lib.* I 14. *cap.* 9. §. 1.
[2] *Liv.* 3. 3.

sta funzione, e la Censura rimase a tale effetto per la sola Nobiltà (3). Ma nel 402. anche i Plebei ebbero parte a quest' impiego, ed il primo fu Marcio Rutilo, l' istesso che aveva anche goduta la Dittatura. Così seguitò in appresso, e talvolta due Plebei uniti ebbero quest' onore, sebbene uno in ogni elezione ve ne dovesse essere (4).

3. Loro durata.

Quest' impiego durava per lo spazio di cinque anni (5), e Mamerco Emilio lo restrinse ad un sol anno e mezzo. Se n'eleggevano due d'una virtù, e insigne probità, ed erano per lo più Consolari. Aveano tutte le insegne Senatorie, fuorche i Littori, e la loro autorità era troppo considerabile (6).

4. Loro dovere.

Consisteva il loro officio a giudicare delle facoltà, e de' costumi di tutto il Popolo Romano (7): erano Padroni delle pubbliche rendite (8): aveano la soprintendenza delle fabbriche, e de' pubblici edificj (9). Punivano le mancanze de' Senatori e de' Cavalieri, e de' Giudici che avessero estorto denaro per le cause; e di coloro che avessero fatto un' uso

(3) *Liv. lib.* 7.
(4) *Id. Epist.* 59.
(5) *Liv. lib.* 4. *e* 9.
(6) *Id. IV.* 8.
(7) *Cic. de leg.* 3. 3.
(8) *Agel. lib.* 4. *cap.* 12.
(9) *Fest. V. Redempt.*

CAP. XIII.

DE' DECEMVIRI.

1. Origine del Decemvirato. 2. Elezione de' Decemviri. 3. Loro autorità. 4. Loro Tirannia, e fine.

1. Origine del Decemvirato.

LA Repubblica Romana si ritrovava nel suo principio sfornita di leggi necessarie per governarsi. I Re aveano fatto uso della semplice loro volontà nel giudizio delle cause (1), ed i primi Consoli caminando sulle traccie di quelli, si abusarono della loro autorità senza limiti. Quindi si stimò opportuno espediente di formare una raccolta delle migliori leggi della Grecia, che era la più polita di tutte le nazioni, e si spedirono a tale effetto alcuni Ambasciatori in Atene per far la scelta di quelle leggi necessarie per il governo d' una Repubblica. Nel ritorno che essi fecero s' incontrarono varie difficoltà in quelle leggi, e si giudicò necessario eleggere dieci Senatori col titolo di *Decemviri* per portarsi di nuovo nella Grecia, ed ivi raccogliere altre leggi, che avessero

(1) *Sed olim quamdiu regnatum est in Urbe, Regum arbitrio lites dirimebantur; & quod justum illi judicassent, id erat pro lege. Dion. Hal. X. 1.*

ſero potuto mantenerſi ſenza menomo impedimento. C. Terenzio Arſa fu il primo a proporre queſto eſpediente al Popolo in tempo del ſuo Tribunato, e volea ridurre il numero a cinque (2), che fu impedito da' Senatori e Cavalieri; ma l'anno appreſſo furono mandati in Grecia gli Ambaſciatori, che nel loro ritorno non recarono quelle leggi che al Popolo foſſero piaciute.

Nell'anno adunque 302. ſi promoſſero al Decemvirato dieci Patrizj colla poteſtà Conſolare, e con quell'autorità corriſpondente alla grandezza dell'impiego (3). Traſferironſi eſſi in Atene dove fecero una compilazione di tutte le leggi le più ſcelte della Grecia, e ne rimiſero in Roma un compendio per preſentarſi al pubblico, ed indi ſentirne il ſuo ſentimento (4). Sodisfatti che furono tutti gli ordini di perſone, venne dal Senato approvata queſta compilazione con un ſolenne *Senatoconſulto*, e da Comizj Centuriati con un *Plebiſcito*. Si ſcriſſero poſcia queſte leggi ſopra dieci tavole di bronzo, e furono ſituate nel luogo più eminente del Foro. Col tempo eſſendo ſtate ritrovate mancanti in alcune parti, e volendo i Decemviri ſeguitare un altr'anno il loro dominio, ſi ſtabilì di far due altre Tavole, in una delle quali ſi proi-

2. Elezione de' Decemviri.

(2) *Liv.* 3. 9.
(3) *Liv.* 3. 33.
(4) *Id. ib.* 34.

proibirono i matrimonj diffuguali fra i Patrizj, e Plebei. Questo Corpo di leggi tanto celebre nell'antichità fù un'opera d'una somma dottrina e di una profonda erudizione (5); ammirata da tutti i Scrittori, e da Cicerone situata al di sopra di tutte le opere de' Filosofi (6), riguardo alla politica ed alle costituzioni, e fu la norma, ed il fondamento di tutto il dritto pubblico e privato.

3. Loro autorità. S' investirono i Decemviri d' un autorità simile a quella de' Re per un solo anno, il che impedì l' esercizio di tutte le altre Magistrature. Si divisero essi scambievolmente il comando, e quello a cui spettava comandare, univa il Senato, confirmava i suoi decreti, e si serviva di tutte le insegne corrispondenti alla suprema sua dignità, non essendo permesso a' suoi Colleghi servirsi d' al- tro

(5) *Jus triplex, tabulæ quod ter sanxere quaternæ,*
Sacrum, privatum, & populi commune quod usquam est.
Auson. Griph. Ternar. 61.

(6) *Fremant omnes licet, dicam, quod sentio, Bibliothecas, mehercule omnium Philosophorum unus mihi videtur duodecim Tabularum libellus, si quis legum fontes, & capita viderit, & auctoritatis pondere, & utilitatis ubertate superare.* *Cic. de Orat. 1.*

tro che d' un *Accenso*, o servo di Città, che loro precedeva (7).

Quant' alta idea di giustizia, e di moderazione questi novelli magistrati diedero nel primo anno del loro governo, non può affatto immaginarsi. Sembravano istituiti soltanto per mantenere una tranquillità nello Stato, e diedero esempj di un' esatta probità e vigilanza ne' pubblici affari. Oscurarono in appresso la loro fama, e si fecero odiare per l' eccessive tirannie, che cominciarono a commettere, ponendo in cale ogni dovere ed ogni atto d' umanità. Roma così sperimentò la forza d' un assoluto dominio, e vidde quanto può commettere di sceleratezze l' ambizione in un animo perverso. Le straggi, le tirannie, le uccisioni che tutto dì si commettevano per usurparsi i beni altrui; furono i piaceri di que' dieci Tiranni. Un governo di questa maniera ebbe tosto il suo fine (8), perche il Popolo ridotto nelle ultime estremità lo volle totalmente abolito, come in fatti succedette nel secondo anno del suo stabilimento, e ritornarono i Consoli.

4. Loro Tirannia e fine.

CAP.

(7) *Liv. lib.* 3.
(8) *Liv.* 3. 14.

CAP. XIV.

DE' TRIBUNI MILITARI.

1. Creazione de' Tribuni militari. 2. Loro autorità. 3. Loro stabilimento, e fine.

1. Creazione de' Tribuni militari. LE dissensioni, che nacquero in Roma non essendosi potuto affatto sedare, diedero motivo alla creazione d'un novello Magistrato, che per la terza volta sospese l'autorità consolare (1). Questo novello Magistrato fu quello de' Tribuni Militari, nominati così per distinguerli da coloro, che erano Magistrati Castrensi. Se ne crearono tre dal Corpo del Senato, e di famiglie Patrizie (2), i quali furono A. Sempronio Atratino, T. Clelio Siculo, e L. Atilio Longo, l'elezione de' quali accadde l'anno di Roma 309. (3). La Plebe fu sodisfatta d'una tale elezione, perche ebbe luogo la sua ragione, ma tosto se ne pentì, e volle tornare nel primiero suo stato.

2. Loro autorità. Si conferì loro l'autorirà Consolare, colle medesime insegne, e distintivi. Ne godettero tre soli mesi di quest' onore, ed avrebbero

(1) *Liv. lib.* 4. *Dion. Hall. lib.* 11.
(2) *Sigon. In Fast. Com.*
(3) *Liv. IV. 6.*

bero seguitato della stessa maniera, se C. Curzio Consolo dell'anno precedente, non avesse dichiarato, che la loro elezione era nulla per molti difetti. Fu questo un giuoco concertato per non lasciar prendere radice a quella sorte di militare governo. In fatti i Tribuni Militari rinunciarono la loro dignità, e ritornarono i Consoli (4).

Quattr'anni dopo essendo nate altre turbolenze in Roma, si ristabilirono i Tribuni militari. Essi durarono per lo spazio di due anni fintanto che il Senato richiamò i Consoli sul pretesto della guerra degli Equi, e de' Volsci. Vi ebbero parte anche i Plebei, e siccome il governo di tali Tribuni, ebbe più volte la sua interruzione, le armate non sapendo a chi doveano obbedire l'abolirono totalmente, e prese piede l'autorità Consolare. 3. Loro stabilimento e fine.

(4) *Liv.* 4. 7.

CAP. XV.

DE' MAGISTRATI PROVINCIALI.

PROCONSOLO.

1. Sua dignità. 2. Suo stabilimento. 3. Insegne. 4. Autorità. 5. Ritorno. 6. Onori. 7. Divisione delle Provincie fatta da Augusto. 8. Proprętori. 9. Luogotenenti, e loro dovere.

1. Sua dignità. LA dignità Proconsolare era una delle più grandi, e delle più cospicue della Repubblica. Si concedeva a coloro, che già aveano terminato il Consolato, ed era sommamente desiderata da' Grandi per l'emolumento, la ricchezza, ed il dominio che dava loro. Riguardo alla spiega (1) della voce Proconsolo non s'accordano gli Autori. Chi vuole che era pronunziata interamente, e chi divisa, cioè Pro-Consolo: ma ciò non è di veruno interesse.

Suo stabilimento. Si sa che prima della famosa guerra Panica, rare volte si mandava fuora qualche Proconsolo, perche i Magistrati della Città erano sufficienti a disimpegnare gli affari della Repubblica. Ma poi cominciando i Romani ad estendere i limiti del loro Impero, e cre-

(1) *Manut. ad Cic. Ep. Fam. 1. 1.*

e crescendo la moltiplicità degli affari; cominciarono a spedire de' Governatori per governare le soggiogate Provincie. Si diede talvolta a particolari una tale incumbensa, come nel 275. toccò a C. Fabio, e Sp. Furio, indi a C. Scipione (2), il quale senza aver esercitata alcuna Magistratura, fu spedito nell'età di ventiquattro anni in Ispagna. Nell' anno 631. Sempronio Gracco Tribuno della Plebe pubblicò una legge (3), colla quale stabilì, che prima di farsi la nomina delle Provincie che doveano spettare a' Proconsoli, e Propretori, il Senato avesse scelte le due Provincie Consolari, e le sei Pretorie per distribuirsi a sorte fra' pretensori. Un sì savio stabilimento perdè subito il suo vigore, e nella decadenza della Repubblica si diedero molte Provincie ad un solo Proconsolo (4), il quale le governava talvolta per molti anni. Subito però che terminava l'anno, dovea domandare al Popolo il permesso di far la guerra, che gli si doveva accordare con una legge espressa (5).

Le insegne de' Proconsoli erano le medesime di quelle de' Consoli. Avevano i Littori co' fasci, e le scure: i Luogotenenti, i Tribuni, i Prefetti, i Centurioni, i Ministri, 3. Insegne.

G 2 ed

[2] *Dion. Hal. IX. 16. Liv. XXVI. 18.*
[3] *Cic. Or. de Prov. Cons. 2.*
[4] *Suet. Jul. 25.*
[5] *Liv. V. 25.*

ed i Contubernali i quali doveano accompagnarli nelle Provincie, ed essi componevano la Coorte (6). Quest' ultimi erano certi nobili giovinetti, che andavano con quelli per apprendere l' arte della guerra (7). Oltre costoro conducevano appresso una folla di Scrivani, Accensi, Trombettieri, Tabellarj, Auspicj, Cubicularj, Medici, ed altri della famiglia, che componevano la Coorte Pretoria (8). Prima di mettersi in camino si vestivano col *Paludamento* (9), o sia la veste imperatoria lavorata a guisa di cappa, che prendevano co' voti, e sacrificj, e la portavano sopra l' armatura. Gli amici, ed i parenti gli facevan l' onore di accompagnarli anche per qualche tratto di strada (10).

4. Autorità.

Allorchè essi aveano preso il possesso della loro Provincia, cominciavano ad esercitare la loro autorità. Questa sebbene fosse stata dipendente dal Popolo Romano, era nientedimeno assoluta nel loro Governo. Si concedeva loro l' *Impero*, e la *Potestà* (11). Riguardava il primo il comando militare, e la seconda la giurisdizione. Questa si esercitava colla cognizione di tutte le cause, il [illegible] giu-

(6) *Tacit. Ann. 6. 9.*
(7) *Cic. pro Cæli. 30.*
(8) *Rosini Ant. Rom. lib. VII. cap. 42.*
(9) *Juven. VI. 400. Cic. Verr. V. 13.*
(10) *Liv. XLII. 49. Cic. in Pis. 13.*
(11) *Sigon. de Ant. Jur. Prov. II. 6.*

giudizio delle quali era da essi pronunziato. Se avevano inclinazione per la guerra, n'era loro liberamente accordata la facoltà: facoltà, che fu la cagione di tanti mali irreparabili, e la rovina della Repubblica: poiche il desiderio, e la cupidigia delle ricchezze faceva loro trovar subito il pretesto di qualche ribellione, e si rendevano gloriosi, col distruggere una nazione innocente, sforzata dalla oppressione a prendere le armi. In tal guisa acquistavano il titolo d'Imperatori, e divenivano ricchi e facoltosi al maggior segno col sangue de'miserabili.

Terminato l'anno del loro governo che incominciava dacchè erano entrati nella Provincia (12), i Proconsoli consignavano a' loro Successori l'Esercito, e davan loro l'ispezione degli affari della stessa. Indi fra lo spazio d'un mese doveano trovarsene esenti, secondo lo stabilimento della legge Cornelia (13), e se mai i Successori fossero tardati a venire, essi eran nell'obbligo di depositare l'impiego in mano de' Luogotenenti (14). 5. Ritorno.

Ritornati in Roma, vi entravano da' Privati, se non domandavano il Trionfo. Allora conveniva, che si fossero trattenuti fuori della Città, fintanto che il Senato, ed il Popolo avessero stabilito di accordarcelo 6. Onori.

G 3 ro

[12] *Cic. Ad Attic. V.* 14. 15. 21.
[13] *Id. Ep. Fam.* III. *6.*
[14] *Id. ib.* II. 18.

(15). Doveano dar conto all'Erario del denaro riportato, e dell'amministrazione del loro Governo (16). Se si trovava d'essersi onestamente dissimpegnati nella loro carica si onoravano tanto fuori, quanto in Roma con esterni contrasegni, o con qualche eccellente Statua (17); ma se all'incontro eran convinti di delitto, venivano a ricevere la loro sentenza ne' pubblici Tribunali; e così terminava il Proconsolato.

7. Divisione delle Provincie fatta da Augusto.

Sotto Augusto essendosi fatta una nuova divisione delle Provincie; riserbò per se le migliori, e quelle dove si poteva mantener Soldatesca (18); lasciando al Senato le altre meno fortificate, ed incapaci di poter fare del male. Le Provincie Imperatorie adunque erano l'Africa, la Numidia, l'Asia, l'Epiro, la Grecia, la Dalmazia, la Macedonia, la Sicilia, Creta, Cirene, Bitinia col Ponto, la Sardegna, e la Spagna Betica. Quelle del Senato consistevano nell'altro resto della Spagna come la Tarragonese, e la Lusitania, la Gallia Narbonese, Lionese, Aquitanica, e Celtica, la Fenicia, l'Egitto, la Cilicia, e Cipro (19): e queste ancora si cambiarono col tempo. Alle Provincie Sena-

torie

[15] *Cic, ad Att. IV.* 17.
[16] *Id. pro Archia* 5.
[17] *Ascon. ad Cic. in Verr.* II. 10.
[18] *Svet. Aug.* 74.
[19] *Dion.* 53. *ad A. V.* 726.

torie come prima si mandavano i Proconsoli, ed i Propretori (20), che talvolta avevano il semplice titolo di Pretori. Alle Imperiali poi si spedivano i legati di Cesare (21), chiamati anche *Assessori* coll' autorità Proconsolare. Costoro erano subordinati alla potestà del Principe, e non poteano nè far scelta di Truppe, nè esiger denaro senza l' imperiale permesso.

PROPRETORI.

I Propretori nelle Provincie si distinguevano colle stesse insegne de' Proconsoli, ed aveano la stessa autorità. Soltanto il numero de' Littori era di sei meno de' Proconsoli, che ne avean dodeci. L' uguaglianza, che vi era fra di loro faceva talvolta confonderli nella denominazione (22); e perciò nulla vi è da soggiugnere su questo. 8. Propetori.

LUOGOTENENTI.

I Proconsoli, ed i Propretori aveano con essi alcuni Legati, o Luogotenenti dati loro dal Senato (23), o eletti col di lui per- 9. Luogotenenti e loro dovere.

 messo

(20) *Salmas. ad Suet. Aug.* 47.
(21) *L.* 20. *ff. de Off. Praesid.*
(22) *Fabric. ad Cic. pro Ligar.* 1.
(23) *Cic. Vatin.* 15.

messo (24). Il loro numero doveva essere almeno di tre (25) se la grandezza della Provincia non avesse richiesto di eleggersene degli altri (26). Era di loro ispezione formare i processi criminali, appartenendo a' Proconsoli, o Propretori la decisione delle cause: Giudicavano le cause particolari (27), e facevano le veci de' loro Superiori quando erano assenti. Quest' impiego era di somm' onore, e si concedeva alle persone Consolari (28). I Senatori che avevano a disimpegnare alcuni affari proprj, perche non era lecito potersi appartare da Roma, impetravano dal Senato una libera legazione (29), e coll'insegne, ed il nome di Luogotenenti, o Legati si portavano nelle Provincie per i loro interessi, e ricevevano un rispetto maggiore. Cicerone in tempo del suo Consolato procurò in tutto di abolire questa specie di legazioni, e nel suo trattato delle leggi trall' altre vi pose questa, *Rei suæ ergo, ne quis legatus esto* (30).

CAP.

(24) *Id. Ep. Fam.* 13. 55.
(25) *Sigon. de Ant. Jur. Prov.* II. 2.
(26) *Cic. Phil.* II. 13.
(27) *Id. pro Flac.* 21.
(28) *Liv.* 37. 10.
(29) *Cic. ad Fam.* XII. 22.
(30) *De leg.* 3.

CAP. XVI.

DEGLI OFFICIALI DE' MAGISTRATI.

1. *Distinzione degli Officiali*. 2. *Scribenti*. 3. *Viaggiatori*. 4. *Accensi*. 5. *Araldi*. 6. *Uscieri*. 7. *Interpetri*. 8. *Littori*. 9. *Viatori*. 10. *Trombettieri*. 11. *Carnefice*.

1. Distinzione degli Officiali.

I Magistrati aveano varie specie di Subalterni, che prescieglievano dalla gente di bassa condizione; e servivano nel dissimpegno del loro carico. Vi erano gli *Scribenti*, *i Viaggiatori*, *gli Accensi*, *gli Araldi*, *gli Uscieri*, *gl' Interpetri*, *i Littori*, *i Viatori*, *i Trombettieri*, *ed il Carnefice*.

2. Scribenti.

Gli *Scribenti* o Segretarj eran coloro, a' quali apparteneva di scrivere sulle Tavole gli Atti, o le Leggi, che continuamente si facevano (1), e prendevano il titolo da que' Magistrati, sotto i quali assistevano (2). Tali erano i Pretorj, gli Edilicj, i Questorj, ed altri. Si dava questa carica a persone libere, e con difficoltà vi erano ammessi i libertini (3).

3. Viaggiatori.

I *Viaggiatori* aveano l'incumbenza di avvi-

(1) *Liv.* IX. 46.
(2) *Sigon. de Ant. Jur. Civ. Rom.* II. 9.
(3) *Cic. de leg. lib.* 3. *c. ult.*

visare i Senatori assenti per que' giorni che si doveva unire il Senato affinchè avessero potuto intervenirvi (4).

4. Accensi. Gli *Accensi* denominati dalla voce *acciendo* erano quelli, che chiamavano all' Assemblea il Popolo: imponevano il silenzio: e precedevano a' Consoli in quel mese che non avevano i fasci (5). La loro condizione era molto vile, e si prendevano anche da' Liberti.

5. Araldi. Gli *Araldi*, o Sargenti gridavano al Popolo per imporre il silenzio: pubblicavano ad alta voce le leggi; leggevano le lettere rimesse in Senato: vendevano i beni all' incanto. Essi erano liberi, e 'l di loro impiego molto lucroso.

6. Uscieri. Gli *Uscieri* chiamavano le cause, avvertivano i Magistrati di venire all'udienza, ed arrestavano i rei.

7. Interpetri. Gl' *Interpetri* (6) spiegavano i discorsi degli Ambasciatori, e le lettere degli Stranieri, ed erano del numero de' libertini.

8. Littori. I *Littori* furono istituiti da Romolo. Essi avevano il carico di precedere i magistrati co' fasci di verghe: far che la gente si scostasse per farli passare, dovendoli ossequiare; ed era anche di loro ispezione di battere i condannati (7). La loro condizione era della più infima Plebe. Vi

[4] *Cic. de Senectut. cap.* 16.
[5] *Liv.* III. 33.
[6] *Rosin. Ant. Rom. lib.* 7. *cap.* 48.
[7] *Liv.* 26. 16.

Vi erano parimente i *Viatori* (8) che appartenevano agli Edili, ed a' Tribuni per insegnar loro le vie delle Campagne, dove solevano per lo più starsene i magistrati. 9. Viatori.

I *Trombettieri* erano divisi in Decurie, ed assistevano a varie funzioni, come nelle vendite che si facevano all'incanto: nelle Assemblee, per chiamare il Popolo (9); ne' Comizj, per citare il Popolo a dare i voti (10): nella Pubblicazione delle leggi, per farle sentire al Popolo: ne' Giudizj, e Torture, per citare i giudici, i rei, gli accusatori, ed i testimonj: in somma nel Senato, per far leggere le lettere, che ad esso si rimettevano. La carica era lucrosa (11), e bisognava che fossero per lo più liberi. 10. Trombettieri.

Vi era finalmente il *Carnefice*, che puniva i condennati colle pene dalle leggi stabilite. Il suo mestiere era tanto in disprezzo, che bisognava che avesse abitato fuori della Città (12). 11. Carnefice.

CAP.

---

[8] *Columel. Praef.* 1. *Test.*
[9] *Plaut. in Prol. Poen.* 11.
[10] *Cic. in Verr. V.* 15.
[11] *Martial. V. n.* 57.
[12] Intorno alla casa del Carnefice ne parla distintamente Marziale, *lib.* 11. *Epig.* 17.
Tonstrix Suburae faucibus sedet primis,
Cruenta pendent quae flagella tortorum.

CAP. XVII.

DI ALCUNI MAGISTRATI ISTITUITI DA AUGUSTO.

1. Prefetto della Città. 2. Suo dovere. 3. Prefetto Pretorio. 4. Suo dovere. 5. Prefetto dell' Annona. 6. Prefetto del Tesoro.

1. Prefetto della Città. SOtto Cesare Augusto si ritrova essere stata istituita la carica di Prefetto della Città, o sia il Governatore di Roma, chiamato *Præfectus Urbis*. In tempo de' Re e della Repubblica, anche era questa esistente; poiche quando i Re, e dopo essi i Consoli doveano partire, lasciavano in Città chi assister doveva a'pubblici affari. Questa persona era distinta colla denominazione di Prefetto della Città, e la di lei incombenza consisteva, o a riparare alla mancanza de' Magistrati, che in tempo di guerra si trovavano esenti da Roma (1), o ad aver la cura della cele-

(1) *Nam antea profectis domo Regibus, ac mox Magistratibus, ne Urbs sine imperio foret, in tempus deligebatur qui jus redderet, ac subitis mederetur: feruntque ab Romulo Dentrem Romilium, post ab Tullo Hostilio Numam Marium, & ab*

lebrazione di qualche Festa solenne. Ma sotto questo Imperatore si stabilì perpetua, e la sua giuridizione si estendeva fino a cento miglia fuori della Città.

Giudicava il Prefetto le cause de' Padroni, e de' Servi (2): le ingiustizie de' Tutori, e de' Curatori: relegava ed esiliava i colpevoli: dovea invigilare sulla frode de' monetarj, e sulli Spettacoli: e mantenere la pubblica quiete. Si creava per lo più da coloro, che aveano con lode esercitato qualche impiego, ed erano i Vicarj del Principe (3). 2. Suo dovere.

Il Prefetto Pretorio, o il Capitan delle guardie del corpo, detto *Præfectus Prætorio* fu anche stabilito da Augusto. Egli ne creò due (4) per far la guardia a vicenda, e così continuò in appresso. Tiberio ne volle uno che fu Elio Sejano (5). Comodo tre 3. Prefetto Pretorio.

---

ab Tarquinio Superbo Spurium Lucretium impositos: dein Consules, mandabant; duratque simulacrum, quoties ob ferias latinas præficitur qui consulare munus usurpet. Ceterum Augustus bellis civilibus Cilnium Mæcenatem æquestris ordinis, cunctis apud Romam atque Italiam præposuit. Tacit. VI. 11. An.

(2) *L. 1. ff. de Offic. Præf. Urb.*

(3) *Cassiod. Varior. IX. 15.*

(4) *Dion. 52.*

(5) *Tacit. An. IV. 2.*

tre, e quattro furono nel Regno di Costantino (6).

4. Suo dovere.

Nel principio della sua istituzione avea soltanto la cura degli affari da guerra, ma si estese la sua autorità, e soprintendeva a tutta l'armata, ed a pubblici affari: aveva il comando delle guardie Pretorie, e la cura de' prigionieri di maggior conto: comandava i Presidi nelle Provincie (7): Puniva i Giudici delinquenti: toglieva gl'inabili (8): ed avea l'ispezione delle Gabelle, e Saline. I suoi Vicarj erano molti, a ciascuno dei quali era assignata un'estension di paese, chiamata *Diocesi* (9).

5. Prefetto dell'annona.

Il Prefetto dell'Annona, *Præfectus Annonæ*, era quello che avea la cura di mantenere l'abbondanza del pane, e delle altre derrate: ed assisteva a' pesi ed alle misure. Nella Repubblica fu questa carica estraordinaria, e si ritrova che Pompeo l'avesse esercitata (10). Augusto la rese ordinaria (11).

6. Prefetto del Tesoro.

Il Prefetto del Tesoro (12), detto *Præfectus Ærarj*, avea la Soprintendenza delle finan-

[6] *Zosim.* II. *pag.* 109. *Edit. Oxon.* 1679.
[7] *L.* 2. *Cod. de Offic. Præf. Præt. Or. & Illust.*
[8] *Leg. un. Cod. de P. P. Afric.*
[9] *Scalig. Epist.* 184.
[10] *Cic. pro dom. cap.* 5.
[11] *Svet.* 37.
[12] *Dion. lib.* 55.

finanze; ed invigilava a tutto ciò che avea rapporto al pubblico Tesoro, ed alle confiscazioni.

CAP. XVIII.

DELL' ELEZIONE DE' MAGISTRATI.

1. Divisione de' Comizj. 2. Comizj per Curie. 3. Comizj per Centurie. 4. Comizj per Tribù. 5. Pubblicazioni. 6. Candidati. 7. Voti. 8. Pene di coloro che corrompevano le Tribù.

L'Elezione de' Magistrati Romani si faceva nelle Assemblee del Popolo, chiamate *Comizj*, che comprendevano i tre ordini della Repubblica. I Comizj si tenevano per Curie, per Centurie, e per Tribù; ed in questi si trattavano tutti gli affari i più importanti. Si deliberava della guerra e della pace: e si pubblicavano le leggi e le ordinanze. Si denominavano Comizj a *coeundo*, o *comeundo* [1] secondo l'espressione degli Antichi, per esser solito il popolo radunarsi in un luogo. 1. Divisione de' Comizj.

I Comizj per Curie furono istituiti da Romolo. In essi il popolo dava il suo voto diviso per Curie, dopo essersi unito a suon di 2. Comizj per Curie.

[1] *Fest. V. Comitiales.*

di Trombetta colle cerimonie sacre (2). Sul principio vi si trattavano tutti gli affari, che si voleva, non essendovi altra specie di Comizj. In quelli i soli Cittadini Romani davano il loro voto. Si tenevano nel luogo, chiamato il Foro Romano. Ivi si facea la pubblicazione delle leggi: l'elezione de' Sacerdoti (3), e de'Magistrati: ivi le dichiarazioni di guerra, e le altre ordinanze necessarie. Vi si richiedeva l'autorità de' Senatori (4), de' Consoli, ed altri Supremi Magistrati per convocarli. Queste assemblee si cominciarono col tempo insensibilmente ad abolirsi, e non furono affatto più in uso.

3. Comizj per Centurie.

I Comizj per Centurie, chiamati in questa maniera, perche raccoglievansi i voti secondo l'ordine delle Classi, erano i più riguardevoli, ed i principali. In questi si faceva l'elezione de' principali Magistrati: si approvavano, o rigettavano le leggi: si giudicavano i delitti capitali, e specialmente quelli di lesa Maestà, *crimen perduellionis* (5), e si faceva anche la nomina de' Sacerdoti.

4. Comizj per Tribù.

Ma il Popolo Romano non volendo affatto soggiacere alle deliberazioni de'Patrizj, volle unirsi in Tribù, e unitamente con essi da-

[2] *Gell.* XIII. 14.
[3] *Gruch. de Com. Rom.* III. 2.
[4] *Dion. Hal.* II. 14.
[5] *Liv. VI.* 20.

dare il suo voto, che avea la forza di legge (6). In queste adunanze si dava l'ingresso anche a' Forestieri, e si faceano le minori promozioni. Erano tenute nel Campo di Marte fuori della Città tra la Strada Flaminia, il Tevere, e Roma vicino alla Porta Flumentana. La prima volta che si tennero fu l'anno di Roma 265., e si decise il famoso giudizio di Coriolano, che era stato accusato di peculato. Egli fu condannato, quantunque i Patrizj si fossero maneggiati in suo favore (7).

5. Pubblicazioni. Si convocavano queste assemblee con tre pubblicazioni consecutive emanate ogni nove giorni per dar tempo alle genti di potervisi trovare (8). Il Popolo si avvisava a suon di Trombetta, e si affiggevano i cartelloni sopra i quali erano scritti gli affari, che si doveano trattare, affinche avessero potuto prima considerarsi maturamente da tutte le persone. Le Tribù si tiravano a sorte per vedere

[6] *Lælius Felix ap. Gell. XV.* 27.

[7] Fu allora la prima volta che un Patrizio si citò al Tribunale del Popolo. Nel principio il Senato solamente giudicava le loro cause. Seguitò in appresso questo sistema, e fu promulgata apposta una legge, che ordinava, che i Patrizj avessero dovuto obbedire come i Plebei alle decisioni de'Comizj. *Dion. Hal.* VII. 9.

[8] *Dion. Hal.* VII. 58.

dere chi di esse avesse dovuto prima dare il voto, e per togliere i litigj, che sogliono nascere in tali occasioni. Il voto si dava ad alta voce e si mantenne questo costume fino all'anno 614., che s'introdussero gli Scrutinj (9). Allora il Popolo lasciò corrompersi dal denaro, e Roma soggiacque in appresso a tutti que' mali che furono la cagione della sua ruina.

6. Candidati. Coloro, che pretendevano le cariche, si chiamavano *Candidati*, da una veste bianca che portavano in segno della loro pretenzione (10). In tal guisa arringavano innanzi al Popolo, esponendo i loro servigj, ed i meriti de' loro Antecessori. I Magistrati doveano esaminare le loro ragioni, e giudicare se erano in istato da potersi presentare ne' Comizj. Se la loro domanda sembrava ragionevole, i Candidati accompagnati da' loro parenti, amici, e protettori (11), comparivano nel giorno dell'elezione, e complimentavano

[9] *Vaillant in Numm. fam. gent. n. V.* Ciò avvenne colla legge di Cassio, e Gabinio.

[10] Questa Veste era più bianca delle ordinarie per esser lustrata colla creta bianca, e perciò i Pretensori si dicevano Candidati, dalla voce *candere*, rilucere. *Polyb. lib.* 10.

[11] *Casaub. ad Cic. ad Attic.* 1. 2.

vano il Popolo con tanta sommissione (12), che talvolta eccedevano in viltà indegne del nome Romano, arrivando ad abbracciare fino alle ginocchia di molte persone (13).

Dopo che la Tribù tirata a sorte avea dato il suo voto, veniva seguitata dalle altre. I Bullettini rinchiudevansi in un urna da certi Ispettori stabiliti apposta per quest' officio; e tosto che si erano tutti raccolti, il Magistrato che presedeva a' Comizj, nominava ad alta voce il Candidato, che ne avea avuto il maggior numero, e conducevasi in pompa nella propria casa (14). 7. Voto.

Era proibito di corrompere le Tribù per giugnere alle cariche, e quello che osava farlo si condennava a pene pecuniarie (15), ed era privato del dritto di ascendere agli altri impieghi, fuorche a' Senatori, a' quali si dava die- 8. Pene per coloro che componevano le Tribù.

[12] Cicerone chiama i Candidati *officiosissimam nationem Canditatorum. Orat. in Pison.* 23.

[13] *Non minore studio his quos rogabant, agere gratias: nam mirum, & efficax studium in agendis gratiis habebatur. Singulos denique prehensare, obviasque manus dare, salutare, & omnibus arridere debebant. Alex. Gen. Dier. IV.* 3.

[14] *Domum reducebatur e campo cum maxima frequentia a moltitudine. Cic. Actio.* 1. *in Verr.* 7.

[15] *Cic. pro Coel.* 7. 13.

dieci anni di esilio. Ma l'ambizione che è la maggior passione dell'uomo, e che talvolta fa perder ben'anche i lumi della Religione (16), cominciò a corrompere i cuori de' Romani un tempo induriti nella vera onestà. Si fece uso del denaro per comprare i voti i quali eran dati a chi offeriva una somma maggiore, ed a tale effetto si mantenevano persone stipendiate per distribuire al popopolo il prezzo del suo voto (17). In questa guisa si facea l'elezione de' Magistrati che durò per molto tempo, ma sotto gl'Imperatori perdè questa tutto il suo vigore, e la loro volontà era quella che decideva.

CAP.

[16] *Scaligerana 2. p. 3.*
[17] *Gruch. De Com. Rom. lib. 1.*

CAP. XIX.

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

1. *Dovere del Giudice.* 2. *Centumviri.* 3. *Tribunali.* 4. *Foro.* 5. *Forma del giudizio.* 6. *Citazione.* 7. *Avvocati.* 8. *Voti.* 9. *Appellazioni.* 10. *Sospezzioni.* 11. *Arbitri.* 12. *Giudizio privato.* 13. *Giudizio pubblico.* 14. *Accusatori.* 15. *Loro dovere.* 16. *Abito del reo.* 17. *Sentenza.* 18. *Grazie.*

L'Amministrazione della giustizia, forma il primo e principal dovere di colui che ha ricevuta la facoltà di governare. Il Giudice è quello, che dee mantenere in vigore colla sua autorità le leggi e le costumanze, e tutta la forma del Corpo Politico; e giudicando della vita, e delle sostanze degli uomini, conviene che usi tutta l'esattezza e vigilanza, per rendere la felicità, e la quiete a' Popoli. Roma, quella Roma un tempo la Capitale dell'Universo era sul principio lo specchio della giustizia, nel quale si miravano tutte altre nazioni. Vi si ammirava un' esattezza, ed una vigilanza incomparabile. I Re ne' primi tempi rendeano la giustizia a' loro Sudditi, ed i Consoli loro Successori

1. Dovere del Giudice

aveano sotto la libera Repubblica il principale maneggio degli affari. Ma il numero esorbitante de' Cittadini, la necessità di assistere i Consoli agli affari esteri, e alle guerre, che continuamente insorgevano; fù necessario creare i Pretori per amministrare la giustizia nella loro assenza.

2. Centumviri. Si stabilì poscia un nuovo Tribunale di Giudici, che ascendevano a 105. somministrati dalle trentacinque Tribù, e distinti colla denominazione di *Centumviri* (1). Si accrebbero in appresso fino a 180. e furono subordinati a' Pretori (2). La loro giuridizione si estendeva sulle differenze, che nascevano fra le famiglie, le prescrizioni, le tutele, gl' impegni fra' Cittadini (3). Sotto Cicerone, e gl' Imperatori crebbe sempre più il loro numero. Si mutavano in ogni causa, che si agitava, e si tiravano a sorte per non esser sospetti alla gente. Cajo Gracco con una legge ordinò, che si fossero estratti dall'ordine equestre. Silla dal Senato, e Cotta dieci anni dopo da tre ordini di persone, co- [illegible] me [illegible]

[1] Sembra che siano stati creati verso l'anno 513. quando si compì il numero delle 35. Tribù. *leg. 2. §. 29. ff. De Orig. Jur.*

[2] *Sedebant judices centum & octaginta. Plin. lib. VI. Epist. 33.*

[3] *Cic. de Orat. I. 38.*

me da' Senatori, Cavalieri, e Tesorieri da guerra.

In Roma vi erano tre diversi Tribunali per decidersi le cause. Si perorava innanzi al Popolo nelle pubbliche Assemblee, o innanzi al Pretore, o pure avanti al Giudice commesso dallo stesso Pretore (4). Il popolo avea la facoltà di decidere gli affari appartenenti al pubblico interesse. Il Pretore, e gli altri Giudici s'ingerivano negli affari civili, e particolari. 3. Tribunali.

Il Foro, o la pubblica piazza, era propriamente il luogo dove si trattavano gli affari (5). La sedia del Pretore si situava in un'eminenza diversa dalle altre, che occupavano i Giudici (6). Il Popolo era solito unirsi nelle Sale chiamate *Basiliche*, e specialmente nella Giuliana, fabbricata da Giulio Cesare. Si tenevano i Tribunali ne' giorni stabiliti, osservandosi religiosamente i festivi (7). 4. Foro.

La forma del giudizio era esattamente osservata presso i Romani. Tutte le formalità dalle leggi stabilite si mettevano in uso per la decisione delle cause. Se mai le differenze non si avessero potuto col buono accomodare, siccome era solito farsi, prima di ve- 5. Forma del giudizio.

[4] *Voss. lex. Etimol.*
[5] *Rosin. Antiq. Rom. lib. IX. cap. 7.*
[6] *Id. cap. 8.*
[7] *Ovid. 1. Fastor.*

venire in giudizio (8), si presentava al Giudice un'istanza del pretendente, per citare la parte avversa, e si stabiliva il giorno per dover comparire a difendersi.

6. Citazione. La Citazione si faceva o per iscritto, o spedivasi un Sargente per avvisare il citato a comparire innanzi al Giudice. Se rifiutava di eseguir l'ordine, si costringeva, purche non avesse data qualche cautela (9); e mancando a questa vi si conduceva a forza. Le persone di qualche considerazione, o quelle decorate di dignità, non poteano costringersi in questa guisa senza lo speciale permesso del Giudice. La citazione si affiggeva innanzi la casa di colui, che era citato in presenza de' testimonj, perche non si poteano togliere colla forza le persone, che v'erano rinchiuse (10). Dopo la terza citazione, che si faceva ogni dieci giorni, se la persona citata non ubbidiva, si davano tutti i beni in possesso del Creditore (11).

Gli

[8] *Cic. pro Quint.* 5. & 11.

[9] *Tit. ff. si quis in jus voc. non jer.*

[10] *L.* 18. & 21. *ff. de in jus voc.*

[11] *Si autem evocationi primæ non pareret, neque defenderetur, prætor secundam decernens in bona petitorem mittebat, & nisi evocatione tertia ad sui defensionem venisset, altero decreto bona ejus possideri proscribi, & distrahi jubebat. Sigon. de Judic.* I. 18.

Gli Avvocati si presentavano in Tribunale subito che i Giudici erano uniti per difendere le ragioni de' loro Clienti. In una stessa causa se ne poteano tener molti, e ciascuno facea la sua Orazione. Si stabiliva loro il tempo, o si accordava ad essi quello, che aveano domandato; e si teneva a tale effetto nel Tribunale un Oriuolo ad acqua (12). 7. Avvocati.

Terminato che aveano gli Avvocati la loro difesa, e le loro orazioni, i Giudici prestavano il giuramento, di voler fedelmente, e senza parzialità votare nella causa (13), ed il Pretore gli licenziava colla formola *dixerunt* (14). Indi si consegnavan loro tre Schedole, o Tavolette (15) coperte al di sopra di cera in una delle quali vi era un *A.* che dinotava *Assoluzione*; nell'altra un *C.* *Condanna* (16): e nella terza queste due lettere *N. L.* *Non Liquet*; cioè *la causa non è a sufficienza chiara, e richiede più tempo per esaminarsi*. Si chiudevano queste Schedole in 8.

un

[12] *Plin. lib. 1. Ep. 23. e lib. 6. Ep. 2.*
[13] *Cic. pro Mil. 27. e pro Sex. Rof. Amer. cap. 3.*
[14] Gli Avvocati han già parlato.
[15] *Ascon. ad Cic. Divin. In Verr. 7.*
[16] *Cic. pro Mil. 6.*

un urna (17), e si tiravano dal Pretore, che pronunciava la sentenza alla pluralità de' voti. Un sì savio stabilimento serviva per non imbrogliare le cause con ragioni inutili, e con soverchi raggiri. Negli affari criminali era in uso un' altra tavoletta, che rimetteva il colpevole del delitto, del quale era accusato (18). Due Giudici stabiliti dal Pretore esaminavano le cause criminali, ed avevano la facoltà di condannare a morte i rei, i quali se erano Cittadini Romani, potevano appellarne al Popolo.

9. Appellazione. Le appellazioni si doveano portare fra lo spazio di due o tre giorni, che in appresso si prolungò a dieci; e passato questo tempo non si era in istato di servirsi d'altro rimedio. Colui, che gravavasi della sentenza, notificava al Giudice ed alla parte avversa l' appellazione, ed il Giudice era nell'obbligo di dare all' appellante un succinto del fatto, e del suo giudizio per passarsi al Giudice superiore. Nelle cause criminali ognuno poteva appellare, anche senza domandarlo il

reo

---

[17] *Hos juxta falsò damnati crimine mortis.*
Nec vero hæ sine sorte datæ, sine judice sedes.
Quæsitor Minos urnam movet. Virgil. Æneid. VI. v. 431.

[18] *Ascon. in Cic.*

reo, ma nelle civili solo colui, che avea perduta la causa (19).

Era permesso alle parti poter dar per sospetto quel numero di Giudici, che credevano non esser loro favorevoli (20); e se ne sostituivano altri in vece di quelli, estratti anche a sorte. Nella causa di Milone che difese Cicerone, ricusò quindeci Giudici, ed altrettanti la parte avversa (21). Tra Giudici eletti uno era destinato ad esaminare i testimonj, leggere le Scritture per riferirle all' adunanza, e ad assistere a' supplicj che si davano a' rei. 10. Sospezione.

Se le parti erano disposte ad accomodarsi il Pretore permetteva loro eleggersi degli Arbitri (22), per decidere le loro controversie, ed egli li nominava. Conveniva star rigorosamente a quello, che essi stabilivano, e se mai una delle parti non rimaneva sodisfatta, si condannava a qualche pena pecuniaria. Le parti aveano venticinque giorni per informare i Giudici, e per la difesa delle cause, purchè avessero goduta la Cittadinanza Romana. 11. Arbitri.

I Romani faceano la distinzione di due specie di giudizj: Gli uni erano *privati*, e gli altri *pubblici*. Sotto i primi si compren- 12. Giudizio privato.

---

[19] *Brisson. de Form.*
[20] *Abram. not. ad Cic. in Vat. 11.*
[21] *Manut. in Argum. Or. pro Mil.*
[22] *Rosin. Ant. Rom. lib. IX. cap. 1.*

devano le discussioni, cognizioni, e definizioni di quelle controversie che riguardavano gli affari privati (23). Così venivano sotto questa distinzione tutte quelle controversie che riguardano le persone, le cose, e le obbligazioni, come a dire i litigj fra gl'ingenui, e libertini, i figliuoli ed i servi, i liberti ed i patroni, le nozze, le adozioni, le tutele, e le pene; le mancipazioni, gli usucapioni, le cessioni, l'eredità, i possessi de' beni, arrogazioni e compre; e finalmente i mutui, gli affitti, i depositi, i pegni, le stipulazioni, i contratti, i furti, le rapine, le ingiurie, ed altre cose a queste consimili (24).

13. Giudizio publico. S'intendevano poi per *pubblici* giudizj tutti que' decreti che riguardavano gli affari criminali pubblicati dal Questore o Giudice stabilito dal Pretore (25), che si aveano come leggi per essere approvati dal Popolo. Tali giudizj erano o *Ordinarj*, o *Estraordinarj*. I primi si esercitavano da' Pretori; ed i secondi da' Questori; che si chiamavano *Quæstores Parricidii* (26), e *Duumviri*, cavati a sorte dal Popolo. Indi per norma della giudicatura fù necessario stabilire quelle leg-

[23] *Sigon. de Judic.* I. I.
[24] *Rosin. Antiq. Rom. lib. IX. cap.* I.
[25] *Sigon. de jud.* II. I.
[26] *L.* 2. §. 23. *ff. de Orig. Jur. Cic. pro Rab. perd. c.* 4.

leggi, che si doveano avere continuamente presenti, e perciò nell'anno 605. furono stabilite sotto il titolo di *Quæstiones perpetuæ* (27). Contenevano esse, quelle disposizioni che sono oggi sotto i titoli de' *Repetundis*, de *Ambitu*, de *Majestate*, e *De peculatu*. Silla creato Dittatore ne aggiunse altre quattro, *de falsis*, che comprendono i Monetarj, *de Sicariis*, *de Parricidiis*, *& de Veneficis*. Se ne formarono due altre in appresso che furono *de corrupto judicio*, *& de vi pubblica*, *vel privata* (28).

Nelle pubbliche cause si procedeva all' accusa sempre da più nobili giovanetti, i quali desideravano di rendersi illustri con quest' azione, ed era in quel tempo una marca di somm' onore far la parte di accusatore (29). Si citava il Reo, e si presentavano dalle parti le pruove per attestare o la colpa, o l'innocenza, e dopo stabilita la giornata, si facea la causa con parlarsi prima e poi votarsi. 14. Accusatori.

Lo stesso procedere che si facea negli affari civili avea luogo ne' criminali. L'accusa si scriveva e firmava dall'Accusatore. Si no- 15. Loro dovere.

[27] *Cic. in Brut.*
[28] Queste leggi si possono vedere sotto gli stessi titoli.
(29) Cicerone parlando di questi accusatori dice *adolescentiam suam commendare volebant*. *Or. pro Coelio c. 7.*

notava con distinzione l'anno, il mese, il giorno, e l'ora, ed avanti a qual Giudice erasi intentata. Gli accusatori aveano due giorni per produrre le loro ragioni ed accuse; ed agli accusati se ne davan loro tre per la difesa, e sei per prepararsi.

16. Abito del reo. Nel comparir che facevano in giudizio i Rei si vestivano d'un abito abietto, e senza i contrasegni d'onore per muovere a compassione i Giudici (30). Erano accompagnati da' parenti ed amici, e da certi laudatori (31), che mettevano in opere tutte le ragioni più efficaci, e tutti gli effetti della pietà per discolparli, fino a prostarsi a' piedi de' Giudici per ottenerne la grazia. In quell' atto erano sbanditi i sentimenti della propria condizione, e si procurava far conoscere che i doveri dell'amicizia non si doveano estendere alla sola prosperità, ma piuttosto farli risplendere nella disgrazia dell'amico. In fatti i Romani che conoscevano l'importanza dell'interesse dell'amico, non l'abbandonavano giammai, e procuravano consolare l'infelice con atti di sincera cordialità: sentimenti degni di quel nome, ed a' nostri tempi sbanditi

[30] *Leg. 39. ff. de Injur. Liv. II. 54.*
[31] *Excitabo laudatores, quos ad hoc judicium, summos homines, ac nobilissimos, deprecatores hujus periculi, missos videtis. Cic. pro Balb. 18.*

diti da' cuori umani, dove la sola finzione, e doppiezza è quella che regna.

Le ragioni degli accusatori, qualvolta erano ritrovate insussistenti, o false, si punivano con quelle pene corrispondenti al loro delitto. Se l'accusato era effettivamente reo, si pronunciava dal Giudice la sentenza in questa forma. *L' Accusato sembra colpevole: Littori prendete il colpevole; ligatelo ad un palo. battetelo* (32), se non era condennato. Ma se dovea giustiziarsi, si diceva: *Littori prendete il colpevole; copritegli il viso: impiccatelo; leggetegli la sentenza: fate il vostro dovere* (33). Se poi era assoluto: *l'Accusato non sembra colpevole: non trovo causa per incolparlo* (34). E se l'affare avea bisogno di maggior dilucidazione si diceva, *l'affare domanda maggior discussione* (35). 17. Sentenze.

Se riusciva a' rei di essere assoluti, affinchè la grazia fosse totalmente perfetta si scancellava il nome degli accusati da tutte le 18. Grazie.

---

[32] *Videtur fecisse, o non videtur fecisse. I. Lictor, liga ad palum, expedi virgas. Dion. Hal.* 10. 59.

[33] *I. Lictor, colliga manus, caput obnubito, infelici arbori suspendito, lega, age.*

[34] *Videtur non fecisse, o nihil in eo damnationis causam invenio.*

[35] *Amplius cognoscendum. Fest. Cic. e Liv.*

le Scritture, e non se ne facea più menzione. In uscir dal Tribunale, si andavano a porre la veste bianca, in segno dell'innocenza, e d'allegrezza. Tale era l'esattezza, e vigilanza de'Romani nell'amministrazione della giustizia.

CAP. XX.

DE' SUPPLICJ.

1. *Varj supplicj*. 2. *Luoghi di giustizia*. 3. *Croce*. 4. *Altri supplicj*. 5. *Pene per i meno colpevoli*. 6. *Esilio*. 7. *Legge del Taglione*.

1. Varj supplicj. USavano i Romani per la punizione de' rei, quelle pene corrispondenti a' loro delitti. Ad alcuni si tagliava la testa colla Scure (1); altri erano attaccati alla croce, ed altri precipitavansi dalla rupe Tarpea (2). Coloro, che erano condannati a queste due pene, si battevano prima colle verghe, ed indi si conduceano al supplicio.

2. Luoghi di giustizia. I luoghi, dove si eseguiva la giustizia erano il Foro, o il Campo Marzio, o il Campidoglio, e talvolta nelle Basiliche; ed i Littori facevano le veci del Boja.

3. Croce. La *Croce* era un supplicio infame riserbato

[1] *Liv.* II. 5.
[2] *Id. VI.* 20.

bato per i soli Schiavi (3). Si attaccavano i rei con alcune corde, o con chiodi sulla stessa, e si lasciavano in tale miserabile stato morire. Talvolta per atto d'umanità, e per abbreviar loro la pena gli rompevano le ossa. Gl'Imperatori Cristiani abolirono questo supplicio in venerazione della morte del nostro Salvatore.

4. Altri supplicj.

Solevano ancora i rei strangolarsi nelle carceri per mano del Carnefice. Gl'Imperatori inventarono la pena d'esporre alle bestie gli uomini, senza potersi difendere. Questa somma crudeltà l'usarono cogl'innocenti Cristiani, che erano lo spettacolo della loro curiosità. Dopo l'esecuzione i loro corpi si gittavano per ignominia ne' pozzi, o nel Tevere, o pure si trascinavano per la Città (4).

5. Pene per i meno colpevoli.

I meno colpevoli erano condannati alle pene pecuniarie, all'esilio, alla frusta, alla marca, o altra pena afflittiva. I Cittadini Romani erano esenti da queste ultime due pene, riserbate soltanto per gli Schiavi, o per gli Stranieri. La *marca* si faceva coll'imprimere sulla fronte del reo un ferro roven-

I te

---

[3] *Noli minitari, scio crucem futuram mihi sepulchrum. Plaut. Mil. II. IV. 19.*

[4] *. . . Sejanus ducitur unco,*
Spectandus; gaudent omnes quæ labra,
Quis illi vultus erat?
Juven. X. 66.

te co' caratteri indicanti la natura del delitto (5).

6. Esilio. L'*esilio*, o la *relegazione* era una pena anche rigorosa, ma più onorevole. A colui, che era stato condannato a questa pena s'interdiceva l'acqua ed il fuoco, ed era costretto allontanarsi dal dominio della Repubblica (6).

7. Legge del Taglione. Avevano anche i Romani la legge del Taglione inserita nel numero delle leggi delle dodeci Tavole. Consisteva questa nel risarcire il danno inferito (7) ad alcuno colla stessa pena del danno sofferto, come a dire occhio per occhio, dente per dente. Ma se rifaceva il danno, era esente da una tal pena.

CAP.

[5] *Juven. XIV.* 24.
(6) *Cic. pro Cæcin.* 34.
(7) §. 7. *Instit. de Injur.*

CAP. XXI.

DELLE LEGGI.

1. Fondamento delle leggi. 2. Leggi de' Romani sotto i Re. 3. Sotto la Repubblica. 4. Rogazioni. 5. Senato Consulto. 6. Plebiscito. 7. Populiscito. 8. Leggi imperatorie. 9. Luogo dove pubblicavansi le leggi. 10. Giorni stabiliti. 11. Promulgazione.

Le leggi sono il principal fondamento della società. Servono queste a mantenere il Corpo civile, e la pace, e la quiete de' Popoli. Gli uomini a questo fine le hanno stabilite, imitando la legge di natura, madre comune di tutti, e co' loro novelli istituti, han procurato di rendere felici quelle nazioni a loro soggette. Sono ancora in venerazione le famose leggi di Ligurgo e di Solone, che il primo diede a Lacedemoni, ed il secondo agli Ateniesi (1). Quelle di Zeleuco ai Locresi, di Caronda a' Turj, di Zamolside a Geti. Platone ancora innalza alle stelle le leggi de' Cretesi, e Socrate quelle de' Cartaginesi. I Romani poi furono maravigliosi in questa parte, e Polibio non ha difficoltà di anteporli a tutti gli altri famosi (1. Fondamento delle leggi.)

I 2 Le-

(1) *Paul. Manut. de leg. cap. 1.*

Legislatori. Le loro leggi son troppo eccellenti per la sapienza, l'ingegno, e la chiarezza, e tutte le nazioni ne han fatto uso, e le han presò per norma e modello.

2. Leggi de' Romani sotto i Re. Essi ebbero le leggi pubblicate da' Re, dalla Repubblica, e dagl' Imperatori. Romolo fu il loro primo legislatore (2), e delle sue leggi, non ce ne restano altro, che alcuni piccoli frammenti. Gli altri Re suoi Successori ne stabilirono delle altre per assodare la Religione, come quelle di Numa, e per regolare gli affari della loro Città. Tullo Ostilio volle che il Principe medesimo fosse stato alle leggi soggetto.

3. Sotto la Repubblica. Sotto la libera Repubblica il Popolo promulgò molte leggi per liberarsi dall' oppressione de' Grandi, e per il mantenimento della sua libertà. Si crearono in appresso i Decemviri per istabilire e formare un Corpo di leggi bastanti a decidere tutte le cause, e furono essi a tale effetto spediti nella Grecia. Tali furono le leggi delle dodeci Tavole si celebri nel corpo della Giurisprudenza (3). Si stabilirono altre leggi per reprimere i vizj, e le dissenzioni, che insorgevano in Roma, ma furono queste la cagione di varj inconvenienti. Silla sostituì nuove leggi alle antiche (4). Pompeo volendo riformare gli abusi

(2) *Liv. lib.* 8.
(3) *Liv.* III. *cap.* 34.
(4) *Manut. loco cit.*

abusi, ed i costumi accrebbe maggiormente i mali, e le dissenzioni, in una maniera, che per lo spazio di 25. anni Roma soggiacque alle guerre civili, e le di lui leggi non ebbero veruna osservanza.

Molti Autori prendono la voce legge in varie significazioni. Alcuni vogliono che dinoti un ordine generale del Popolo, o della Plebe a richiesta d'un Magistrato (5). Altri un' ordinanza generale, alla quale tutti debbono obbedire. I Consoli non avevano affatto l'autorità di stabilire una legge senza il consenso del Popolo. Da ciò è derivata la voce *Rogazione*, cioè domanda, o proposta, perchè i magistrati proponevano, ed il Popolo poteva o rigettare, o approvare la legge, che si proponeva, intendendosi ciò nelle leggi generali (6). 4. Rogazioni.

Il *Senato Consulto* era una sentenza del Senato pubblicata sopra qualche pubblico affare. Queste sentenze si facevano in due maniere, *Per discessionem* (7), cioè mutando luogo come abbiam riferito nel Capitolo de' Senatori. L'altra, che mettevasi in uso più raramente, era di richiedersi a ciascuno il suo parere, cominciandosi dal Consolo designato, o dal Principe del Senato, e si proseguiva 5. Senato Consulto.

I 3 da'

(5) Atejo Capitone presso *A. Gell. lib.* 10. *cap.* 20.

(6) *Rosin. Ant. Rom. lib.* IX. *cap.* 31.

(7) *A. Gel. lib.* 14. *cap.* 7.

da' Magiſtrati, Conſolari, ed altri ſecondo la nomina del Conſolo (8).

6. Plebiſcito. Il *Plebiſcito* ſignificava un regolamento fatto dalla Plebe ſenza che i Patrizj vi ſi foſſero inſeriti (9). Il Dittatore Ortenzio promulgò una legge, colla quale ſtabilì che le ordinanze del Popolo aveſſero dovuto aver la forza di legge, e che i Romani di tutti gli ordini di perſone aveſſero dovuto approvarle. Si promulgavano a richieſta de' Tribuni, e ſi proponevano anche in Senato per eſſere confirmate.

7. Populiſcito. Il *Populiſcito* era un comando del Popolo, il quale avea più vigore del Plebiſcito, e poco differiva da quello. Da ciò ſi vede che ſotto la libera Repubblica l'autorità, ed il potere del Popolo era maggiore di quello del Senato.

8. Leggi imperatorie. Sotto gl' Imperatori ſi fecero moltiſſime leggi, che colle loro Coſtituzioni formano il Codice, e le Autentiche. Il popolo ſotto il loro dominio perdè la ſua autorità, eſſendo agl' Imperatori riſerbata l' autorità di promulgarle. Giuſtiniano finalmente fece una compilazione delle più celebri riſpoſte de' Giureconſulti Romani, e di tutte le leggi dell' Impero, che ſono il fondamento del dritto Romano.

Le

(8) *Id.* 14. 1. 7.
(9) *Roſin. Ant. Rom. lib.* 8. *cap.* 1.

Le leggi si pubblicavano o nel Campo Marzio, o nel Campidoglio o per lo più nel Foro, e talvolta nel Circo Flaminio; o ne' Tempj, come in quello di Castore dove Pub. Claudio promulgò le sue leggi (10). 9. Luogo dove si pubblicavano le leggi.

Non era lecito promulgarsi le leggi in tutti i giorni, ed in ogni tempo. Vi erano le giornate stabilite, e in tempo che si tenevano i Comizj, esaminandosi prima tutte le formalità della Religione, e della Superstizione (11). I Consoli, i Pretori, i Dittatori, e l'Interrege, come magistrati maggiori promulgavano le leggi; e de'magistrati minori il solo Tribuno della Plebe. 10. Giorni stabiliti.

Prima di farsi la pubblicazione si affiggeva al pubblico, affinche ognuno avesse potuto considerarla per poterla o rigettare o approvare. Bisognavano ventisette giorni di tempo per pubblicarsi la legge, e ciò era per darsi tempo alla gente, che concorreva a Roma nel mercato, di poterla esaminare (12). Passato il tempo il Magistrato si portava al luogo stabilito, ed ivi la leggeva, premettendo un orazione per persuadere al popolo ad accettarla. Si prendevano i voti, o i nomi de' Cittadini che si mettevano nell' urna, e si pubblicava alla pluralità de' voti, o si rigettava. 11. Promulgazione.

(10) *Manut. de leg. cap.* 39.
(11) *Id. ib. cap.* 40.
(12) *Id. ib. cap.* 35.

LIB. II.

DELLA MILIZIA ROMANA.

CAP. I.

DELLE ARMATE.

1. I Romani eccellenti nell' arte militare. 2. Origine e accrescimento delle armate. 3. Leva de' Soldati. 4. Superstizione. 5. Leva della Cavalleria. 6. Tempo del servigio. 7. Giuramento. 8. Esenzione. 9. Commiato. 10. Tumultuarj.

1 I Romani eccellenti nell' arte militare.

La nazione più esatta e più eccellente nel mestier della guerra è stata senza dubbio la Romana. Nacque questa Nazione colle armi, e si accrebbe e conservò colle medesime. I di lei piccoli principj furono appoggiati al valore de' Cittadini, che seppero difendere i loro limiti, e stendere a poco a poco quella potenza e quel dominio che oscurò tutte le altre nazioni. La guerra si facea con tutte le regole dell' arte, e con ogni esattezza. I Re sul principio, e poi i Consoli loro Successori comandavano da Capi

pi le armate; esponendo nelle battaglie la propria vita a guisa di semplici Soldati. Gl' Imperatori faceano lo stesso, e vi spedivano talvolta i loro Luogotenenti.

2. Origine, e accrescimento delle armate.

Ne' primi tempi della fondazione di Roma le armate non erano troppo numerose: ma cominciarono ad accrescersi coll'andar del tempo secondo il bisogno, ed il numero de' Cittadini, che ivi andavano a stabilirsi. Romolo allora quando aprì a' fuggitivi, e banditi un'Asilo a loro favore ebbe in pensiero di raccogliere questa gente per formarne un' armata la quale fosse stata capace di resistere alle nazioni nemiche: ne raccolse una quantità molto grande, e ne formò l'esercito. Quindi dopo la sua morte, si trovarono ne' registri, che avea lasciati quarantasettemila persone capaci per il servigio della guerra. Crebbe questo numero sotto i suoi Successori per l'ottima disposizione, e stabilimento, che essi fecero.

3. Leva de' Soldati.

Diventata Roma Repubblica la leva delle Truppe si faceva ogni anno con designarsi a tale effetto due Consoli (1). Costoro unitamente col Popolo creavano ventiquattro Tribuni della Milizia per Capi di quattro Legioni. Se ne trasceglievano dieci di essi dalla fanteria, che per lo spazio di dieci anni avessero servito nella guerra, e perciò ap-

pel-

[1] *Dion. Hal. IX.* 5.

pellati *Seniori* (2). Quattordici poi si prendeano dalla Cavalleria, e si denominavano *juniori*, perche bastava che avessero servito cinque anni in campagna. La leva si facea con varie cerimonie. Per mezzo d'un pubblico banditore, dopo essersi manifestato l'editto, ed esposto sulla Rocca il segno di guerra (3), si univano i Cittadini nel Campidoglio (4), o nel Campo di Marte. Tutti coloro che erano capaci di portar le armi, conveniva che vi si fossero trovati, altrimente si punivano con pene molto rigorose. I Tribuni si dividevano in quattro parti secondo l'ordine della creazione, e la prima e terza legione dovea aver quattro di loro più giovani, e due anziani, la seconda e quarta tre degli anziani, ed altrettanti giovani.

4. Superstizione.

Tosto che le Tribù erano unite si sceglievano dalla prima letta quattro giovani eguali per disposizione, e d'un età vigorosa. Si stava attento al nome del primo eletto, che si desiderava che fosse di *Valerio* per il valore, di *Salvio* per la salute, di *Stratorio* per la fermezza (5). Passava la scelta da ma-

[2] *Cantel. De Rep. Rom. Dissert. 6. cap.* 1. §. 3.
[3] *Virgil. Æneid.* 8. 1. *& ibi Serv.*
[4] *Liv.* 26. 31.
[5] *Cic. Divin. I.* 45.

mano a mano per i Tribuni fino al numero necessario.

La leva della Cavalleria si faceva anticamente come quella della fanteria. Ma a' tempi di Polibio cambiossi il sistema, ed i Censori faceano prima quella della Cavalleria, e poi si veniva alla Fanteria (6). 5. Leva della Cavalleria.

Erano ascritti i Soldati alla milizia dall'anno diecisette fino a quarantasei (7). Il tempo che essi erano obbligati a servire durava ventinove anni, e dieci per i Cavalieri, i quali non poteano pretendere magistrature prima di questo tempo. 6. Tempo del servigio.

Dopo che i Soldati erano stati eletti, prestavano il giuramento (8) di obbedire secondo le loro forze, al Sommo Duce, e di non trasgredire in menoma parte quelle leggi, che si doveano osservare nell'esercito (9). Un tal giuramento era rinnovato ogni volta, che si era arrollato nelle legioni. Perciò Catone il Censore obbligò il suo figliuolo Paolo Emilio al secondo giuramento (10), perche essendo stata rimandata la legione, in cui era ascritto, volea di nuovo continuare nel servizio militare. 7. Giuramento.

Il Soldato non si poteva esentar dal servi- 8. Esenzione.

[6] *Cantel. loc. cit. §. 5.*
[7] *Rosin. Ant. Rom. lib. X. cap. 3.*
[8] *Dion. Hal. XI. 43.*
[9] *Polib. VI. 19.*
[10] *Cic. de Offic. I.*

vigio militare ſenza una legitima cauſa. Doveva addurre per iſcuſa, l'età ſenile (11), il ſervigio compitamente preſtato, qualche male o difetto naturale (12), o accidentale, e la franchigia che ciaſcuno impetrava o per l'età, o per l'officio. Talora alcuni ottenevano il permeſſo di eſentarſi per qualche tempo per la neceſſità di dover aſſiſtere a' funerali domeſtici, alle malattie, agli auſpicj, ed altro. Senza tali legittime cagioni era egli forzato a militare co' gaſtighi, colle baſtonate, e colle carceri, e talvolta ſi vendeva per ſervo, o ſi macchiava di qualche infamia (13); il che fu da' Tribuni della Plebe abolito (14).

9. Commiato. Si dava anche a' Soldati il *Commiato*, chiamato *miſſione*. Si concedea loro da Generali per mezzo de' Tribuni, coll' approvazione de' Cenſori (15). Era queſto di varie maniere. L' *onorifico* ſi dava compito il tempo di militare. Lo *ſcuſabile* allora che eſſi non poteano più ſervire per qualche incomodo ſopragiuntogli. L' *impetrativo* per grazia del Generale; e 'l *punitivo* per ſegno d' infamia, dandoſi a coloro che eran rei di qualche misfatto.

Quan-

[11] *Menag. Amæn. Jur. XLII.* 34.
[12] *Suet. Auguſt.* 24.
[13] *Cic. pro A. Cæcin.* 34.
[14] *Val. Max. VI.* 3. 4.
[15] *Liv. lib.* 43.

Quando Roma era soggetta a qualche imminente periglio, o bisognava guerreggiar contro i Galli: nazione, che avea sparso un terrore molto grande fra' Romani, si facea la leva de' Soldati senza formalità, ed a guisa di tumulto. Perciò si denominavano *Tumultuarj* (16), o *Subitarj*, e da questa arrollàzione non si potevano esentare, se non quelli, che erano gravemente infermi, o in tutto inabili. Sotto gl' Imperatori furono disusate tali formalità (17). 10. Tumultuarj.

CAP. II.

DELLE LEGIONI.

1. *Divisione delle Armate*. 2. *Legione e Numero di Soldati*. 3. *Nomi delle Legioni*. 4. *Officiali*. 5. *Alleati*. 6. *Ausiliarj*. 7. *Numero di Legioni*.

LE armate Romane si dividevano in tre Corpi. Il primo comprendea le *Legioni*, nelle quali erano ammessi i soli Cittadini Romani. Il secondo gli *Alleati*, o i Popoli d'Italia, ed il terzo le *Truppe ausiliarie*, mandate dagli Straniere. 1. Divisione dell' Armate.

Nel-

[16] *Liv. XXXV.* 2. e 23.
[17] *Veget.* 1. 7.

vigio militare ſenza una legitima cauſa. Doveva addurre per iſcuſa, l'età ſenile (11), il ſervigio compitamente preſtato, qualche male o difetto naturale (12), o accidentale, e la franchigia che ciaſcuno impetrava o per l'età, o per l'officio. Talora alcuni ottenevano il permeſſo di eſentarſi per qualche tempo per la neceſſità di dover aſſiſtere a' funerali domeſtici, alle malattie, agli auſpicj, ed altro. Senza tali legittime cagioni era egli forzato a militare co' gaſtighi, colle baſtonate, e colle carceri, e talvolta ſi vendeva per ſervo, o ſi macchiava di qualche infamia (13); il che fu da'Tribuni della Plebe abolito (14).

9. Commiato. Si dava anche a' Soldati il *Commiato*, chiamato *miſſione*. Si concedea loro da Generali per mezzo de' Tribuni, coll' approvazione de' Cenſori (15). Era queſto di varie maniere. L'*onorifico* ſi dava compito il tempo di militare. Lo *ſcuſabile* allorà che eſſi non poteano più ſervire per qualche incomodo ſopragiuntogli. L'*impetrativo* per grazia del Generale; e'l *punitivo* per ſegno d'infamia, dandoſi a coloro che eran rei di qualche misfatto.

Quan-

[11] *Menag. Amæn. Jur.* XLII. 34.
[12] *Svet. Auguſt.* 24.
[13] *Cic. pro A. Cæcin.* 34.
[14] *Val. Max. VI.* 3. 4.
[15] *Liv. lib.* 43.

Quando Roma era soggetta a qualche imminente periglio, o bisognava guerreggiar contro i Galli: nazione, che avea sparso un terrore molto grande fra' Romani, si facea la leva de' Soldati senza formalità, ed a guisa di tumulto. Perciò si denominavano *Tumultuarj* (16), o *Subitarj*, e da questa arrollazione non si potevano esentare, se non quelli, che erano gravemente infermi, o in tutto inabili. Sotto gl' Imperatori furono dismesse tali formalità (17). 10. Tumultuarj.

CAP. II.

DELLE LEGIONI.

1. *Divisione delle Armate*. 2. *Legione e Numero di Soldati*. 3. *Nomi delle Legioni*. 4. *Officiali*. 5. *Alleati*. 6. *Ausiliarj*. 7. *Numero di Legioni*.

LE armate Romane si dividevano in tre Corpi. Il primo comprendea le *Legioni*, nelle quali erano ammessi i soli Cittadini Romani. Il secondo gli *Alleati*, o i Popoli d' Italia, ed il terzo le *Truppe ausiliarie*, mandate dagli Straniere. 1. Divisione dell' Armate.

Nel-

[16] *Liv. XXXV.* 2. e 23.
[17] *Veget.* 1. 7.

2. Legione e numero di Soldati. Nelle legioni consistea la maggior forza delle armate Romane. Questa voce dinotante *scegliere* 1) fa comprendere che il fior de' Soldati la componesse; ed i Consoli unitamente co' Tribuni militari la formavano.

Varrone (2) fa ascendere il numero d' una legione a 3000. uomini che cambiò, e si moltiplicò e smembrò secondo i diversi bisogni della Repubblica, senza mai cambiarsi l'ordine della milizia. La prima legione sotto Romolo si vuole, che fosse composta di tremila fanti, e trecento cavalli (3). E' certo che ella era di dieci Coorti, o compagnie. La Corte era di tre manipoli; ed il manipolo di due centurie. Cinquecento uomini formavano ordinariamente una Coorte; cento la centuria, ed il manipolo dieci con il suo Capo, detto *Decano*. Ogni legione aveva un Corpo di Cavalleria di tre, quattro, cinque, o seicento uomini secondo il numero de'Soldati che la componevano.

3. Nomi delle legioni. Ebbero le legioni una diversa denominazione, secondo i diversi tempi della loro formazione. Alcune si distinsero coll'ordine del tempo, in cui si formarono, e perciò si diceva la *prima*, la *seconda*, o la *terza* (4). Altre da coloro, che l'istituirono, come legio-

[1] *Plut. in Rom.*
[2] *De ling. lat.*
[3] *Plut. in Rom.*
[4] *Hubert. Goltzius Ant. Thesaur. cap. 7.*

gione *Augusta* da Augusto, *Claudiana* da Claudio &c. Certe dal nome degli Dei, a' quali erano state consacrate, come quella d' *Apollo*, di *Marte*, di *Minerva* &c.; e finalmente dalle Provincie, nelle quali aveano guerreggiato, come l'*Italica*, la *Cireniaca*, la *Gallica*; o da qualche nobile prerogativa, come la *Vincitrice*, la *Fulminante*, la *Valente*, la *Ferrea*, la *Pudica*, la *Fedele* *&c.* (5).

4. Officiali. Il Capo della Legione si chiamava Luogotenente, ed i tre di lei corpi erano comandati da un Officiale generale chiamato *Tribuno* (6). I due Centurioni comandavano il Manipolo, che comprendea due Centurie, ed erano subordinati fra di loro. Uno d'essi era tenuto in molta considerazione, e si ammetteva nel Consiglio, e portava l'insegna della legione, consistente in un Aquila (7).

5. Alleati. Le Truppe *Alleate* servivano gratuitamente, e non si somministrava loro dalla Repubblica che il solo grano (8). Con questa condizione i Romani riceveano l'Alleanza; ed i Popoli che la desideravano, l'ottenevano per grazia speciale in tal guisa,

Le

(5) *Rosin. Ant. Rom. lib. X. cap.* 4.
(6) *Horat. Serm. I. VI.* 48.
(7) *Tacit. Hist. III.* 22.
(8) *Dion. Hal. X.* 21.

6. Ausiliarj. Le Truppe *ausiliarie* (9) all' incontro, ricevevano il soldo, e non prestavano il giuramento militare. Dal loro corpo si trascegliева la terza parte di Cavalli, e la quinta de' Fanti per formarne un distaccamento a parte col nome di *Straordinarj*, da' quali se ne traeva un certo numero chiamati *Ablecti*, cioè il fiore delle scelte milizie. Facevasi questo per riparare ogni cattivo disegno che avessero potuto concepire. Queste truppe unitamente colle Alleate non erano disposte in legioni, ma divise in due Corpi col nome di *Ale* (10) come la Cavalleria. Avevano anche il nome di Corni, e si suddividevano in Coorti comandate da' Prefetti degli Alleati.

7. Numero di Legioni. Il numero delle Legioni sotto i Consoli non fu che di quattro, e ciascun Consolo ne comandava due. Crebbe col tempo questo numero, e se ne contarono durante la seconda guerra Punica fino a 25. nell'Italia, la Sicilia, e la Spagna. Sotto Cesare e Pompeo nella guerra civili ve ne furono fino a 40., e nell'Assedio di Modana se ne contarono 50. fra quelle d'Antonio, e de' Consoli (11).

CAP.

(9) *Polib. lib. 6.*
(10) *Liv. XXXI. 21.*
(11) *Polib. Liv. e Veget.*

CAP. III.

DELLA CAVALLERIA.

1. *Corpi di Cavalleria*. 2. *Prefetto*. 3. *Questori*. 4. *Armi*.

Ogni Legione avea due Corpi di Cavalleria, la quale si situava a' lati della medesima, che si chiamavano le *Ali*. Questa Cavalleria si divideva in dieci Corpi, o Compagnie, dette *Turme*, (1) consistendo ogni Turma in trenta cavalli, e perciò tutto il Corpo di Cavalleria della Legione era di 300. Cavalli (2). La Turma suddividevasi in tre Decurie, ognuna delle quali era comandata da un Decurione. Il primo di costoro avea nella sua obbedienza gli altri Decurioni come suoi Luogotenenti. 1. Corpi di Cavalleria.

Il *Prefetto*, o sia il Colonnello soprastava a tutte le dieci Turme, ed avea sotto di se un Officiale, la cui incombenza si riduceva ad aver cura de' campi, fortificazioni, ammalati, bagagli carri &c. Era il Colonnello subordinato nientedimeno a'Consoli. 2. Prefetto.

I Questori faceano le funzioni di Tesorieri ed aveano cura della Cassa militare, de' viveri, delle Monture, e delle macchine 3. Questori.

K da

(1) *Ovid. Fast. III.*
(2) *Liv. VIII. 8.*

da guerra. I Consoli ne' primi tempi della Repubblica custodivano il danaro; ma poi a tale effetto furono creati i Questori, ed ogni esercito Consolare avea il suo Questore particolare. Si accrebbe il loro numero nella Repubblica, giugnendo fino a otto, e sotto Silla a venti, assegnandosene uno ad ogni Governatore di Provincia.

4. Armi. Le armi della Cavalleria erano lo scudo, il dardo, una piccola lancia, una spada, una corazza, ed un'elmo.

C A P. IV.

DE' SOLDATI.

1. Veliti, e Rorarj. 2. Astati. 3. Principi. 4. Triarj. 5. Tironi, ed Accensi. 6. Ferentarj, e Trombettieri. 7. Beneficiarj. 8. Evocati. 9. Marziobarbuli.

1. Veliti. La Fanteria era composta di quattro specie di Soldati. Si chiamavano alcuni *Veliti* dalla loro armatura leggiera, e dalla loro gioventù. Furono istituiti l' anno 542. (1) in occasione della seconda guerra Punica, e si dismisero quando fu conceduta agl' Italiani la Cittadinanza Romana. Erano essi agili, e salivano il più delle volte in groppa alla

(1) *Fest. XXVI.*

alla Cavalleria, con tanta velocità, che ad ogni cenno si trovavano pronti. Le loro armi consistevano in uno scudo tondo di legno foderato di Pelle, detto *Parma* (2); un elmo, una spada, e sette dardi (3). Questa loro agilità, e prontezza recò molto giovamento alle armate Romane, che riportarono delle segnalate vittorie. Prima del loro stabilimento vi furono altri consimili Soldati, chiamati *Rorarj* (4), gl'impieghi de' quali erano diversi, e scaramucciavano prima della battaglia col nemico.

L'altra specie di Soldati erano gli *Astati*, o Alabardieri da certe aste che portavano sul principio (5), e che dismisero in appresso, e dalle quali presero la loro denominazione. Avevano uno scudo a guisa di mezzo cilindro largo due piedi, e lungo quattro, una spada, un'elmo di bronzo con pennacchio, ed alcuni calzari di bronzo. Erano essi di un età più avanzata de' Veliti. **2. Astati**

I *Principi* erano Soldati, che occupavano la seconda fila, ma il loro nome fa credere che fossero stati della prima (6). Non v'è dubbio che la loro istituzione non sia più antica degli *Astati*. **3. Principi**

(2) *Polib. VI. 20. ex vers. Casaub.*
(3) *Liv. 26.*
(4) *Fest. VIII. 8.*
(5) *Rosin. Ant. Rom. lib. X. cap. 9.*
(6) *Varron. de LL. IV. 16.*

4. Triarj. I *Triarj* (7) portavano certe labarde, e le corazze di varie foggie, come di ferro, di bronzo, fatte a maglie, ed a squame. Il loro numero era di seicento.

5. Tironi ed Accensi. V'erano altre specie di Soldati chiamati *Tironi*, *Accensi*, *Ferentarj*, *Frombolieri* *Beneficiarj*, *Evocati*, *Veterani*, e *Marziobarbuli*. I primi erano giovanetti valorosi, che servivano da venturieri nella milizia. Gli *Accensi* assistevano a chi comandava, secondo Marcello, o erano bassi Ufficiali de'Magistrati, come lo vuol Tito Livio.

6. Ferentarj e Frombolieri. I *Ferentarj* (8) erano armati alla leggiera, e somministravano le loro armi a quelli, che combattevano colle frombole, e colle pietre, che si chiamavano Frombolieri.

7. Beneficiarj. I *Beneficiarj* erano que'Soldati, che non servivano più nelle altre campagne; ma v'intervenivano talvolta per acquistarsi maggior gloria, e forse per l'amor dell'interesse.

8. Evocati. Gli *Evocati*, o *rimessi*, erano que' vecchi Soldati, che aveano combattuto in altre campagne, e venivano invitati a combattere nelle maggiori urgenze da' Generali d'armata (9), formandosene un corpo distinto detto *Vessillo*. Erano esenti dalla Sentinella, dal

(7) *Ovid. Fast. III. v. 129.*
(8) *Fest. suo loc.*
(9) *Dion. Hal. X. 43.*

dal portar bagagli, lavorare alle trincee, e la loro obbligazione si riducea soltanto a combattere. Il loro capo chiamato *Prefetto* non obbediva nè a' Centurioni, nè a' Tribuni.

I *Marziobarbuli* finalmente erano que' Soldati che usavano nelle guerre alcune palle di piombo, ed il loro nome si cambiò sotto gl' Imperatori, prendendo quelli di *Gioviani*, o *Erculiani*. 9. Marziobarbuli.

CAP. V.

DEGL' IMPIEGHI MILITARI.

1. Generali d' Armata. 2. Loro insegne. 3. Legati. 4. Tribuni della Milizia. 5. Centurioni. 6. Uraghi. 7. Vessillarj. 8. Tergoduttori, e Decani.

I Generali d' Armata furono sul principio i Re medesimi, a' quali succedettero i Consoli, i Proconsoli, i Tribuni militari colla potestà Consolare, i Pretori, i Propretori, ed il Dittatore, quando la necessità portava crearlo. Costoro comandavano con piena autorità le Truppe Romane, e Straniere; e nelle guerre pericolose si aggiugneva loro il Dispositismo o la Dittatura. 1. Generali d'armata.

Avevano essi per segno del comando i messi o ajutanti, i Littori co' fasci di verghe, 2. Loro insegne.

e colle scure, e l' Paludamento (1), o la veste imperatoria guernita di porpora, ed ornata di oro. Dal principio della loro istituzione non era permesso trattare alcun affare senza prima prendere gli auspicj, i quali servivano se altri doveano operare in loro nome, poiche quando vi si trovavano di persona, si usciva da questa formalità (2).

3. Legati. I loro Assessori, o Consiglieri erano i *Legati*, che si creavano o dal Senato, o dal Consolo, o dal Generale (4), e si poteano nominare per il disimpegno di questa carica tutti quelli che loro piaceva, fino a' più stretti parenti, purche avessero avuto un merito ed una probità sufficiente. Comandavano l' esercito, e giudicavano tutte le cause private. Il loro numero era incerto, e se ne creavano come il bisogno lo richiedeva. Il Dittatore facea l' elezione d' un Maestro de' Cavalieri, o sia il Generale della Cavalleria a guisa del Tribuno de' Celeri, o siano le guardie del Corpo a cavallo che creavano i Re. Il primo de' Legati aveva i Littori, le Scure, e le guardie. Augusto ne stabilì due, i Con-

(1) *Cumque paludatis ducibus præsente marito,*
Ipsa loqui recta facie.
Juven. *VI.* 400.

(2) *Horat. Od. IV. XIV.* 33.

(3) *Sveton. Aug.* 21.

(4) *Liv. IV.* 17.

i Consolari, ed i Pretorj. I primi presedevano all'esercito intero, e gli altri a ciascuna legione (5).

I *Tribuni della Milizia* erano a guisa de' nostri Colonnelli, e la loro istituzione giugne fino a' tempi di Romolo, che ne creò tre per comandanti di tremila uomini. Crebbe questo numero fino a sei, e così seguitò a durare in appresso (6). Ad essi apparteneva udire le questioni, che nascevano fra' Soldati: giudicar le cause capitali (7): scacciare i Soldati cattivi: mantenere il regolamento delle legioni: e far tutto quello che era necessario per il mantenimento della disciplina militare. 4. Tribuni della milizia.

Gli Ufficiali a loro subordinati erano i *Centurioni*, il principale de' quali chiamavasi *Primipilo*, e si rassomigliava a' Capitani delle nostre fanterie. Nell'elezione de' Centurioni si badava alla nascita, ed al valore, alla statura, al coraggio, ed alla forza. Il Capo o il Primipilo avea il titolo di Duce, o di Prefetto della legione, e quando lasciava la milizia andava del pari co' Cavalieri (8). Gli ordini de' Tribuni passavano a lui, ed avea l' Aquila Romana (9), e la Soprintendenza degli altri Centurioni. 5. Centurioni.

(5) *Tac. An.* I. 36. *Hist.* I. 79.
(6) *Liv. VII.* 5.
(7) *Liv.* 26. II. 24.
(8) *Ovid. Ann.* II. VIII. 9. e 37.
(9) *Tac. Hist.* III. 22.

6. Uraghi. Gli *Uraghi* sottoposti a' Centurioni erano i Tenenti della Fanteria, e denominavansi anche *Sottocenturioni* (10), o *Ozzioni*, o *Accensi*.

7. Vessillarj. I *Vessillarj* erano gli Alfieri, e di essi se ne eleggevano due per ogni manipolo, affinche nell'infermità dell'uno, avesse l'altro potuto far le sue veci. Essi portavano l'insegna del manipolo.

8. Tergoduttori. Vi erano i *Tergoduttori*, o *Subozzoni*, che faceano la funzion di Sargenti, ed i *Decani* quella di Caporali.

C A P. VI.

DELLE INSEGNE MILITARI.

1. Insegne del Manipolo. 2. Della Legione. 3. Bandiere. 4. Vessillo. 5. Trombe ed altro.

1. Insegne del Manipolo. ALlorche regnava in Roma la semplicità consisteva l'insegna del *Manipolo* in un fascetto di fieno (1) sospeso nella sommità d'una pertica. Si abolì col tempo questo costume, ed usarono le armate una lancia con un

(10) *Liv.* VIII.

(1) *Pertica suspensos portabat longa Maniplos:*
Unde Maniplaris nomina miles habet.
Ovid. Fast. III. v. 117.

un pezzo di legno a traverso in forma di croce, sulla quale si ergeva una mano, lasciandosi pendere al di sotto qualche medaglia rappresentante Deità, o pure i Cesari (2), o i Generali d'Armata.

L'insegna d'una legione era un Aquila d'argento o d'oro (3), che l'Aquilifero portava sulla sommità d'una lancia. 2. Della Legione.

Ogni Centuria avea le sue bandiere distinte, nelle quali vi erano scritte varie iscrizioni. Vi si ricamavano talvolta le figure dell'Aquila, del Lupo, del Minotauro, del Cavallo, e del Cignale (4). 3. Bandiere.

La Cavalleria aveva in ogni Turma un *Vissillo* (5), o Stendardo, che ne' principj della Repubblica è probabile che fosse anche composto di fieno. Col tempo si mutò l'uso, e lo Stendardo consisteva in una picca con una traversa nella sommità, a cui legavasi un pezzo di drappo, sul quale era intessuto a lettere di oro il nome del Generale (6). 4. Vessillo.

Usavano i Romani le Trombe, le Trombette, e i Corni, che erano i veri stromenti bellici, de' quali fa menzione Vegezio, e di questi si servivano per dare il segno della battaglia. 5. Trombe ed altro.

CAP.

(2) *Svet. Tib.* 48.
(3) *Signa pares aquilas, & pila minantia pilis. Lucan.* 1. 7.
[4] *Tacit. Ann. XV.* 29.
[5] *Veget.* II. 1.
[6] *Svet. Vesp.* 6.

C A P. VII.

DEGLI ESERCIZJ MILITARI.

1. Maestri d'Armi. 2. Paleria. 3. Lotta e Nuoto. 4. Cavalcare. 5. Varj passi militari. 6. Estenzione delle marcie. 7. Fardelli.

1. Maestri d'armi. L'Esattezza e la vigilanza de' Romani nel perfezionare i Soldati nella disciplina militare, e negli esercizj della guerra, è troppo ammirabile. Procuravano di non farli impoltronire nell'ozio, e nella pigrizia, e perciò i Giovani appena giunti all'età di quattordici anni mettevansi sotto la disciplina di eccellenti maestri, affinchè avessero potuto bene istruirsi nel mestier della guerra, ed apprendere a perfezione le leggi, e l'arte militare. I valenti maestri procuravano imprimere nel loro spirito quelle massime di subordinazione e dipendenza a chi comandava, il che da' Romani si osservava esattamente, punendosi con rigorose pene i trasgressori. Ma siccome coll'andar del tempo queste scuole furono disusate; si stabilirono i Maestri delle Armi per ogni Legione, i quali ammaestravano i Soldati.

2. Paleria. La Truppa si faceva esercitare in varie specie di fatiche. Era in uso tra Romani la Pa-

Paleria (1), che consisteva in una specie di esercizio, che i Soldati novelli facevano in presenza de' loro maestri, usando alcune pesantissime armi finte per addestrarsi a maneggiar poi le vere con destrezza, ed agilità. A tale effetto conficcavasi in Terra un palo, contro il quale si combatteva con impeto grande, e con tutte le regole dell'arte. Si assaltava di punta o di taglio l'inimico: si apprendeva la maniera di saltare, e tirar contro lo scudo: di scoccar le saette coll'arco; i sassi colla frombola drittamente e nella giusta distanza. Insegnavasi loro ad essere attenti nell'ordine delle file per impedire il nimico di potere entrare, e si dovea far in maniera che non recasse incomodo.

Si assuefacevano i Soldati ben'anche alla *lotta*, affinche se mai si fossero trovati alle prese coll'inimico, avessero potuto averne la meglio. Si facevano anche *nuotare* (2) per quelle occasioni che si potevano incontrare. 3. Lotta e nuoto.

I Cavalieri dopo aver bene appresa l'arte militare, o la maniera di combattere, era per essi un pregio grande saper maneggiar bene il Cavallo, e dargli la carriera. Quindi addestravansi a saltargli in dosso dalla dritta, e dalla sinistra (3), consistendo la maggior 4. Cavalcare.

[1] *Cic. de Senect.* 16. *Juven. VI.* 247.
[2] *Veget.* I. 10.
[3] *Veget.* I. 18.

gior destrezza a montare armati di tutto punto, fino impugnando la spada e l'asta, e correre a briglia sciolta colle mani legate dietro.

5. Varj passi militari.

I Soldati doveano assuefarsi al passo militare, al passo pieno, ed al corso. Quando le Truppe si vedevano in ozio, per non farle in quello marcire, si conducevano almen tre volte al mese armate di tutto punto nel Campo aperto, ed ivi si faceano marciare in perfettissima ordinanza per dieci miglia (4) tra l'andare, e 'l ritornare colle diverse specie di passi. In tal guisa passavano le pianure, i luoghi scoscesi, ed alpestri, e tutte le strade in varie maniere tagliate, affinchè poi nelle varie situazioni, nelle quali avessero potuto ritrovarsi, fosse stato lor facile il potersi dissimpegnare.

6. Estenzione delle marcie.

Non si arriverebbe giammai a comprendere quanto si estendevano le marcie ordinarie de' Soldati Romani, se non avessimo la testimonianza di varj accreditati Scrittori. Giugnevano le Truppe fra lo spazio di sei ore con il passo pieno a far fino a ventiquattro miglia, e venti col passo militare (5), in maniera tale che in un ora, e quarto facevano a marcia ordinaria quattro miglia, e quasi cinque a marcia sforzata.

7. Fardelli.

I pesi, che indosso si caricavano erano mol-

[4] *Veget.* I. 17.
[5] *Id.* I. 9.

molto grandi. Arrivavano a portare fino a sessanta libre di peso, oltre le armi che credevansi come le membra del Soldato (6). Nelle tasche di cuojo portavano quella provision di frumento bastante per venti e trenta giorni (7), dovendo cadauno macinarlo, o pestarlo, siccome era necessario (8). Cambiossi l'uso del frumento ne'tempi susseguenti, e s'introdusse quello del biscotto (9). Il Bucale, la Tazza, il Cucchiajo, e le altre co-

[6] *Nostri exercitus primum, unde nomen habeant, vides; deinde qui labor, & quantus agminis ferre plus dimidiati mensis cibaria: ferre si quis ad usum velint: ferre vallum, nam scutum, gladium, galeam nostri milites in onere non plus numerant, quam humeros, lacertos, manus. Arma enim membra esse militis dicunt, quae quidem ita geruntur apte, ut si usus foret, abjectis oneribus, expeditis armis, ut membris pugnare possint*. Cic. Tusc. II. 16.

[7] *Militem triginta dierum frumentum ferre cogebat*. Liv. Ep. 57.

[8] *Id. Hist.* XXVIII. 45.

[9] *Saccos pelliceos in humeris ferentes, in quibus nihil aliud quam panes biscoptos domis imposuerant, abibant*. Suidas in fragm. incert. *Auctor.*

cose necessarie potevano essi portarli (10). In tal guisa si rendevano robusti, e toleravano con pazienza que' disastri, e fatiche che sogliono le guerre indispensabilmente portare; e la milizia Romana giunse a tal grado di perfezione, che tolerava la sete, e la fame oltre ogni credere. Si rese ella con questi mezzi tanto celebre che le Nazioni Straniere la temerono grandemente, e sperimentarono gli effetti del di lei sommo valore.

C A P. VIII.

DELLA FORMA DI BATTAGLIA.

1. *Situazione delle Armate*. 2. *Situazione della Cavalleria*. 3. *Come si componeva la Vanguardia*. 4. *Comando degli Ufficiali*. 5. *Luogo del Generale*. 6. *Macchine*.

1. Situazione delle armate: SI solevano ordinariamente da' Romani dividere, ed ordinare le armate in battaglia in due o tre battaglioni. Quando faceano due ali, si dividevano in due, ed in tre allora quando vi situavano un terzo batta-

[10] Giosesso dice che i Soldati Romani portavano *bastam*, & *scutum*; *Præter ista serram*, & *corbem*, *rutrum* & *securim*; *amplius lorum*, *falcem*, & *catenam*. *Hist. Jud.*

taglione, prendendo i Romani il luogo di mezzo. Per dare un'idea di questa situazione, bisogna supporre che vi fossero quattro legioni da ordinare due Romane, e due Alleate (1); si situavano sempre nel mezzo le Romane, la più antica a dritta, e l'altra a sinistra. Le Alleate situavansi a' lati, o a' corni, anche secondo l'ordine della loro antichità.

La Cavalleria alcune volte si situava alle spalle della fanteria, e talvolta sul dubbio di esser circondati dall' inimico si postava alla coda dell'esercito (2). Si divideva in bande o Turme, e postavasi in maniera che coprisse l'ala dritta, e quella degli Alleati l'ala sinistra. 2. Situazione della Cavalleria.

Spiccavano di fronte le dieci compagnie di picche di ciascuna legione, e così la *Vanguardia* veniva ad esser composta di quaranta compagnie. I primi a combattere solevano essere i *Veliti* (3), poi gli *Astati* (4), e appresso i *Principi*. 3. Come si componeva la Vanguardia.

Ogni Centurione comandava il suo manipolo. Due Tribuni, e due Prefetti di Fanteria alleata, comandavano ad ogni linea di Astati, e di Principi di ciascuna legione, po- 4. Comando degli Ufficiali.

[1] *Cantel. de Reg. Rom. Diss. 6. cap. 5. §. 2.*
[2] *Liv. X. 5.*
[3] *Liv. 38. 21.*
[4] *Id. 30. 33.*

postandosene uno alla dritta, e l'altro alla sinistra. Il Decurione più vecchio soprastava alla Turma, e alle dieci Turme di ciascuna legione, vi stava il Prefetto della Cavalleria.

5. Luogo del Generale. I Generali stavano situati fra i Triarj ed i Principi (5), ed avevano a fianco le guardie Pretorie, i Soldati Evocati, ed un Tribuno, o Prefetto di fanteria di ogni legione.

6. Macchine. Le Macchine si situavano avanti la prima linea, e dove potevano nuocere all'inimico.

C A P. IX.

DEGLI ACCAMPAMENTI.

1. *Distinzione degli Accampamenti*. 2. *Forma del Campo*. 3. *Sue Porte*. 4. *Sua divisione*. 5. *Parte inferiore del Campo*. 6. *Strada trasversale*. 7. *Strada Quintana*. 8. *Situazione de' Veliti*. 9. *Banderuole*. 10. *Guardie*. 11. *Veglie*. 12. *Motto*. 12. *Stromenti Bellici*.

1. Distinzione degli accampamenti. SI distinguevano fra i Romani due specie di *Campi*, chiamati i primi *Castra stativa* (1) per essere di permanenza e fortificati

[5] *Sall. Cat.* 59.
[1] *Liv.* I. 57. XXIII. 30.

cati; diversi dagli altri, detti semplicemente *Castra*, come fabbricati in fretta, e per il pochissimo soggiorno, che vi si facea. L'Armata sebbene avesse dovuto accampare una sol notte in un luogo, non lasciava di formare gli alloggiamenti con tutte quelle formalità necessarie per ogni futuro evento.

Era il Campo quadro, e circondato da una fossa, o Terrapieno, chiamato *Vallum* (2), che consisteva in un piano detto *Agger* (3), sull'estremità del quale si alzava una palizzata denominata *Sudes*. 2. Forma del Campo.

Aveva il Campo quattro Porte, la prima delle quali stava all'aspetto del nemico, e si denominava *Prætoria* (4). L'altra detta *Decumana* (5) era opposta alla prima, e per quella eran condotti i Soldati colti nel delitto per esser puniti. A' lati vi erano le altre due Porte chiamate *Principali* (6), ed avea ciascuna di esse cinquanta piedi di latitudine. Lo spazio, che passava tra la Palizzata, e l'Alloggiamento era di 200 piedi da ogni parte. 3. Sue porte.

Si divideva il Campo in due parti. La 4. Sua divisione.

L par-

---

[2] *Quadrifidasque sudes, & acuto robore vallos Virgil.*
[3] *Castrorum in morem pinnis atque aggerere cingunt. id.*
[4] *Liv. XL. 27. Fest. Prætoria Porta.*
[5] *Liv. III. 5.*
[6] Vedi *Fest. suo. loc.*

parte Superiore, conteneva il Quartiere del Generale, che stava a canto alla Porta Pretoria, tenendo alla sua destra quello del Questore (7); ed alla sinistra quello de'Luogotenenti Generali. Vicino a costoro prendevan sede i Soldati straordinarj, al di sotto i Tribuni, e le altre Truppe scelte.

5. Parte inferiore del Campo. La parte inferiore veniva occupata dalla Cavalleria, che aveva il luogo di mezzo (8). Era ella disposta in linea retta, cominciando dal Quartiere del Generale, e terminando alla Porta *Decumana*. I Triarj, i Principi, gli Alabardieri, e gli Alleati erano alla dritta, ed alla sinistra della Cavalleria.

6. Strada trasversale. Fra i Tribuni, e Prefetti, e proprio dirimpetto alle due Porte *Laterali* vi era una strada trasversale, che chiamavasi *Principia* (9). Questo spazio era il luogo più sacro degli Accampamenti. Ivi i Tribuni militari amministravano la giustizia (10), e vi tenevano il Consiglio: ivi erano le statue e le principali insegne; vi si ergevano gli Altari, e vi

[7] *Lips. De Mil. Rom. lib. V. Dial.* 11.
[8] *Id. Dial. IV.*
[9] *Spes libertatis nunquam in castrorum vestrorum principiis est. Cic. ad Brut. Epist.*
[10] *Tribunos jura reddere in principiis sinebant. Liv. lib. XXVII.*

e vi si facevano i sacrificj (11).

Nella parte inferiore vi passava anche una strada, chiamata *Quintana* (12), la quale era tagliata da molte vie. 7. Strada Quintana.

Per i Veliti che in questo luogo non appariscono, si crede che eglino erano impiegati alle Sentinelle per essere i loro alloggiamenti piantati in quello spazio di 200. piedi che era tra le Tende degli altri Soldati, e'l Terrapieno. 8. Situazione de' Veliti.

Essendo in tal guisa l'accampamento disegnato, vi si situava ordinatamente l'Esercito, conoscendo ciascuno il suo luogo dalle *Banderuole* che vi si mettevano (13). I Tribuni custodivano le chiave delle Porte, e stavano vigilanti a non far mancare le munizioni, ed a fare le Sentinelle, e gli altri esercizj dell'ispezione del Soldato. 9. Banderuole.

Ogni Porta del Campo avea per difesa una Turma con tre Manipoli; o una Coorte con de' Veliti (14). Al Quartiere de'Ca- 10. Guardie.

L 2 va-

[11] *Ac ni aquilifer Calpurnius vim extremam arcuisset, rarum etiam inter hostes, legatus Populi Rom. Romanis in castris sanguine suo altaria Deum commaculavisset. Tac. I. An.*

[12] *Quintana appellabatur in Castris post Prætorium ubi rerum utensilium forum fuit. Festus.*

[13] *Lips. de Mil. Rom. IV. 5.*

[14] *Cæsar. de Bel. Civ. I. 43.*

valieri vi erano i Triarj, ed ogni Turma avea la sua guardia tratta da quel Manipolo di Triarj che accampava alle spalle. La Guardia del Consolo era di un Manipolo (15), ed una Turma di Alleati Straordinarj; quella de'Legati di quattro Astati, ed altrettanti Principi, tre al Questore e così da grado in grado secondo la qualità degli Ufficiali.

11. Veglie. Le *Veglie* e le *Sentinelle* notturne postavansi alle Porte, al giro esteriore del Campo, nel luogo ov'era il Consolo, ed i Legati &c. Queste guardie per le Veglie si cavavano a sorte da Tergoduttori, e si conducevano innanzi al Tribuno di guardia. Egli consignava loro la Tavoletta del Contrasegno, in cui era scritto il Manipolo, al quale ciascun di loro apparteneva, e la Veglia che gli toccava. Le Sentinelle si univano dal Trombettiere, e dopo tre ore di veglie si richiamavano a suon di corno (16).

12. Motto. Riguardo poi al *Motto*, o parola, che oggi dicesi *Santo*, si eleggeva da'Tribuni, e Prefetti un Soldato, chiamato *Tesserario* (17), che era esente dal far la guardia. Si consignava a questo nel tramontar del giorno una tavoletta, chiamata *Tessera* in cui era scritto mot-

[15] *Sallust. Jug.* 65.
[16] *Lips. de Mil. Rom. V.* 9.
[17] *Tacit. Hist.* 1. 2.

il motto ricevuto la mattina (18); come Apollo, Giove &c., ed il nome del Soldato, e la sua classe. Il Tesserario la consignava al suo Manipolo o alla sua Turma in presenza de'Testimonj, e da questo passava da mano in mano per tutto l'Esercito. Tutto ciò col tempo si cambiò secondo lo stabilimento de'Generali.

Gli Stromenti de'quali facevano uso i Romani erano la *Buccina*, *la Tuba*, *il Lituo*, *ed il Corno*. La *Buccina* (19), che corrispondeva a'nostri corni da caccia, era curva, e si ripiegava in più giri; e serviva per muovere le insegne. La *Tuba* (20) che rassomigliava alle nostre trombette, era più piccola della Buccina, ed il suono era diverso. Serviva a muovere i Soldati, e dare il segno dell'attacco e della ritirata. Il *Lituo* (21) era una specie di Trombetta più piccola incurvata, ed il suo suono più dolce, e più te- 13. Stromenti bellici.

[18] . . . *Dat Tessera signum*
Excubiis positæ vices. *Stat. lib.* X.

[19] *Nunc intra muros pastoris buccina lenti*
Cantat. Propert. IV. II. 79.
. . . *Bello dat signum rauca cruentum*
Buccina. *Virgil. Æneid.* XI. 475.

[20] *Non Tuba directi, non æris cornua flexi*. *Ovid.*

[21] *Sonuit reflexo classicum cornu*,
Lituusque aduncos stridulo cantus
Elisit ære. *Senec. Oedip.* 734.

nue della Tuba. Il Suonatore si denominava *Liticen*, come *Tubicen* il Suonator della Tromba. Il *Corno* era di Bue selvaggio, legato in oro, che rendea un suono acuto, e distinto; ed il Suonatore si dicea *Cornicen* (22). Il Tamburro non era troppo in uso, e serviva talvolta per distinguere i segni delle nuove evoluzioni.

CAP. X.

DELLE FORTEZZE, ED ASSEDJ.

1. *Fortificazioni*. 2. *Provisioni*. 3. *Assedj e linea di circonvallazione*. 4. *Corona*.

1. Fortificazioni. L'Esattezza, colla quale i Romani fortificavano le Piazze era certamente maravigliosa. Si munivano di Torri, di muraglie con merli, e di larghi, e profondi fossi, fiancheggiati da Torri, lontane l'une dalle altre circa cento piedi. Si credeano le meglio fortificate per natura, quelle che erano o circondate da paludi, o situate in luoghi eminenti vicino al mare, o a' fiumi. Usavano i ponti a levatora, e l'entrata di quelli era difesa dalle Torri. Le porte della piazza avevano ancora la loro difesa, consistente a ricoprirle di cuojo, o di ferro per non farle dan-

[22] *Veget*. II. 22.

dameggiare dal fuoco artificiosamente gittato da'nemici. Innanzi alle porte si fabbricava qualche piccola Torre, e tra questa, e la porta della piazza si frametteva una grossa *saracinesca*, sostenuta da alcuni anelli di ferro, e funi, che impediva a' nemici l'entrar nella piazza o l'uscirne, se non voleano restare o prigioni, o morti.

Tosto che si era sul punto di sostenere un lungo assedio, si provvedea la Fortezza di ogni sorta di viveri, e non si lasciava per le campagne menoma cosa, che avesse potuto servire a'nemici, Si raccoglieva per provista il bitume, il solfo, la pece, e quant'era necessario per la propria difesa, le armi, e le macchine servibili per gl'assedianti. 2. Provisioni.

Se poi erano sulla risoluzione d'investire una piazza, incominciavano a fare intorno a quella delle linee di circonvallazione (1), che costruivano a proporzion del pericolo. Consisteva questa linea in una fossa tirata intorno alla piazza assediata con un Terrapieno fornito di parapetto, e di merli, ed alle volte di palizzate al di fuora, il tutto fiancheggiato di Torri e da fortini posti in una regolata distanza. 3. Assedj e linea di circonvallazione.

Quando si assediava una piazza in fretta che si credea mal provveduta, o debole; o perche vi fosse dell'intelligenza co'nemici, 4. Corona.

 o del-

[1] *Thys. de Oppug. Urb.* II.

o delle discordie, si adoperava la *Corona* (2). Consisteva questa nella disposizion de' Soldati in una sola riga, e ordinati in maniera, che si fossero toccati l'uno coll'altro, senza dar luogo ad alcuno di passarvi. Se gli Assediati erano nello stato di tentare qualche sortita, si formavano le *Corone* di due, o tre righe di Soldati (3), acciocchè avessero potuto respingerle. In tal guisa si procurava prender la piazza, usando talvolta le minacce, le preghiere, la scaliazione, e finalmente le macchine.

CAP.

---

[2] *Mœnia flexa sinu, spissa vallata corona Alligat, & telis in morem indaginis ambit.*

Sil. Ital. XIII. 140.

[3] *Duplici peditum corona Urbem (Jotapatam) cingunt, & tertiam seriem equitum exterius ponunt. Joseph. de Bell. Jud.* III. 7.

CAP. XI.

DELLE MACCHINE.

1. *Macchine Poliorcetice*. 2. *Terrapieno*. 3. *Torre mobile*. 4. *Testuggine*. 5. *Ariete*. 6. *Elepoli*. 7. *Terebra*. 8. *Galleria*. 9. *Vigna senza ruote*. 10. *Vigna colle ruote*. 11. *Catapulta*. 12. *Balista*. 13. *Scorpione*. 14. *Tollenone*. 15. *Altalena*.

NEll' Assedio d'una Città bisognavano necessariamente le macchine militari per farne l'espugnazione. I Romani ne avevano una quantità molto grande, chiamate *Poliorcetice*, consistenti in istrumenti fatti con molt' arte, ed invenzione, che abbattevano le più forti muraglie. Tali erano il Terrapieno, la Torre mobile, la Testuggine, l'Ariete, l'Elepoli, la Vigna colle ruote, la Terebra, la Galleria, la Catapulta, la Balista, lo Scorpione ed altre. 1. Macchine Poliorcetice.

Il *Terrapieno*, o Piattaforma (1) consisteva in un alzata di Terra guarnita con pali, e fascine, e si poneva dagli Assedianti innanzi le mura della Città per farvi delle Torri, ed in tal guisa poterle abbattere. 2. Terrapieno.

La

---

[1] *Cæsar. de Bell. Gall. VII.* 24. *Cic. ad Attic. V.* 20.

3. Terre mobile. La *Torre mobile* (2) era un ordegno di legno a molti piani, montata sulle ruote. Si componeva di travi, e di più tavolati ricoprendosi di cuoi crudi, e di materassi. L' altezza soleva essere di trenta o quaranta piedi, e d' altrettanti la larghezza. Nella metà dell' altezza si situava il Ponte detto *Esostra* formato di due travi, e coperto di bastoncini.

4. Testuggine. La *Testuggine* (3) era una macchina molto grande di legno situata sulle ruote, e coperta di pelli di buoi (4). Se ne distinguevano di tre sorti. L' *Aggestizia* serviva per riempere i fossi, e battere le mura. La *Fossoria* serviva a coprire i Guastatori, che tagliavano le mine, e questa era simile all' *Aggestizia*, ma diversa soltanto nella parte anteriore per essere di figura triangolare. E l' *Aretaria* finalmente serviva a fermare, e maneggiare l' Ariete.

5. Ariete. Quest' Ariete o Macchina Aretaria era formata di travi, e di assi, e si vestiva di cuoi crudi, pannacci pelosi, ed altre cose consimili. Era piana nella sua sommità, e non si avvicinava sotto al riparo, ma ad una proporzionevole distanza, in maniera tale che l' *Ariete* situato nel Corpo della Testuggine aves-

[2] *Veget. lib.* 4. Vedi Vitruvio *lib. X.* della traduzione di Galiani.
[3] *Vitruv. lib.* X.
[4] *Liv. XLIV. 9.*

avesse potuto avventare i suoi gran colpi. Si chiamava propriamente *Ariete* (5) una Trave lunga e molto grossa, la cui sommità veniva guarnita di una testa di ferro (6). Era sostenuto da grossi canapi sulle braccia degli stessi Soldati, e si batteva in faccia alla muraglia con sì gran violenza, che difficilmente potea resistere a' suoi replicati colpi. Vitruvio attribuisce a' Cartaginesi l'invenzion dell'Ariete, quando si accamparono per battere Cadice, e lo spinsero a forza di braccia. Da questa invenzione un certo fabbro Tiro, chiamato Pefasmeno, fermò un antenna, e sospese a guisa d'una bilancia un' altro palo a traverso, che abbattè le mura, e prese la Città.

L'*Elepoli* (7), era anche una specie di Testuggine, che colla sua altezza vincea le Torri più elevate della piazza. Dal centro della sua base s'innalzava una ben grossa trave, nella sommità della quale era una specie di Torre quadra bassa, capace di molti Soldati, con un apertura nel sito dell' attacco, da dove usciva un ponte a levatoja. 6. Elepoli.

La *Terebra* (8) pure era una specie di te- 7. Terebra.

[5] *Vitruv. lib. X. cap.* 19.
[6] *Propert. IV. XI.* 33.
[7] *Vitruvio lib. X. cap.* 22, *Nota* 1. *del Galiani*.
[8] *Id. ib. cap.* 19. *e Nota I. del Galiani*.

teſtuggine, ſotto di cui ſtava una trave di una ſola groſſa punta di ferro, che produceva lo ſteſſo effetto dell'Ariete.

8. Galleria. La *Galleria* raſſomigliava a queſte, ma era più piccola delle altre, e più forte. Era compoſta di travi, e ricoperta di pelli d' aſino.

9. Vigna ſenza ruote. La *Vigna ſenza ruote* (9) era una macchina ſotto della quale ſi mettevano a coperto i Soldati, che doveano travagliare colla zappa, o con altro ſtrumento ſotto il nimico.

10. Vigna colle ruote. La *Vigna colle ruote* (10) avea lo ſteſſo uſo, ed era ſituata ſopra tre ruote, che ſervivano a farla muovere da ogni parte.

11. Catapulta. Serviva la *Catapulta* a lanciare i dardi di molta grandezza, le fiaccole ardenti, e coſe ſimili. Roberto Volturio ne ha formata la figura nel ſuo libro dell'arte Militare, e diſcorda con Vitruvio che la deſcrive di un ſol braccio; volendola egli di due (11). Ella ſi laſciava tirare dalla forza d'una corda, e gittava molte ſaette con ſomma velocità.

12. Baliſta. La *Baliſta* (12) ſerviva a gittare delle pietre, e ricevea la forza da'nervi (13). Fa-

---

[9] *Veget. lib.* 4.
[10] *Id. ib.*
[11] *Lib. X.. cap.* 15.
[12] *Id. ib. cap.* 16. *Marcellin. lib.* 23.
[13] *Ovid. Metam.* VIII. 357.

Facea lo stesso uso ancora delle Catapulte.

Lo *Scorpione* (14) era una piccola Catapulta, e serviva a rirare le piccole aste, e saette. 13. Scorpione.

Il *Tollenone* (15) consisteva in una trave piantata in terra, con un altra trave alla cima, in maniera tale che abbassandosi uno de' Capi l'altro s'innalzava. Ad uno di questi Capi si legava una macchina composta di graticci, e di assi, dentro di cui appiattavansi i Soldati, e coll'alzarsi della trave si slanciavano sul mare, e gli altri salivano. 14. Tollenone.

L'*Altalena* era una macchina movibile dalla cui base sorgevano due travi, colle quali si univa una specie di ponte che arrivava fino in terra, e si alzava a poco a poco, fino all'altezza delle mura della piazza assediata. All'estremità del Ponte ponevasi una scala fornita di uncini per aggrapparla sul parapetto ed un gran palo per fissare il ponte. Queste si fatte macchine erano maneggiate da' Romani con somma destrezza ed agilità, e sebbene fossero di una smisurata grandezza, erano costruite con tal arte, che con somma facilità si poteano muovere. Chi vuol averne un idea chiara, e distinta della loro formazione, struttura, ed uso, non ha a far altro che leggere il Decimo libro di Vitruvio del- 15. Altalena.

[14] *Vitruv. lib.* X. *cap.* 15.
[15] *Veget. IV.* 21. *Liv.* 38. 5.

della famosa traduzione del Marchese Berardo Galiani, che colle sue erudite note ha illustrate e chiarite moltissime cose di quello Scrittore; come ancora della eccellente Opera della Milizia Greca, e Romana di Alonso Sanchez de Luna Duca di S. Arpino, che ha troppo bene, e con profonda erudizione trattata tutta questa materia.

C A P. XII.

DEGLI ARRINGHI DE' GENERALI.

1. *Costume di arringare.* 2. *Luogo degli Arringhi.* 3. *Necessità di arringare.*

1. Costume di arringare. ERa solito costume di tutti i Generali d' Armata di arringare innanzi a'loro Soldati, per animarli a fare il proprio dovere, e per reprimere qualche nascente sedizione. Si faceva allora nella milizia professione di una eccellente eloquenza, e facea d' uopo, che coloro che comandavano ne fossero ben forniti per poter giugnere all'intento.

2. Luogo degli arringhi. Saliva il Generale sopra un luogo eminente circondato da'Soldati ordinati per Squadrone intorno a lui, ed ivi cominciava a parlare (1). Se l'arringo riusciva loro di piacere

[1] *Congerunt cespites, extruunt Tribunal.* Tacit. I. *Ann.*

cere, percuotevano gli scudi con altissime grida, ed acclamazioni. Ma se al contrario non piaceva loro, ne dimostravano il dispiacere con una confusa mormorazione, o con un forte silenzio (2).

3. Necessità di arringare.

Il Generale non poteva in conto veruno presentar la battaglia, se prima non avea arringato a' suoi Soldati. Un solo motivo poteva esentarnelo, ed era la necessità di dover dare il combattimento, come spinto in un subito dall' inimico. Allora trascorreva tutti gli ordini, e le file de' Soldati, e chiamandoli co' loro nomi, ricordava loro le passate azioni, e prometteva ad essi quelle ricompense, e quel bottino che si avrebbero meritato.

CAP.

[2] *Hac fiducia miles, hastis feriendo clypeos, sonitu adsurgens ingenti, uno propemodum ore dictis favebat & coeptis. Ammian. lib. XX.*

CAP. XIII.

DEGLI ONORI, E RICOMPENSE MILITARI.

1. Ringraziamento del Generale all' Esercito. 2. Asta pura. 3. Collane, Braccialetti &c. 4. Corona Civica. 5. Murale. 6. Castrense. 7. Navale. 8. Ossidionale. 9. Trionfale. 10. Ovale. 11. Altri onori. 12. Spoglia opima. 13. Bottino.

I. Ringraziamento del Generale all' esercito.

GLi onori, e le ricompense, che si davano a' Soldati, erano a proporzione de' loro meriti. Conoscevano i Romani molto bene che i vincoli della società, ed il mantenimento della Repubblica consistono nella egualità de' premj, e de' gastighi (1), e che gli uomini che sono ricompensati nelle lo-

[1] Ligurgo in una sua elegante Orazione contro Leocrate descrive la ragione, per la quale è necessario che vi sia nella Repubblica l' egualità de' premj, e de' gastighi. *Duo sunt*, dice egli, *quæ juventutem instruunt ac formant, delinquentium castigatio, & bonorum præmiatio. Ad utrunque enim horum aspicientes, illam quidem ob metum fugiunt; hanc ob gloriæ studium concupiscunt.*

loro gloriose azioni, si animano, e si spingono maggiormente a rendersi illustri, e non si lasciano vincere nè dall'ozio, nè dalla pigrizia. In fatti ogni Soldato veniva rimunerato secondo il merito delle sue fatiche. Il Generale vittorioso terminate le pubbliche solenni cerimonie del Sacrificio, radunava tutto l'Esercito, e lodava, e ringraziava coloro che si erano distinti nelle battaglie (2).

Si dava l'*Asta pura* (3), o la mezza picca a colui, che avendo combattuto a corpo a corpo coll'inimico, l'aveva o preso, o ammazzato. Era quest'*Asta* tutta di legno senza ferro sulla sommità. 2. Asta pura.

Le *Collane d'oro o d'argento*, *i Braccialetti*, *le Catene*, ed altri ornamenti della Cavalleria, e Fanteria erano riserbati per coloro che avessero reso un considerabile servigio a qualche persona (4). 3. Collane Braccialetti &c.

Vi erano varie specie di Corone. Quella chiamata *Civica*, si dava per mano del Generale a quel Cittadino, che avesse salvato un'altro Cittadino, ed era guernita di rami di quercia (5). M La 4. Corona Civica.

---

[2] *Postero die, divina re facta, concione advocata, milites collaudat. Hirtius Bel. Afric.*

[3] *Ille, vides, pura juvenis, qui nititur hasta. Virgil. & Servius.*

[4] *Fest. V. Armilla.*

[5] *Mos erat in veterum castris, ut tempora quercu Ve.*

5. Murale. La *Murale* era d'oro foggiata a guisa di muri con merli, e baluardi, e se ne premiava colui, che formontato avesse le mura d'una Città assediata (6).

6. Castrense. Si assignava la Corona *Castrense*, o *Vallare* a quello che avesse occupato il primo il Campo nemico, e si formava con palizzate a foggia di campo ben munito (7).

7. Navale. La Corona *Navale* o *rostrata* si dava a colui che fosse saltato il primo sopra un Vascello inimico (8), ed era circondata di piccoli speroni d'oro.

8. Ossidionale. L'*Ossidionale* (9), ovvero *graminea* si dava a quel Generale che avesse fatto desistere il nemico dall'assedio di una piazza, e s'intesseva d'erbe colte nel luogo assediato.

La

Velaret, validis fuso qui viribus hoste,
Casurum potuit, morti subducere Civem.
Claud. de Laud. Stilic. III.

[6] *Muralis est, qua donatur ab Imperatore, qui primus murum subiit, inque oppidum hostium per vim ascendit. Agellius, & Silius Ital. lib. XIII.*
. . . , Cape victor honorem
Tempora murali cinctus turrita corona.

[7] *Castrensi corona donabatur, qui primus hostium castra pugnando introisset. Cui insigne erat ex auro Vallum. Fest.*

[8] *Gell. V. 6. ubi de variis Coron. gen. agit.*

[9] *Dion. Hal. X. 37.*

La Corona *Trionfale* (10) era soltanto riserbata a' Comandanti Supremi, dopo aver riportata una segnalata vittoria. Era sul principio di *Alloro*, ma poscia fu d'oro. 9. Trionfale.

L'*Ovale* (11) finalmente era portata da quelli che avevano il minor trionfo, e si componea di mirto. 10. Ovale.

Si ricompensavano anche i meriti delle persone con varj altri onori, permettendosi loro d'intervenire a'giuochi co'loro guiderdoni (12). Le spoglie tolte a' nemici si potevano nella parte più esposta delle Case affiggere (13), e non era permesso di poterle distaccare quantunque si alienasse la Casa (14). 11. Altri onori.

La *Spoglia opima* (15) era quella, che un 12. Spoglia opima.

M 2

[10] *Gell. loc. cit.*
[11] *Id. ib.*
[12] *Liv. X.* 47.
[13] *Te bellare decet terra Messala marique, Vt domus hostiles praeferat exuvias. Tibull.* 1. *El.* 1. 53.
[14] *Ut nec aedibus abalienatis, liceret emptoribus refigere ea, aut tollere. Plin. H. N. XXXV.* 2.
[15] Tre furono i Generali che ebbero l'onore di consacrare a Giove Feretro le Spoglie opime. Romolo dopo aver ammazzato Acrone Re de'Cicinei. Cornelio Cosso che disfece, ed ammazzò Tolum-

un Supremo Comandante toglieva al suo eguale con averlo ammazzato nella battaglia. Questa col nome del Generale si sospendeva nel tempio di Giove Feretro.

13. Bottino. Talvolta si distribuiva a' Soldati il *Bottino*, che si era loro promesso per animarli alla battaglia. Ma la Repubblica era quella che ricevea la preda, ed il Soldato non vi aveva alcun dritto, piccandosi i Generali di probità e di esattezza nel far trasportare nel pubblico Tesoro, quanto aveano tolto al nemico. Sotto Romolo, il costume fu diverso, e si facea parte del profitto senza distinzione a coloro, che aveano guerreggiato. Era un delitto di peculato sotto la Repubblica impadronirsi di qualche cosa.

CAP.

---

lumnio Re de' Toscani, e Marcello dopo aver ammazzato Viridomaro Re de' Galli. *Plut.* Vita di Marcello.

CAP XIV.

DEL TRIONFO.

1. *A chi spettava il Trionfo*. 2. *Come si otteneva*. 3. *Lettere del Generale*. 4. *A chi spettava accordarlo*. 5. *Ornamenti del Generale*. 6. *Funzione*. 7. *Cavalli bianchi*. 8. *Altre specie d'animali*. 9. *Figliuoli del Trionfante*. 10. *Esclamazioni*. 11. *Preghiera*. 12. *Banchetto*. 13. *Durata de' Trionfi*. 14. *Trionfo di Cesare*. 15. *Onori accordati al Trionfante*. 16. *Decadenza de' Trionfi*.

IL più superbo spettacolo della Repubblica Romana, ed il maggiore onore, che si avesse potuto rendere ad un Generale d'Armata, che avea riportata qualche insigne vittoria, era propriamente il Trionfo. Questa magnifica pompa si concedea soltanto a' Dittatori, Consoli, e Pretori (1), stimandosi un particolare privilegio l'averlo ottenuto Pompeo nell'età di 24. anni essendo semplice Cavaliere (2. Romolo, al riferir di Livio, fu il primo che trionfò dopo avere ammazzato colle sue proprie mani Acrone Re de' Cici- 1. A chi spettava il Trionfo.

M 3 nei

[1] *Rosin. de Ant. Rom. lib. X. cap. 29.*
[2] *Plutarc. in Pomp. Vita.*

nei, e disfatti in tutto gli Antennati (3), sebbene Plutarco ne attribuisca l'istituzione a Tarquinio Prisco. Il primo de' Consoli che godè quest'onore fu Valerio Pubblicola, e l' ultimo l' Imperator Probo.

2. Come si otteneva. Non era permesso ad un Generale poter domandare il Trionfo senza aver disfatto prima il numero di cinquemila nemici in una sola battaglia (4). Coloro che avevano il comando dell' armata per commissione, o non erano rivestiti di alcuna dignità di Magistrati, venivano esclusi da quest' onore. Quindi P. Scipione di poi sopranominato l'*Africano* quantunque avesse scacciato i Punici dalla Spagna, gli fu negato il trionfo per non aver esercitato alcun' impiego (5).

3. Lettere del Generale. Allorche il Generale vittorioso domandava il Trionfo era obbligato dismettersi del comando dell' armata, e di rimaner fuori di Roma. Egli spediva al Senato de' Corrieri con sue lettere involte nelle frondi di allo-ro

[3] Vedi anche *Dion. Hal. lib.* 2.

[4] *Ne quis triumpharet, nisi quinque millia hostium una acie cecidisset. Val. Mas.* II. 3.

[5] *Ut P. Scipioni ob recuperatas Hispanias triumphus non decerneretur, quod ad eas res gerendas sine ullo missus erat Magistratu. id. ib.*

ro (*6*) per dargli ragguaglio della ſua vittoria. Il Senato ſubito ſi radunava nel Tempio di Bellona, ed ivi leggevale, e ſe giudicava che foſſe meritevole di tale onore, glie lo concedeva, e gli confirmava il titolo d'*Imperatore*, col quale biſognava che prima foſſe ſtato ſalutato nell'accampamento dal ſuo eſercito (7). Queſto titolo durava per tutto il tempo della funzione, terminata la quale rimaneva egli nel primiero ſuo ſtato.

Tito Livio, e Dionigi d'Alicarnaſſo aſſeriſcono, che il Senato fu ſolo che diſpoti camente accordaſſe al Generale il Trionfo; ma per averlo rifiutato a due Conſoli Valerio, ed Orazio, vendicandoſi di aver eſſi favorito le domande del Popolo, il Tribuno Jcilio eſſendoſi approfittato di queſta occaſione per maggiormente innalzare il ſuo potere, lo riferì al Popolo, che lo diede loro contradicente il Senato in ricompenſa de' beneficj da'medeſimi ricevuti (8). Da quel tempo il Popoio cominciò ſpeſſe volte ad accordarlo a molti, ſenza l'autorità del Senato; e da-

4. A chi ſpettava accordarlo.

[*6*] *C. Plin. lib.* 15. *c. ult. Capitol. in Maximino.*

[7] *Cæſar. B. Civ.* II. 26.

[8] *Ubi cum ingenti conſenſu Patruum Valerio & Horatio triumphus negaretur, L. Jcilius Trib. Pleb. tulit ad Populum de Triumpho Conſulum. Liv.* III. 63. *Dion. Hal. XI.*

e dava loro in quel giorno tutta l'autorità e tutto il comando di Roma. Ma questo illimitato potere non impediva affatto a'Tribuni della Plebe di esercitare la loro autorità, sopra il Trionfante, qualvolta avesse commesso qualche delitto; come chiaramente appare da quello, che narra Valerio Massimo della Vestale Claudia, la quale avendo scoverto, che i Tribuni voleano disturbar per la via il Trionfo di Claudio suo Padre con farlo vergognosamente smontar dal carro: ella l'accompagnò sullo stesso fino al Campidoglio, non essendo permesso ad alcun Romano mettere le mani sopra una Vestale, fuorche al solo Sommo Sacerdote (9).

5. Ornamenti del Generale. Stabilito il giorno, in cui dovea farsi questa pomposa cerimonia, il Generale che dovea trionfare, dopo di aver fatto i suoi preparativi per rendere il suo ingresso più magnifico, e risplendente, al levar del Sole si vestiva con una veste detta *Palmata* per essere intessuta di frondi di alloro, che poi cam-

[9] *Magna sunt hæc virilis pietatis opera, sed nescio an his omnibus valentius, & animosius Claudiæ Vestalis virginis factum, quæ cum Patrem suum Triumphantem è curru violentia Trib. Pleb. manu detrahi animadvertisset, mira celeritate utrisque se interponendo, amplissimam potestatem inimicitiis accensam depulit. Val. Mas. V. 4.*

cambiossi in porpora guernita di oro (10): Si coronava colla corona di alloro (11), che suffeguentemenje fu d'orò (12); e portava in una mano un ramo d'alloro, e nell'altra uno scettro d'avorio (13), nella sommità del quale vi era un'Aquila d'oro (14).

Così essendosi preparato, il Senato vestito con una veste bianca (15) gli andava all'incontro, accompagnato da' Littori, che portavano i fasci di verghe involti nelle frondi di alloro, e coronati dello stesso, ed unitosi col Generale, incominciava il pomposo, e magnifico treno. Precedevano a tutti i Tibicini, e Trombettieri, che suonavano una specie di suono di battaglia. Seguivano appresso i Tori bianchi, che si doveano sacrificare (16) coperti di porpora ricamata d'oro, e colle corna indorate, condotte da Vittimarj ignudi fino alla cintura, e coronati dello stesso alloro, tenendo una lancia in una mano in contrasegno del sacrificio, che dovea- 6. Funzione.

no

[10] Tale fu la Veste di Paolo Emilio come lo dice Plutarco; *Purpuream Vestem auro indutum. In ejus Vita.*

[11] *Horat. Od. IV.* III.

[12] *Jul. Firmic. Maternas lib. 4. Mathes. cap.* 15.

[13] *Val. Mas. lib. 4. cap. 4.*

[14] *Jul. Buleng. de Triumpho cap. 30.*

[15] *Juven. X. 45.*

[16] *Servius ad V. 146. lib. 2. Georgic.*

no fare; ed erano accompagnati da'Sacerdoti che assister doveano a tal funzione. Venivano susseguentemente molti Carri colle immagini delle Città e delle nazioni vinte, e soggiogate (17), e al di sopra le diverse corone di oro donate al Trionfante dalle Provincie in contrasegno della sua vittoria (18). Seguivano altri Carri colle spoglie de' nemici, le loro armi, l'argento in verghe, il denajo, i vasi, le insegne, le macchine da guerra ed altri simili arredi. Dietro a'Carri comparivano i Re, i Capitani, ed i Prigionieri colle Teste rase in segno della loro schiavitù, e carichi di catene (19), e così strascinati fino al Campidoglio, si lasciavano poscia nel Carcere Tulliano, dove si faceano mo-

[17] *Ergo omnis Populus poterit spectare triumphos*
Cumque Ducum titulis, oppida capta leget.
Ovid. Trist. IV. 20. *Quintil. VI.* 3. *Claud. de laud. Stilic.* III. 23.

[18] *Liv. IV.* 8.

[19] *Ante Siphax feretro residens, captiva premebat.*
Lumina, & auratæ servabant colla catenæ
Ovid. lib. 1. *de Arte Am.* 3. *Trist. lib.* 4. *Eleg.* 2. *De Pont. lib.* 2. *Eleg.* 1. *Sil. Ital. lib. ult. in fin.*

morire (20), essendo un punto di Religione, e di superstizione de' Romani di non sacrificare le vittime, se prima non si fosse fatta piena vendetta de' loro nemici. E finalmente veniva il Trionfante dentro un Carro trionfale ornato d'avorio, e talvolta di oro (21) e tirato da quattro Cavalli bianchi (22) tutti di fronte come si vede dalle medaglie di Lepido rapportate da Antonio d' Agostino (23).

Plutarco (24) ha creduto che non vi sia stato alcun Generale, che abbia attaccato al suo Carro quattro Cavalli bianchi, se non il solo M. Fulvio Camillo, il quale per dare a divedere al popolo la magnificenza del suo Trionfo, lo fece tirare da questa sorta di Cavalli; il che si riputò un'atto, ed una pompa troppo superba, e perciò fu questo carro consacrato a Giove. Ma sembra che il sentimento di Plutarco non sia ben fondato, so-

7. Cavalli bianchi.

[20] *Cic. in Ver. V.* 30. *L. Apule. lib. 9.*
[21] Come fu quello di Emilio. *Eutrop. lib. IV. Vopisco in Aurel. Ammian. lib.* 16.
[22] *Ovid. de Art. Am. lib.* 1. *Claudian. lib.* 2. *de Laud. Stilich.*
[23] *Tav. 6. num.* 24.
[24] *In Vita Camil. Bayl. in Cam. Rem. B.*

sostenendosi dagli antichi che anche Romolo l'avesse usati (25).

8. Altre specie d'animali. Nel progresso del tempo crescendo maggiormente il lusso, altri si servirono di varie specie di animali. Si vide il Carro di Pompeo trionfante dell'Africa tirarsi dagli Elefanti (26); quello di Marcantonio da' Lioni (27); quello di Nerone da' Giumenti Ermafrodite (28); quello di Elagabalo da' Tigri (29); e quelle d'Aureliano dove condusse Zenobia dalle Reni (30), animali del Settentrione simili a' nostri cervi, che tolti avea al Re de' Goti, il quale se ne serviva per il suo Carro.

9. Figliuoli del Trionfante. Nello stesso Carro solea il Trionfante portarvi i suoi figliuoli, o pure a cavallo a' medesimi Cavalli del Carro (31), se erano in istato da poter cavalcare, come praticò Paolo Emilio (32, sebbene altri avessero portato

[25] *Portabit niveis Currus eburnus equis.* *Tibul. lib.* 1. *Eleg.* 8.
e Properzio, ben anche
Quatuor hinc albos Romulus egit equos. *Lib. IV. Elog.* 1.

[26] *Plin. lib.* 8. *cap.* 2.
[27] *Id. ib. cap.* 16.
[28] *Svet. in Neron.* 2.
[29] *Æl. Lamprid. in eo.*
[30] *Flav. Vopis. in eo.*
[31] *Svet. in Tib.* 6.
[32] *Plutar. ejus Vit. Liv. lib.* 45.

tato i loro figliuoli, e congiunti immediatamente dietro ad essi appiede. Uno Schiavo sostenea la Corona del Trionfante, e gl'intuonava nell'orecchio ad alta voce queste parole: *Respice post te, hominem esse memento*, per ricordargli che in mezzo a tant' onore non si dovea lasciar occupare nè dall' orgoglio, nè dalla vanità (33). Finalmente seguiva appresso la turba de' suoi Officiali con tutto l'esercito trionfante.

Nell'entrar che faceva il Conquistatore per la Porta chiamata *Capena*, come quella che conduceva a dirittura al Campidoglio, il Popolo ad alta voce gridava *Io Triumphe*, *Io Triumphe* in segno d'allegrezza e di giubilo (34). 10. Esclamazioni.

Giunto al Compidoglio smontava dal Carro, lasciava la Toga trionfale, e drizzavasi a' Dei con questa preghiera (35): *Io vi* 11. Preghiera.

(33) *Tertul. Apologet. cap.* 33.

(34) Orazio nel Trionfo di Cesare così canta.

Teque dum procedis, Io Triumphe
Non semel dicemus, Io Triumphe
Civitas omnis: dabimusque Divis
Thura benignis.... lib. IV. Od. 2.

(35) *Gratias tibi, Juppiter Optume Maxume, tibique Junoni Reginæ, & ceteris hujus Custodibus, Habitatoribusque arcis Dii, lubens lætusque ago, Re Romana in hanc*

vi rendo grazie, o Giove Ottimo Massimo, e a voi Regina Giunone, ed a voi Dii tutti, che abitate in questa fortezza, e che la difendete; perche è stato vostro volere, che fosse per me la Romana Repubblica sostenuta, protetta, ed aumentata. Continuate, vi supplico, a conservarla, ed esserle immortalmente propizj. Dopo questo ringraziamento immolava le vittime (36), e deponeva nelle mani di Giove l'alloro (37) e la palma, che egli teneva coll'alloro, in cui erano involti i fasci de'Littori unitamente colla Corona.

32. Banchetto. Passava poscia da questa cerimonia, ad un lauto banchetto preparato a spese del pubblico, dove erano convitati tutti i primi della Città, fuorche i Consoli, che venivano pregati di non affatto trovarvisi, acciocchè il Trionfante vi avesse la preminenza (38), e vi facesse la principal figura. Alla Plebe si fa-

---

hanc diem, & horam per manus quod voluistis meas, servata, bene gestaque, eandem & servate, ut facitis, fovete, protegite propitiati, supplex oro. Rosin. Antiqu. Rom. lib. X. cap. 29.

(36) *Candidaque adducta collum percussa securi*
Victima purpureo sanguine tingit humum. Ovid. lib. IV. Trist. Eleg. 2.

(37) *Senec. Consol. ad Helv. 10.*

(38) *Val. Max. lib. 2. cap. 8.*

si faceva una distribuzion di denaro in segno d'allegria.

Solevano i Trionfi durar tre o quattro giorni continui, come quello di Paolo Emilio descrittoci da Plutarco (39), che per essere un Trionfo troppo magnifico, bisognò dividerlo in tre giorni. Il primo appena bastò a veder passare le immagini, le macchine da guerra, le pitture, e le statue, che empierono 250. Carri. Si videro comparire nel secondo giorno le armi le più belle, e le più ricche di Macedonia, sospese sopra altri Carri, appresso i quali tre mila uomini portavano il denaro preso a' nemici in 750. vasi sostenuto ogni vaso da quattro uomini. E nel terzo giorno entrò finalmente il Trionfante col suo Esercito, con i prigionieri da guerra, fra i quali si vidde, e si compianse il Re Perseo co' suoi figliuoli di un età molto tenera, ed incapaci di conoscere la loro calamità. 13. Durata de' Trionfi.

Il Trionfo di Cesare descrittoci da Dion Cassio (40) durò quattro giorni, facendo un trionfo per giorno, de' *Francesi*, degli *Egizj*, di *Farnace*, e di *Giuba*. 14. Trionfo di Cesare.

Quest' onore, e questa gloria non terminava in un giorno. Ella durava perpetuamente per mezzo de' privilegj, e prerogative che erano a' Trionfanti accordate. Si dava lo- 15. Onori accordati a' Trionfanti.

(39) *Plut. ejus Vita*.
(40) *Lib.* 43.

loro l'abitazione a spese del pubblico: gli si ergevano delle Statue Trionfali (41): potevano assistere agli Spettacoli colla stessa pomposa veste, e colla corona in testa, come fu accordato a Cesare, tuttocche si voglia che il motivo fosse stato per la sua calvezza: e finalmente dopo la loro morte, sebbene fossero i loro cadaveri inceneriti fuori della Città, si ritiravano dentro le loro ceneri, e le ossa, e si sepellivano; nello stesso tempo che i Corpi degli altri rimanevano al di fuori, secondo la legge delle dodici Tavole.

16. Decadenza de' Trionfi.

Un costume tanto lodevole, e che avea molto contribuito all'ingrandimento della Repubblica, cominciò dopo il Regno d'Augusto a mancare non trovandosene nella Storia più di cinquanta da questo Principe fino a Giustiniano, e ne' precedenti tempi in 700. anni da Romolo fino a Vespasiano se ne numerano 320. (42) L'ultimo Trionfo fu quello di Belisario sotto il Regno di Giustiniano che vinse, e soggiocò la nazione de'Vandali (43), poiche il Trionfo che si vuol celebrato dall'Imperator Probo non fu altro che un divertimento da caccia dato da questo Principe per molti giorni al Popolo, che lo

(41) *Plin. lib.* 35. *c.* 2.
(42) *Paol. Oros. VII.* 9.
(43) *Procop. Vandal.* 11.

lo fece finalmente terminare con un combattimento di Gladiatori.

CAP. XV.

DEL TRIONFO NAVALE, OVAZIONE, ED ALTRI ONORI.

1. Onori accordati a Duillio. 2. Come si domandava il Trionfo. 3. Funzione. 4. Sua decadenza. 5. Orazione. 4. Altri onori.

IL Trionfo Navale era presso a poco consimile al Terrestre. Il primo ad ottener quest'onore fu il Consolo C. Duillio per aver disfatto i Cartaginesi l'anno 493. (1). Questa vittoria per essere stata di sommo piacere al Popolo Romano lo indusse a colmar di gloria, e di onori il Generale, accordandogli la prerogativa di potersi far accompagnare nel proprio palazzo a suon di Flauti, e con i fanali accesi allorche ritornava a cena in Città (2). Fu parimente onorato coll'erezione d'una statua, e di una colonna, chiamata *Rostrata*, situata nel Foro Romano, nella cui base fu scolpita una celebre iscrizione, che ne descrisse i vantaggi riportati, e che scoverta fra le rovine del Campidoglio ci

1. Onori accordati a Duillio.

N

(1) *Flor. II. 2.*
(2) *Liv. Epit. lib. 17.*

ci fu conservata da Antonio Agostino, Carlo Sigonio, ed altri (3).

2. Come si domandava il Trionfo. Il Generale vittorioso prima di domandare il Trionfo spediva in Roma una Nave involta nelle frondi di alloro in segno della riportata vittoria (4). Indi mandava le sue sue navi colle spoglie de' vinti, e con esse veniva egli appresso per impetrar dal Senato l'onor del Trionfo.

3. Funzione. Ottenuto il decreto, e stabilito il giorno si faceva egli precedere da' Littori co' fasci similmente involti nelle frondi di alloro. Seguivano altri, che portavano i fanali, altri che suonavano i piffari, e cantavano delle Canzoncine appartenenti alla guerra, ed alla nautica. Comparivano i Tibicini colle insegne, e le immagini de' mari, e de' fiumi, e delle battaglie. Indi le armi, le spoglie navali, ed i rostri. Si soleano nel principio trasportare le Navi intere per la loro piccolezza; ma col tempo perfezzionatosi i Romani nella fabbrica delle medesime, si resero impossibili a maneggiarle, e si portavano ne' trionfi i soli rostri, che si lasciavano fabbricati nelle mura del Foro. Venivano appresso

(3) *Gruter Corp. Inscript. pag.* 404. *Edit. Amst.*

(4) Così praticò Scipione nella seconda guerra Punica. *Scipio exornatam spoliis navem celerrimam in Urbem misit, victoriæ nuntiam. Appian. de Bel. Pun.*

so le spoglie de' nemici, il denajo, le corone, e gli altri contrasegni della vittoria, i Corsari, i Capitani delle Navi col rimanente de' Prigionieri, e finalmente il Trionfante sul Carro colla stessa magnificenza e fasto degli altri Trionfi; e si trasferiva al Campidoglio, ove celebrava il Sacrificio co'ringraziamenti sontuosi a' Dei maritimi, e così terminava la pompa.

4. Sua decadenza.

Una magnificenza sì memorabile doveva ancor ella cedere alle rovine, e alla decadenza dell' Impero Romano. I Trionfi Navali che non erano così spessi, fecero introdurre il costume di unire le vittorie di Terra, e di Mare in un solo Trionfo. Lucullo nel suo di Mitridate unì alle spoglie de' vinti nommeno di 110. speroni presi da' Vascelli della flotta che egli avea fracassata. Gli altri che seguirono appresso cominciarono ad abbandonare ancor l'uso di accompagnare le insegne navali a' loro Trionfi, ed introdussero la moda di far comparire in essi una corona d'oro, nella quale si vedessero scolpite delle forme di navi, di prore, di poppe, ed altro, come praticò Pompeo nel Trionfo, che fece dopo aver terminata la guerra de'Corsali, ed Agrippa dopo aver sbaragliata la Flotta di quelli che si erano rivoltati in Sicilia.

5. Ovazione.

L'Ovazione era il minor Trionfo, chiamato così da *Ovis* (5), perche il Sacrificio che

(5) *Serv. ad Æn. IV.* 550.

che si faceva era di una pecora. Il Generale in questa specie di Trionfo non era seguito con quella pompa, che si usava nel Trionfo maggiore: ma soltanto andava appiede, ed alcune volte a cavallo al Campidoglio (6) con una Corona di mirto in testa, e vestito con una Toga bianca orlata di porpora, tenendo in una mano un ramo di olivo. Egli era accompagnato a suon di Flauto, e portava innanzi tutte le insegne militari, le spoglie, le armi, il denajo, e le altre prede fatte a' nemici. Si accordava questo minor Trionfo a coloro, che avessero riportata una vittoria sopra un nemico disuguale, come pirati, schiavi, banditi, fuggitivi, ed altri. Il primo, a cui si concedette l'Ovazione fu al Consolo Postumio Tuberto (7) dopo aver vinto i Sabini l'anno di Roma 253. La Storia numera solo 33. Ovazioni da Romolo fino a Tiberio.

6. Altri onori. I Capitani vittoriosi oltre dell'onor del Trionfo solevano esser per decreto del Senato onorati delle pubbliche preghiere; corona- [illegible] ti [illegible]

(6) *Ille licet Cilicum victas agat ante catervas.*
Ponat & in capto Martia Castra solo:
Totus & argento contextus, totus & auro
Insideat celeri conspiciendus equo.
Tibul. I. Eleg. 1.

(7) *Plin. cap. 29. lib. 15. Hist. Nat.*

ti di alloro; e si potevano sedere ne' luoghi più decorosi, e nelle Sedie Curuli. Si premiavano le loro azioni, coll'erezione di qualche Statua, di qualche Colonna, o Arco Trionfale, e vi si scolpivano tutte le sue imprese per perpertuarne la memoria alla posterità. Il Generale vittorioso spediva un' espresso in Roma colle lettere involte nelle frondi di alloro, e dimandava gli onori, che si era acquistati colle sue azioni, ed il Senato glie li decretava secondo il merito di quelle, e si faceano ne' Tempj pubbliche preghiere per tale stabilimento.

CAP. XVI.

DELLE PENE MILITARI.

1. I Romani erano eguali ne' premj, e nelle pene. 2. Decimazione, Vigesimazione. 3. Fustuario. 4. Punizione del latrocinio. 5. Severità de' Romani per ogni delitto. 6. Fustigazione leggiera, ed altre pene. 7. Pene leggieri.

L'Egualità ne' premj e nelle pene è il principal fondamento e sostegno dello Stato, e della Milizia. I Romani conosceano talmente questa verità, che la posero in un esatta esecuzione. Essi ricompensavano le fatiche d' un Soldato, che si era fatto ammirare

1. I Romani erano eguali ne' premj, e nelle pene.

con qualche gloriosa azione. Chiunque facea conoscere il suo valor nella guerra, e si distinguea fra compagni, era sicuro di ricevere i premj corrispondenti alle sue imprese. Perciò nella Storia ammiriamo il sommo valore delle Truppe Romane, e restiamo stupiti di alcune maravigliose azioni de' Soldati; perchè dopo essersi esposti a' più gran perigli, e cimenti, rimanendo vincitori, ricevevano il guiderdone delle loro fatiche. Ma siccome essi eran piuttosto prodighi nella distribuzion de' premj e degli onori, verso coloro che n' eran meritevoli; così eran severissimi nelle loro leggi, e nella punizion de' delitti, gastigando con rigorosa severità ogni menoma mancanza.

2. Decimazione. Era presso di loro in uso la Decimazione, la quale consistea nel far morire di ogni dieci Soldati quello, a cui cadea la sorte. Si dava una tal pena a coloro ch' eransi ammutinati contro il loro Capo, o avean presa la fuga (1). Il Tribuno radunato che avea l'esercito, metteva nel mezzo i delinquenti, e dopo aver loro rinfacciato il loro de-

(1) *Ex alia multitudine cujusque decuriæ vir unus, quem sors designasset, ante cæteros periit. Ea Romanis patria quædam punitio est in eos, qui ordines relinquerunt, aut signa deseruerunt. Dion. Hal. IX.*

delitto, se ne tirava a sorte uno di ogni dieci, e si facea morire. Questo supplicio è molto antico, e cominciò a' tempi de' primi Re, ma l'autore è a noi ignoto. Appio dopo l'abolizione del Governo Monarchico lo pose in uso; e lo eseguì con sommo rigore (2). Cicerone adduce la ragione per la quale fu stabilita questa severità, dicendo, che si era praticata affinche il timore pervenisse a tutti, e la pena a pochi (3). In tal guisa era la Vigesimazione, e Centesimazione.

Quando si era risoluta la morte del Soldato si eseguiva colla pena del Fustuario. Il Tribuno a cui toccava questa ispezione prendeva in mano una bacchetta colla quale toccava un poco il reo, e gli altri Soldati subito colle verghe lo battevano, o colle pietre lo lapidavano (4). Si dava questa pena a co- 3. Fustuario.

(2) *Liv. II. 59.*

(3) *Statuerunt itaque majores nostri, ut si a multis esset flagitium rei militaris admissum, sortione in quosdam animadverteretur: ut metus videlicet ad omnes pena ad paucos perveniret. Pro Cluent. Orat. 46.*

(4) *Fustem capiens Tribunus condemnatum leviter tangit, & delibat. Quo facto, omnes, qui in castris sunt, ferientes alius fustibus, alius lapidibus, plerosque in ipsis castris occidunt. Polib. VI. 35.*

a coloro che eran rei di furto, o avessero commesso qualche delitto nefando, o fatta una falsa testimonianza, o trovatosi rei di spergiuro, o abbandonato il posto di guardia, lasciata la Truppa, o disertati per tre volte. Questa pena negli ultimi tempi della Repubblica era talvolta moderata quando il Soldato avea commesso un delitto nefando, ed il Generale lo tolerava per la considerazione del fatto del Fratello di Flaminio, che diede agli altri un' esempio di smoderata dissolutezza nella persona d'un giovinetto, che seco sempre portava appresso. La di lei origine è molto antica, e perciò con poco fondamento se ne attribuisce a Tarquinio Superbo l'invenzione.

4. Punizione del latrocinio.

Il latrocinio al riferir di Frontino (5) si puniva col tagliarsi prima al Soldato la mano destra, e poi si batteva o lapidava.

5. Severità de' Romani per ogni delitto.

Il rigor della pena per ogni menoma mancanza non si risparmiava nell'Esercito Romano, e si puniva severamente il semplice Soldato, come l' Ufficiale, e nello stabilimento della Repubblica avea luogo talmente questo rigore che fino a' Padri vollero innanzi a' loro occhi veder puniti i proprj figliuoli che aveano dissubidito a' loro ordini. Non parlo di Giunio Bruto che fece ammazzare i suoi figliuoli per il sospetto di essersi ammutinati nell'esercito per rimetter nel Trono i Tarquinj

(5) *Cap.* I. 4.

quinj (6). Un esempio di rigorosa punizione in un fatto che avrebbe in altri tempi meritata la lode di tutti, l'abbiamo nel figliuolo di Manlio, per dimostrare all'Esercito, come si punivano le menome mancanze. Il Giovinetto Torquato sfidato da Geminio Mezio che era del partito de' Latini, accettò la disfida, e gli riuscì di ammazzarlo. E perche il Padre con espresso divieto avea proibito ad ognuno di combattere contro l'inimico, ritornato al Campo il valoroso Manlio, il Padre non volle vederlo, ed avendo radunato l'esercito gli parlò in tal guisa (7). *Perche,*

(6) *Liv. lib.* III.

(7) *Quandoquidem, inquit Torquatus, tu T. Manli neque imperium consulare, neque majestatem patriam veritus, adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti: & quantum in te fuit, disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem Romana res, solvisti: meque in eam necessitatem adduxisti, ut aut Reipublicæ mihi, aut mei meorumque obliviscendum sit: Triste exemplum, sed in posterum salubre juventuti erimus. Me quidem cum ingenita caritas liberûm, tum specimen istud virtutis deceptum vana imagine decoris in te movet: sed cum aut morte tua sancienda sint consulum imperia, aut impunitate in perpetuum abro-*

che, o Manlio mio figliuolo, non venerando voi nè il comando de' Consoli, nè la maestà dell' impero, contro il nostro divieto straordinariamente combatteste il nemico, e per quanto è toccato a voi, avete conculcata quella disciplina militare sulla quale finora è stata la potenza di Roma poggiata. Voi mi avete ridotto ad una cotanto estrema necessità, che o mi debba dimenticar della Repubblica, o di me e del mio sangue: Contentiamoci piuttosto d' esser puniti del nostro delitto, che far soffrire alla medesima la pena de' nostri peccati. Saremo è vero d' un tragico esempio, ma nel progresso alla gioventù salutevole. Mi commuove verso di voi, non meno il naturale amore de' figli, che questo saggio di virtù che daste, ingannato da una vana immagine di onore: ma o debba ristabilirsi colla vostra morte l' impero de' Consoli, o colla vostra impunità perpetuamente abolirsi. Nè non mi cade in pensiere che tenendo voi nelle vene una goccia del sangue paterno, non vogliate colla vostra pena rimetter nel pristino vigore quella disciplina militare che avete colla vostra colpa abbattuta. Nel medesimo tempo lo fece ligare nel patibolo, e gli fece troncar la Testa. Vi

---

abroganda: nec te quidem, sed quid in te nostri sanguinis est, recusare censeam, quin disciplinam militarem culpa tua prolapsam, pœna restituas. I. lictor, deliga ad palum. Liv. VIII. 7.

Vi era la fustigazione leggiera, e consisteva a battersi i meno colpevoli con dieci, o venti, o cento battiture secondo era il delitto (8). Si tagliava anche la Testa colla Scure ne' delitti gravi, e talvolta i Disertori si faceano morir sulla Croce. 6. Fustigazione leggiera ed altre pene.

Le pene leggiere si davano a coloro che aveano commessi de' falli nascenti da codardia, o da altra mancanza consimile. Si degradava da un posto maggiore ad un minore, chi non erasi portato bene nel suo impiego (9). La rimozion dall'esercito; il darsi orzo in vece di fromento (10); il far mangiare in piedi; la privazione di una parte e di tutta la paga (11), ed altro, si dava in tali casi. Si notava d'infamia una legione col cassarla, e licenziarla se commetteva qualche mancanza; L'aver l'abito disciolto; l'uscir dalle trincee, erano tutte mancanze che si punivano. 7. Pene leggieri.

Fine del Tomo Primo.

---

(8) *Liv.* 11. 28.
(9) *Val. Max.* II. 7. 15.
(10) *Liv.* 27. 11.
(11) *Id.* 40. 41.

INDICE

DE' CAPITOLI DEL TOMO I.

Economia di Roma.

1. FOndazione di Roma. 2. Governo Monarchico. 3. Distinzione di Patrizj e Plebei. 4. Stabilimento del Senato ed altri Magistrati. 5. Istituzione della Religione. 6. Regolamento di Tullo Ostilio. 7. Anco Marzio. 8. Tarquinio Prisco. 9. Servio Tullio. 10. Tarquinio Superbo. 11. Stabilimento della Repubblica. 12. Cariche estraordinarie. 13. Savio Governo di Roma.

C A P. I.

De' Re.

1. Autorità Reale. 2. Distintivi de' Re. 3. Loro elezione.

C A P. II.

Del Senato Romano.

1. Ordine Senatorio. 2. Numero di Senatori. 3. Loro qualità. 4. Distintivi. 5. Loro

ro elezione. 6. Luogo ove collocavasi il Senato. 7. Sua autorità. 8. Da chi il Senato era composto. 9. Come si formava il Decreto. 10. Orazione Parenetica. 11. Decreto del Senato. 12. Leggi Senatorie.

C A P. III.

Dell' Ordine Equestre.

1. Denominazione de'Cavalieri. 2. Loro istituzione. 3. Requisiti. 4. Insegne. 5. Qualità. 6. Loro Officio. 7. Cerimonie. 8. Principe della Gioventù.

C A P. IV.

Dell' Ordine Plebeo.

1. Ordine Plebeo. 2. Avvocati e Clienti. 3. Creazione di Tribuni. 4. Autorità del Popolo. 5. Luogo ove esso radunavasi. 6. Suffragi.

C A P. V.

De' Consoli.

1. Istituzione del Consolato. 2. Numero di Consoli. 3. Insegne. 4. Loro autorità. 5. Fine del Consolato.

CAP.

C A P. VI.

De' Pretori.

1. Elezione de' Pretori. 2. Loro numero. 3. Insegne. 4. Autorità. 5. Editto.

C A P. VII.

Degli Edili.

1. Loro denominazione. 2. Numero d'Edili. 3. Edili Curuli. 4. Loro Impiego. 5. Edili Cereali.

C A P. VIII.

De' Tribuni del Popolo.

1. Origine de' Tribuni. 2. Loro creazione e numero. 3. Rispetto. 4. Autorità. 5. Formola. 6. Loro fine.

C A P. IX.

De' Questori.

1. Origine della Questura. 2. Questori Urbani. 3. Provinciali. 4. Loro distinzione e numero.

CAP. X.

De' Giudici Criminali.

1. Triumviri Capitales, 2. Triumviri Monetali. 3. Notturni. 4. Triumviri Valetudinis, Viales, ed altri.

CAP. XI.

De' Magistrati Estraordinarj del Dittatore.

1. Denominazione del Dittatore, 2. Sua elezione. 3. Sua autorità, e fine. 4. Luogotenente, e sua ispezione.

CAP. XII.

De' Censori.

1. Origine della Censura. 2. Elezione, e numero de' Censori. 3. Loro durata. 4. Loro dovere. 5. Loro funzione. 6. Fine.

CAP. XIII.

De' Decemviri.

1. Origine del Decemvirato. 2. Elezione de' Decemviri. 3. Loro autorità. 4. Loro Tirannia, e fine.

CAP.

C A P. XIV.

De' Tribuni Militari.

C A P. XV.

De' Magiſtrati Provinciali.

P R O C O N S O L O.

C A P. XVI.

Degli Ufficiali de' Magiſtrati.

CAP. XVII.

Di alcuni Magistrati istituiti da Augusto.

CAP. XVIII.

Dell' Elezione de' Magistrati.

CAP. XIX.

Dell' Amministrazione della Giustizia.

CAP. XX.

De' Supplicj.

1. Varj supplicj. 2. Luoghi di giustizia. 3. Croce. 4. Altri supplicj. 5. Pene per i meno colpevoli. 6. Esilio. 7. Legge del Taglione.

CAP. XXI.

Delle Leggi.

1. Fondamento delle leggi. 2. Leggi de'Romani sotto i Re. 3. Sotto la Repubblica. 4. Rogazioni. 5. Senato Consulto. 6. Plebiscito. 7. Populiscito. 8. Leggi imperatorie. 9. Luogo dove pubblicavansi le leggi. 10. Giorni stabiliti. 11. Promulgazione.

LIB. II.

DELLA MILIZIA ROMANA.

CAP. I.

Delle Armate.

CAP. II.

Delle Legioni.

CAP. III.

Della Cavalleria.

CAP. IV.

De' Soldati.

1. Veliti, e Rorarj. 2. Astati. 3. Principi. 4. Triarj. 5. Tironi, ed Accensi. 6. Ferentarj, e Trombettieri. 7. Beneficiarj. 8. Evocati. 9. Marziobarbuli.

CAP. V.

Degl' Impieghi Militari.

1. Generali d'Armata. 2. Loro insegne. 3. Legati. 4. Tribuni della Milizia. 5. Centurioni. 6. Uraghi. 7. Vessillarj. 8. Tergoduttori, e Decani.

CAP. VI.

Delle Insegne Militari.

1. Insegna del Manipolo. 2. Della Legione. 3. Bandiere. 4. Vessillo. 5. Trombe, ed altro.

CAP. VII.

Degli Esercizj Militari.

1. Maestri d'Armi. 2. Paleria, 3. Lotta e Nuoto. 4. Cavalcare. 5. Varj passi militari.

CAP.

CAP. XI.

Delle Macchine.

CAP. XII.

Degli Arringhi de' Generali.

CAP. XIII.

Degli Onori e Ricompense Militari.

CAP.

C A P. XIV.

Del Trionfo.

1. A chi spettava il Trionfo. 2, Come si otteneva. 3. Lettere del Generale. 4. A chi spettava accordarlo. 5. Ornamenti del Generale. 6. Funzione. 7. Cavalli bianchi. 8. Altre specie d'animali. 9. Figliuoli del Trionfante. 10. Esclamazioni. 11. Preghiera. 12. Banchetto. 13. Durata de' Trionfi. 14. Trionfo di Cesare. 15. Onori accordati al Trionfante. 16. Decadenza de' Trionfi.

C A P. XV.

Del Trionfo Navale, Ovazione, ed altri Onori.

1. Onori accordati a Duillio. 2. Come si domandava il Trionfo. 3. Funzione. 4. Sua decadenza. 5. Ovazione. 6. Altri onori.

C A P. XVI.

Delle Pene Militari.

1. Egualità de' Romani ne' premj, e nelle pene. 2. Decimazione, Vigesimazione, ed altro. 3. Fustuario. 4. Severità de' Romani per ogni delitto. 5. Punizione del Latrocinio. 6. Pene leggieri.

